

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 6 LUGLIO 2011

N. 106



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1332

L.R. n. 3 del 25 febbraio 2010 - Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF). Approvazione dotazione organica e regolamento di funzionamento e contabilità.

Pag. 19402

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1339

PO FESR 2007-2013. Piano Strategico Regionale per lo sviluppo della Banda Larga in Puglia. Adozione

Pag. 19498

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1332

L.R. n. 3 del 25 febbraio 2010 - Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF). Approvazione dotazione organica e regolamento di funzionamento e contabilità.

L'Assessore alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport, congiuntamente all'Assessore alle Risorse Agroalimentari e all'Assessore al Bilancio e Programmazione, sulla base della proposta del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, del Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo rurale e del Direttore dell'Area Programmazione e Finanza, riferiscono quanto segue.

Premesso che:

- La Legge regionale n. 3 del 25 febbraio 2010, recante "Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali", ha istituito l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF), quale ente strumentale della Regione Puglia preposto all'attuazione degli interventi oggetto della medesima legge, attraverso attività e servizi a connotazione non economica finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo.
- All'Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, sono affidati compiti e funzioni quale ente tecnico operativo svolgente le attività in ambito forestale e attività irrigue, come meglio specificate negli artt. 2 e 3 della predetta legge regionale.
- L'art. 4, co. 2 della legge dispone testualmente che "nell'ambito degli obiettivi e dei criteri generali fissati dalla Giunta regionale, i Direttori dell'Area politiche per lo sviluppo rurale e dell'Area organizzazione e riforma dell'amministrazione curano e gestiscono i rapporti con l'Agenzia ed esercitano i poteri di integrazione con la programmazione e la pianificazione regionale di cui agli artt. 4 e 15 del D.P.G.R. n. 161/2008".

- L'art. 5, co. 3 prevede che "il funzionamento e la contabilità dell'Agenzia sono disciplinati con regolamento adottato dal Direttore Generale, entro sessanta giorni dalla data di insediamento, e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale su proposta congiunta degli assessori competenti in materia di foreste, demanio, organizzazione e bilancio".
- Ai sensi dell'art. 12, co. 1, "per lo svolgimento dei compiti istituzionali l'Agenzia si dota di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale".
- Con D.G.R. n. 30 del 18/01/2011, è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia.
- Con nota prot. AOO-ARIF n. 3929 del 29/03/2011, il Direttore Generale dell'Arif ha trasmesso agli Assessori e ai Direttori competenti la proposta di dotazione organica con la relativa relazione esplicativa, oltre all'atto generale di organizzazione e il regolamento di funzionamento e contabilità, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Gli Assessori relatori, per le motivazioni innanzi espresse, propongono alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi degli artt. 5, co. 3 e 12, co. 1 della Legge regionale n. 3 del 25 febbraio 2010.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport, dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari e dell'Assessore al Bilancio e Programmazione;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e dal Direttore dell'Area Programmazione e Finanza;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare e fare propria la relazione dell'Assessore alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport, dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari e dell'Assessore al Bilancio e Programmazione, così come proposta dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e dal Direttore dell'Area Programmazione e Finanza;

- di approvare il regolamento di funzionamento e contabilità dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare la dotazione organica dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF), allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Direttore d'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione di notificare il presente atto al Direttore Generale dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF);
- di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola


REGIONE PUGLIA
Agenzia Regionale per le attività Irrigüe e Forestali
A.R.I.F.

RELAZIONE ESPLICATIVA DELLA PROPOSTA DI DOTAZIONE ORGANICA

Nella predisposizione della proposta di dotazione organica si è tenuto conto dell'assetto normativo regionale, e nello specifico delle prescrizioni di cui alla L.R. n. 3/2010, nonché della contrattazione collettiva vigente del comparto Regione ed Autonomie Locali oltre che del personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.

In particolare, si è prioritariamente individuata la dotazione di personale in relazione al fabbisogno riveniente dalle attività rimesse per legge all'Agenzia già svolte dai competenti Servizi regionali prima dell'istituzione della stessa; tanto non omettendosi di necessariamente prevedere gli effetti di una strutturazione dell'Ente, per come riveniente dall'atto generale di organizzazione di cui all'art. 5, comma 4 della citata Legge, che contempli un livello operativo centrale quale struttura di impulso programmatico, di pianificazione e coordinamento, nonché di rilevanti attività gestionali (personale, forniture/servizi/lavori, contabilità, etc).

Parimenti, l'allocazione delle risorse umane a livello periferico è avvenuta sostanzialmente tenendo conto delle attività già espletate a livello territoriale dal personale regionale oggi in parte assegnato o distaccato presso l'A.R.I.F. in seguito al trasferimento in capo a quest'ultima delle relative competenze; così come la stessa allocazione ha tenuto conto dei processi assunzionali previsti dalla citata Legge per il personale operaio non di ruolo.


Nella predisposizione della proposta si è altresì considerata la dotazione di personale impiegatizio di ruolo di cui si è avvalsa la cessata gestione commissariale, ex art. 16, comma 4 della L.R. n. 3/2010, che qui si intende nella misura minima confermare, così come massimamente emerge dal relativo dato numerico indicato nella colonna "posti vacanti".

Nella individuazione della dotazione di personale non si è potuto non tener conto, inoltre, delle rilevanti attività per le svolgimento delle quali la Regione Puglia si è avvalsa di apposito contratto di servizio pluriennale, cessato il 31.03.2011 e non rinnovato; tanto con la precisazione che i correlati livelli di inquadramento del personale operaio e non, sono stati fatti oggi corrispondere a quelli del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico agraria.

Valga infine considerare che la proposta di dotazione organica è stata oggetto di informale confronto con le OO.SS. di comparto e di categoria, conseguendone la sostanziale concertazione con la sola seguente precisazione in ordine ai processi di inquadramento nei ruoli del personale operaio. In tale senso, nello specifico l'Agenzia ha potuto allo stato solo prevedere i possibili massimi effetti rivenienti da due procedure in corso, riguardanti:

- la progressione verticale di n. 33 dipendenti dalla Cat. A alla Cat. B;
- l'inquadramento nei ruoli, ex art. 16, comma 5 della citata Legge, di operai irrigui aventi titolo, nella misura di n. 75 nella Cat. A e n. 8 nella Cat. B.

A fronte di tanto, le istanze delle OO.SS. si attestavano invece su una generalizzata richiesta di valorizzazione, sempre ex art. 16, comma 5 della L.R. n. 3/2010, latamente intesa questa consistere nell'inquadramento di tutto il personale operaio nella Categoria B.

Il Direttore generale


REGIONE PUGLIA A.R.I.F. Agenzia Regionale per le Attività Irrigugue e Forestali				
DOTAZIONE ORGANICA				
RIEPILOGO GENERALE				
PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO POSTI	POSIZIONE TITOLARE POSTO	POSTI VACANTI	POSTI COPERTI A TEMPO DETERMINATO
Direttore Generale	1 (non di ruolo, con contratto di diritto privato)	Contratto di diritto privato di durata quinquennale	---	1
Direttore amministrativo	1 (non di ruolo, con contratto di diritto privato)	---	---	0
Direttore tecnico	1 (non di ruolo, con contratto di diritto privato)	---	---	0
Impiegati di ruolo cat. D	53(33 P.O./A.P. - 6 U.O.)	19 (di cui 11 P.O. e 6.U.O. in distacco)	34	
Impiegati di ruolo cat. C	26	6 (in distacco)	20	
Impiegati di ruolo cat. B	30	12 (in distacco)	18	
Impiegati a T.I.	127	6 (per trasferimento)	121	
Operai di ruolo	[169 (+83)]**	[169 (per trasferimento) (+83)]**		
Operai a T.I.	[1025 (-83)]**	[543 (per trasferimento) (-83)]**	242	240

Note: ** Attualmente dei n. 169 posti di ruolo risultano: n. 131 operai di Cat. A e n. 38 operai di Cat. B; così come dei n. 83 posti di operai irrigugui a T.I. aventi titolo a partecipare alla procedura per il passaggio nei ruoli risultano n. 75 operai di 4° liv. e n. 8 operai di 5° liv. Per effetto delle procedure in corso di definizione presso la Regione Puglia ovvero di quelle che saranno attivate dall'Agenzia, saranno trasformati n. 33 posti di cat. A in posti di Cat. B, n. 75 posti di 4° liv. CCNL Forestali in n. 75 posti di ruolo di cat. A e n. 8 posti di 5° liv. CCNL Forestali in n. 8 posti di ruolo di Cat. B.

Sede centrale				
PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO POSTI	POSIZIONE TITOLARE POSTO	POSTI VACANTI	POSTI COPERTI A TEMPO DETERMINATO
Impiegati di ruolo cat. D	14 (11 P.O./A.P.)		14	
Impiegati di ruolo cat. C	10		10	
Impiegati di ruolo cat. B	10		10	
Impiegati a T.I.	4 (liv. 6°)		4	
	2 (liv. 5°)	1 (Liv. 5°)	1	
	6 (liv. 4°)	3 (Liv. 4°)	3	
Operai di ruolo	3 (liv. 3°)		3	
	---	---	---	---
Operai a T.I.	---	---	---	---
	---	---	---	---

Sedi periferiche Provincia di Bari/Bat					
PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO POSTI	POSIZIONE TITOLARE POSTO	POSTI VACANTI	POSTI COPERTI A TEMPO DETERMINATO	
Impiegati di ruolo cat. D	10 (6 P.O./A.P.)	4 (D5, 3 P.O., in distacco) 3 (D6, 3 P.O., in distacco)	3	---	
Impiegati di ruolo cat. C	6	2 (C5, in distacco) *	4	---	
Impiegati di ruolo cat. B	5	5 (B7, in distacco)	---	---	
Impiegati a T.I.	5 (liv. 5°)	---	5		
	8 (liv. 4°)	---	8		
	6 (liv. 3°)	---	6		
	2 (liv. 2°)	---	2		
Operai di ruolo (Cat. A e B)	[55 (+46)]**	[55 (+46)]**	---	---	
Operai a T.I.	30 (liv. 5°)	19 (liv. 5°)	11	---	
	[357 (liv. 4°) (-46)]**	[149 (liv. 4°) (-46)]**	25	183 (liv. 4°)	
	17 (liv. 2°)	---	17		
	1 (liv. 1°)		1		

Note: * 1 dimissioni in atto. ** Sul punto, si rinvia a quanto espresso nella nota di pag. 1. Attualmente nella sede di Bari/BAT risultano n. 43 operai di ruolo di Cat. A e n. 12 operai di ruolo di Cat B; sono inoltre presenti n. 46 operai irrigui a T.I. aventi titolo a partecipare alla procedura per il passaggio nei ruoli.

Sedi periferiche Provincia di Brindisi					
PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO POSTI	POSIZIONE TITOLARE POSTO	POSTI VACANTI	POSTI COPERTI A TEMPO DETERMINATO	
Impiegati di ruolo cat. D	5 (4 P.O./A.P. - 1 U.O.)	1 (D5, U.O., in dist.)	4		
Impiegati di ruolo cat. C	4	2 (C5, in distacco)	2		
Impiegati di ruolo cat. B	5	2 (B7s, in distacco)	3		
	2 (liv. 5°)		2		
	1 (liv. 4°)		1		
	7 (liv. 3°)		7		
	1 (liv. 2°)		1		
Operai di ruolo (Cat. A + B)	[14 (+8)]**	[14(+8)]**	---		
Operai a T.I.	[10 (liv. 5°) (-8)]**	[9 (liv. 5°) (-8)]**	1		
	48 (liv. 4°)	11 (liv. 4°)	34		3 (liv. 4°)
	14 (liv. 2°)		14		
	2 (liv. 1°)		2		

Note: ** Sul punto, si rinvia a quanto espresso nella nota di pag. 1. Attualmente nella sede di Brindisi risultano n. 12 operai di ruolo di Cat. A e n. 2 operai di ruolo di Cat. B; sono inoltre presenti n. 8 operai irrigui a T.I. aventi titolo a partecipare alla procedura per il passaggio nei ruoli.

Sedi periferiche Provincia di Foggia				
PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO POSTI	POSIZIONE TITOLARE POSTO	POSTI VACANTI	POSTI COPERTI A TEMPO DETERMINATO
Impiegati di ruolo cat. D	10(4 P.O./A.P. – 4 U.O.)	5 (D5, 1 P.O. – 3 U.O., in dist.) 2 (D6, 1P.O. – 1 U.O., in dist.)	3	---
Impiegati di ruolo cat. C	1	1 (C5, in distacco)	---	---
Impiegati di ruolo cat. B	3	3 (B7s, in distacco)	---	---
Impiegati a T.I.	6 (liv. 5°)		6	
	8 (liv. 4°)		8	
	41 (liv. 3°)		41	
Operai di ruolo (Cat. A + B)	44**	44**	---	
	13 (liv. 5°)		13	---
	215 (liv. 4°)	192 (liv. 4°)	23	
	22 (liv. 2°)		22	
Operai a T.I.	1 (liv. 1°)		1	

Note: ** Sul punto, si rinvia a quanto espresso nella nota di pag. 1. Attualmente nella sede di Foggia risultano n. 29 operai di ruolo di Cat. A e n. 15 operai di ruolo di Cat B.

Sedi periferiche Provincia di Lecce					
PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO POSTI	POSIZIONE TITOLARE POSTO	POSTI VACANTI	POSTI COPERTI A TEMPO DETERMINATO	
Impiegati di ruolo cat. D	6 (4 P.O./A.P.)	2 (D5, 2 P.O., in distacco)	4	---	
Impiegati di ruolo cat. C	2	---	2	---	
Impiegati di ruolo cat. B	4	1 (B7, in distacco)	3	---	
Impiegati a T.I.	2 (liv. 5°)		2		
	3 (liv. 4°)		3		
	6 (liv. 3°)		6		
Operai di ruolo	[43 (+9)]**	[43 (+9)]**		---	
	8 (liv. 5°)		8		
Operai a T.I.	[89 (liv. 4°) (-9)]**	[65 (liv. 4°) (-9)]**	16	8 (liv. 4°)	
	15 (liv. 2°)		15		
	2 (liv. 1°)		2		

Note: ** Sul punto, si rinvia a quanto espresso nella nota di pag. 1. Attualmente nella sede di Lecce risultano n. 36 operai di ruolo di Cat. A e n. 7 operai di ruolo di Cat. B; sono inoltre presenti n. 9 operai irrigui a T.I. aventi titolo a partecipare alla procedura per il passaggio nei ruoli.

Sedi periferiche Provincia di Taranto					
PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO POSTI	POSIZIONE TITOLARE POSTO	POSTI VACANTI	POSTI COPERTI A TEMPO DETERMINATO	
Impiegati di ruolo cat. D	8 (4 P.O./A.P. - 1 U.O.)	1 (D6, P.O. in distacco) 1 (D5, in distacco)	6	---	
Impiegati di ruolo cat. C	3	1 (C5, in distacco)	2	---	
Impiegati di ruolo cat. B	3	1 (B7s, in distacco)	2	---	
Impiegati a T.I.	5 (liv. 5°)		5		
	4 (liv. 4°)	2 (liv. 4°)	2		
	4 (liv. 3°)		4		
	1 (liv. 1°)		1		
Operai di ruolo	[13 (+ 21)]**	[13 (+21)]**	---	---	
	10 (liv. 5°)	1 (liv. 5°)	9		
Operai a T.I.	[162 (liv. 4°) (-21)]**	[97 (liv. 4°) (-21)]**	19	46 (liv. 4°)	
	8 (liv. 2°)		8		
	1 (liv. 1°)		1		

Note: ** Sul punto, si rinvia a quanto espresso nella nota di pag. 1. Attualmente nella sede di Taranto risultano n. 11 operai di ruolo di Cat. A e n. 2 operai di ruolo di Cat B; sono inoltre presenti n. 21 operai irrigui a T.I. aventi titolo a partecipare alla procedura per il passaggio nei ruoli.



AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI

A.R.I.F.

ATTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Natura giuridica e principi generali

L'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito A.R.I.F. o Agenzia) è un ente tecnico-operativo di diritto pubblico istituito con Legge regionale 25 febbraio 2010 n. 3.

L'A.R.I.F. è un Ente strumentale della Regione Puglia, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile, ispirato ai principi di trasparenza ed economicità, nonché ai criteri di efficienza ed efficacia.

L'Agenzia è preposta all'attuazione delle finalità di cui alla citata legge istitutiva, attraverso attività e servizi a connotazione non economica volti alla prevenzione, alla tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo e comunque delle risorse naturali e floro-vivaistiche, al sostegno dell'agricoltura, alla salvaguardia, valorizzazione ed implementazione delle risorse irrigue.

ART. 2

Finalità e compiti

Per l'attuazione dei propri fini istituzionali e degli obiettivi programmatici l'A.R.I.F. esercita le funzioni, le attività e i compiti ad essa demandati dalla legislazione vigente, nonché quelli che le saranno assegnati dal Legislatore regionale o rivenienti dalla normativa statale e/o sovranazionale, nonché tutti quelle che il Direttore Generale,

nell'ambito dei processi di coordinamento con la programmazione regionale, individuerà con proprio atto, anche in regime di collaborazione con altri Enti o servizi regionali, purché attinenti all'oggetto definito con la legge istitutiva, nello specifico agli artt. 2 e 3, o, con riferimento ad esso, con il presente atto.

In particolare, ai sensi del citato art. 2, l'Agenzia, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, dovrà attuare:

- a) un sistema coordinato e integrato, nell'ambito della forestazione, per la difesa del suolo e la gestione del patrimonio forestale, appartenente al patrimonio indisponibile della Regione Puglia, già facente parte del patrimonio dello Stato;
- b) iniziative finalizzate alla valorizzazione e utilizzazione delle biomasse agro-forestali;
- c) l'ammodernamento delle strutture forestali;
- d) attività di supporto tecnico-amministrativo alla struttura regionale di protezione civile, ivi comprese le attività della Sala operativa unificata permanente (SOUP) di protezione civile, che espleta funzioni di coordinamento nella prevenzione e nella lotta attiva agli incendi boschivi e le altre calamità che si verificano nel territorio della Regione;
- e) attività di supporto e di consulenza sul patrimonio forestale di proprietà di enti pubblici che ne facciano richiesta.

Rientrano, a tal fine, nei compiti dell'Agenzia:

- a) gli interventi di forestazione e di difesa del suolo sul demanio regionale, comprensivi delle attività di antincendio boschivo;
- b) la gestione dei complessi forestali del demanio regionale, compresi i rimboschimenti del demanio regionale, e dei boschi in occupazione regionale;
- c) la gestione vivaistica mirata alla conservazione e diffusione sul territorio regionale della biodiversità;
- d) l'introduzione di innovazioni tecnico-produttive tese alla salute degli operatori forestali, alla salvaguardia dell'ambiente naturale, al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei mezzi di produzione;
- e) le attività di supporto e di consulenza tecnico-amministrative, in relazione alle attività di cui al presente articolo, concernenti il patrimonio forestale degli enti pubblici che ne facciano richiesta;

f) ogni e qualsiasi attività gestionale per l'ottimale esercizio degli ambiti forestali.

L'A.R.I.F., inoltre, ai sensi del prefato art. 3 della legge istitutiva, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, avrà il compito di attuare:

a) un sistema coordinato e integrato della risorsa "acqua" a fini irrigui emunta dagli impianti già dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (Trasferimento parziale alle regioni Puglia, Basilicata e Campania di beni e del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) e dagli impianti direttamente condotti dalla Regione;

b) un sistema che soddisfi le esigenze collettive irrigue in funzione delle colture in atto e dell'allevamento del bestiame;

c) la razionalizzazione della risorsa acqua emunta da pozzo, freatico o artesiano, nel rispetto del "Piano di tutela delle acque";

d) i processi di salvaguardia ambientale promuovendo, in particolare, l'utilizzo di acqua da impianti di affinamento, secondo quanto disposto dall'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modificazioni, al fine di preservare e non depauperare la falda acquifera, anche mediante appositi accordi o convenzioni con altri enti pubblici e società a totale o prevalente partecipazione pubblica;

e) l'efficacia e il contenimento della spesa pubblica nel rispetto della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, recepita dal D.Lgs. 152/2006 e dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

A tal fine, rientrano tra i compiti dell'Agenzia:

a) la gestione e l'esercizio degli impianti di irrigazione già dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1979, e degli impianti direttamente condotti dalla Regione, con connesse attività di progettazione e di manutenzione;

b) le azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, con attività di monitoraggio delle acque destinate all'irrigazione;

- c) la promozione di iniziative e la realizzazione di interventi per l'informazione e la formazione degli utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di irrigazione al fine di promuovere l'uso corretto e ottimale della risorsa "acqua";
- d) l'ammodernamento degli impianti, il risanamento delle reti di adduzione, anche con l'installazione di apparecchiature per evitare perdite d'acqua nei nodi delle infrastrutture irrigue e per inserire idonei strumenti di misurazione dell'acqua nei gruppi di consegna; il riuso dell'acqua riveniente dagli impianti di affinamento;
- e) la realizzazione di opere volte a ottenere la produzione da fonti alternative di energia elettrica per il funzionamento degli impianti;
- f) tutte le iniziative e le azioni strumentali all'ottimale esercizio degli impianti di irrigazione.

Art. 3

Sede, modello organizzativo e risorse strumentali

L'A.R.I.F. ha sede legale in Bari.

L'Agenzia è costituita da una Sede Centrale in Bari e da Sedi periferiche su base provinciale e sub-provinciale che rappresentano le articolazioni dell'Agenzia sul territorio.

A livello centrale sono istituite la Direzione generale, la Direzione amministrativa e la Direzione tecnica, le ultime due rette da un Direttore Amministrativo e da un Direttore Tecnico.

Le suddette Direzioni sono organizzate in Strutture.

La Struttura rappresenta una articolazione interna ad ogni Direzione e svolge la funzione di aggregazione di compiti ed attività complessi, tra loro omogenei e/o affini.

All'interno delle strutture possono essere previste Aree funzionali, facenti capo ad un'Alta professionalità, Posizioni Organizzative e Unità operative affidate alla responsabilità dei relativi titolari

Anche a livello periferico è prevista l'articolazione in strutture.

Con successivo atto di micro-organizzazione possono essere previste, all'interno delle strutture, Aree funzionali, facenti capo ad un'Alta professionalità, Posizioni Organizzative e Unità operative affidate alla responsabilità dei relativi titolari

Le sedi operative periferiche sono affidate alla responsabilità di personale non dirigente, amministrativo e/o tecnico.

La dotazione strumentale iniziale dell'A.R.I.F. è prevista e disciplinata dall'art. 11 della L.R. n. 3/2010.

Il Patrimonio dell'Agenzia, oltre ad essere rappresentato dalla predetta dotazione, è costituito dai beni acquisiti successivamente a qualunque titolo secondo la disciplina di cui al regolamento previsto dal comma 3, dell'art. 5 della citata l.r.

TITOLO II

ORGANI E STRUTTURE

Art. 4

Organi dell'Agenzia

A mente dell'art. 6 della l.r. n. 3/2010 sono organi dell'A.R.I.F. il Direttore Generale e il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5

Direttore Generale

Il Direttore Generale è il rappresentante legale dell'Agenzia ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento, garantendo il perseguimento delle finalità dell'ente, nel rispetto dei criteri di efficacia ed economicità nella gestione.

La disciplina sulla nomina e sul rapporto di lavoro è contenuta nell'art. 7 della legge regionale istitutiva n. 3/2010.

Oltre ai compiti espressamente richiamati all'art. 8 della citata l.r., il Direttore Generale individua e promuove sinergie con gli interlocutori pubblici e privati dell'agenzia per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, degli obiettivi prefissati e dei compiti affidati all'Agenzia medesima dalla legge istitutiva e dai successivi provvedimenti che saranno adottati ai vari livelli di Governo.

Spetta inoltre al Direttore Generale la pianificazione strategica dell'Agenzia, definendo obiettivi, piani e programmi, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 4, comma 2 della

L.R. n. 3/2010, sia per quanto concerne l'organizzazione interna sia per quanto riguarda l'attività esterna, promuovendo l'integrazione tra tutti i livelli.

Il Direttore generale adotta tutti gli atti di alta amministrazione soggetti ad approvazione della Giunta Regionale.

Il Direttore Generale esercita l'attività determinativa tramite la quale conferisce efficacia e validità giuridica agli atti di gestione dell'A.R.I.F., fatto salvo l'esercizio del potere di delega che può riguardare funzioni di gestione, nonché di adozione di specifici atti e di provvedimenti, anche di resistenza in giudizio.

Il Direttore Generale individua, anche al di fuori di tale atto regolamentare, le articolazioni dell'Agenzia, conferisce gli incarichi, nomina i responsabili delle direzioni, strutture, Aree funzionali, Posizioni organizzative ed Unità operative

Nello svolgimento dei propri compiti è coadiuvato, oltre che dalle strutture della direzione Generale, dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico. Il Direttore Generale si avvale comunque del contributo di tutte le strutture/articolazioni aziendali in uno spirito di collaborazione e tenendo conto dei principi di sussidiarietà orizzontale e verticale.

Il Direttore Generale nell'esercizio delle sue funzioni si avvale inoltre dell'attività consultiva e di supporto della Conferenza di cui all'art. 10 della L.R. n. 3/2010.

Nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le funzioni vicarie sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore tecnico in ragione della maggiore anzianità.

Art. 6

Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della Giunta regionale, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Nella seduta di insediamento il Collegio elegge, al proprio interno, il Presidente. I revisori durano in carica 5 anni.

Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Agenzia e trasmette alla Giunta regionale una relazione trimestrale sull'attività svolta.

Il Collegio redige, inoltre, una relazione sul bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo.

Il regolamento di cui all'art. 5, comma 3 della L.R. n. 3/2010 disciplina l'attività del Collegio.

Art. 7

Direzione Generale

Presso la Direzione Generale è operante una struttura denominata **Ufficio segreteria, affari generali e relazioni esterne**.

La struttura in questione cura la gestione del protocollo, anche informatico, ed i flussi documentali dell'Agenzia.

Gestisce il repertorio dell'agenzia, l'archivio generale ed è responsabile della gestione dell'albo pretorio dell'A.R.I.F.

Spetta a tale struttura la comunicazione istituzionale dell'Agenzia ed in particolare del Direttore Generale, la gestione dei rapporti con i mezzi di informazione, la programmazione e gestione di iniziative di comunicazione esterna, informazione e di eventuali iniziative editoriali (ad esempio, newsletter, opuscoli etc.).

Assiste il Direttore Generale nella redazione e cura degli atti.

Promuove e garantisce la partecipazione ai procedimenti amministrativi e l'accesso agli atti e documenti ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia.

Sono demandate a tale struttura le ulteriori funzioni di carattere generale o specifico che il direttore Generale riterrà di conferire con separato atto.

Sempre presso la Direzione Generale è allocata una struttura denominata **Ufficio conformità e controllo**.

Rientrano tra i compiti della struttura:

- i pareri di regolarità contabile;
- le attività di supervisione sugli equilibri economici, patrimoniali e finanziari, in stretto coordinamento con la Direzione Amministrativa;
- le attività inerenti al controllo di gestione, con particolare riferimento alla predisposizione degli strumenti operativi, alla verifica dell'efficacia, efficienza ed

economicità della gestione, alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte, al monitoraggio dei risultati in collaborazione con tutte le articolazioni dell'agenzia che dovranno fornire all'occorrenza tutti i dati e atti utili a tal fine.

La struttura in questione svolge tutti gli ulteriori compiti attinenti alle proprie competenze, non indicati nel presente atto che saranno affidati a detta struttura dal Direttore Generale.

Per quanto non disciplinato dal presente atto si rinvia inoltre al regolamento di cui all'art. 5, comma 3 della l.r. n. 3/2010.

Nell'ambito della Direzione Generale è altresì istituita la struttura denominata **Nucleo Ispettivo**, la quale svolge le attività ispettive e di controllo ad essa demandate, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, con successivo atto del Direttore generale. Le norme di funzionamento ed organizzazione di detta struttura potranno essere previste con successivo regolamento.

Art. 8

Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo è nominato con provvedimento motivato del Direttore Generale ed è scelto tra personale laureato in discipline giuridiche o economiche che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività amministrativa in enti o strutture di medie e grandi dimensioni, sia pubbliche che private, ovvero che abbia conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature, escluse quelle onorarie, e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è regolato da contratto di diritto privato di durata da tre a cinque anni, rinnovabile. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti dal Direttore Generale d'intesa con i competenti Organi regionali, nel rispetto della disciplina sul conferimento degli incarichi e sul rapporto del personale di qualifica dirigenziale prevista dalla normativa statale e regionale e dai contratti collettivi.

Il Direttore Generale può revocare l'incarico anticipatamente con provvedimento motivato e nel rispetto della normativa statale e regionale e dei contratti collettivi.

Il Direttore Amministrativo contribuisce al governo dell'Agenzia assumendo diretta responsabilità per le funzioni allo stesso assegnate dal presente regolamento o dal Direttore Generale con proprio successivo atto.

Coadiuvando il Direttore Generale e concorrendo, con formulazione di proposte e pareri non vincolanti, alla formazione delle decisioni.

Il Direttore Amministrativo governa e sovrintende tutte le attività amministrative, con particolare riferimento agli aspetti giuridico-amministrativi ed economico contabili.

Ispira la propria attività al buon andamento e all'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché all'efficacia ed efficienza.

Svolge le attività relative alle funzioni di propria competenza avvalendosi delle strutture e relativo personale, costituenti articolazione interna della Direzione amministrativa, così come individuate con il presente atto ovvero individuate, anche su proposta del Direttore amministrativo, con successivo atto del Direttore Generale.

Il Direttore Amministrativo sovrintende e ha la responsabilità dei seguenti ambiti:

- gestione e rendicontazione sugli aspetti economici, finanziari e patrimoniali;
- beni mobili e immobili dell'A.R.I.F.;
- attività di acquisizione di beni e servizi, di acquisizione e realizzazione di lavori, gestione logistica e magazzini;
- acquisizione e gestione delle risorse umane, sviluppo e formazione;
- regolarità e correttezza giuridico-amministrativa, studio, approfondimento e consulenza ai fini dell'applicazione di norme, regolamenti ed altre disposizioni;
- affari generali, adozione di atti e regolamenti da sottoporre all'adozione definitiva del Direttore generale;
- gestione delle attività amministrative e contabili anche in raccordo con le articolazioni periferiche;

Il Direttore Amministrativo coadiuva, con l'apporto delle strutture appartenenti alla Direzione, la Direzione Generale nelle attività di programmazione e pianificazione.

La Direzione amministrativa avvalendosi delle articolazioni interne, assolve tutti gli ulteriori compiti non individuati con il presente atto, attinenti alla materia

amministrativo-contabile che saranno individuati ed assegnati con successivi provvedimenti dal Direttore Generale.

Art. 9

Articolazione della Direzione Amministrativa

La Direzione amministrativa è costituita al suo interno dalle seguenti strutture, affidate alla responsabilità di personale non dirigenziale di qualifica corrispondente o equiparata alla cat. D del CCNL Regioni ed Autonomie Locali e così denominate:

- a) Ufficio affari generali e legali;
- b) Ufficio gestione risorse umane;
- c) Ufficio patrimonio ed attività negoziali;
- d) Ufficio ragioneria;
- e) Ufficio economato.

Le predette strutture possono essere articolate in U.O. con successivo atto del Direttore generale.

Art. 10

Ufficio Affari Generali e Legali

La struttura si occupa della consulenza ed assistenza giuridica in favore di tutte le altre strutture centrali e periferiche dell'Agenzia, con particolare riferimento alla predisposizione di atti, provvedimenti, regolamenti, etc.

Assicura la gestione dei rapporti con i legali esterni.

Assolve a compiti amministrativi connessi alle proposte di deliberazioni, determinazioni e di ogni altro atto da sottoporre all'adozione del Direttore Generale, ove non affidati ad altre articolazioni dell'Agenzia.

Cura il controllo formale di regolarità e correttezza amministrativa degli atti, anche a contenuto generale, la verifica sulla attualità degli stessi e cura il loro aggiornamento.

Predisporre i regolamenti interni ed è responsabile dell'iter volto alla loro approvazione da parte del Direttore Generale.

Predisporre i regolamenti e le procedure interne per la tenuta degli atti e documenti.

Si occupa dei procedimenti espropriativi.

Assicura, nel rispetto delle norme e dei regolamenti, nonché dei principi di efficienza, imparzialità, buon andamento ed economicità nella gestione, tutti gli ulteriori compiti non indicati nel presente atto che saranno affidati a detta struttura dal Direttore Generale e/o dal Direttore Amministrativo, inclusa l'attività di contenzioso.

Art. 11

Ufficio Gestione Risorse Umane

La struttura in questione svolge tutti i compiti, anche di natura istruttoria, a supporto della Direzione generale ed Amministrativa per garantire ed assicurare, anche in collaborazione con i responsabili delle strutture periferiche, l'acquisizione delle risorse umane, la loro gestione (giuridica, economica, previdenziale e disciplinare) nel rispetto dei vincoli normativi, contrattuali ed economici vigenti.

Sono compiti della struttura:

- la cura e pianificazione, nel rispetto delle direttive di carattere generale impartite dal direttore Generale e/o Amministrativo, la gestione delle risorse umane, definendo annualmente i fabbisogni di reclutamento, le politiche di sviluppo e formazione del personale;
- la gestione di tutte le procedure di assunzione nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione, inclusa la mobilità interna ed esterna;
- la cura e gestione delle posizioni giuridico-economiche e correlati aspetti previdenziali e fiscali, del personale di ruolo, a tempo indeterminato o determinato, inclusi i rapporti con gli Enti ed istituti competenti;
- l'istituzione, l'aggiornamento e la conservazione del fascicolo personale per quanto riguarda la dotazione organica;
- la gestione delle presenze e delle assenze del personale, degli infortuni sul lavoro, degli orari, dei permessi, per quanto concerne il personale operante presso la sede centrale; per il personale operante nelle articolazioni periferiche la struttura si raccorda a tali fini con la struttura responsabile della gestione personale a livello territoriale;
- la gestione delle procedure volte all'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale dell'Agenzia;

- la gestione dei procedimenti disciplinari, la contestazione degli addebiti e l'irrogazione delle sanzioni;
- la cura della progressione di carriera;
- il monitoraggio delle posizioni e prestazioni dei carichi di lavoro e degli stati di servizio;
- il supporto alla Direzione nei rapporti con le Organizzazioni Sindacali.

Nello svolgimento dei propri compiti si interfaccia con i responsabili delle articolazioni periferiche, cui sono attribuiti compiti di organizzazione e gestione del personale, al fine di creare un sistema integrato di gestione.

Assicura nel rispetto delle norme e dei regolamenti, nonché dei principi di efficienza, imparzialità, buon andamento ed economicità nella gestione, tutti gli ulteriori compiti non indicati nel presente atto che saranno affidati a detta struttura dal Direttore Generale e/o dal Direttore Amministrativo.

Art. 12

Ufficio Patrimonio ed Attività Negoziali

Svolge compiti di supporto ed operativi per assicurare, sulla base degli indirizzi impartiti dagli organi di vertice, nel rispetto delle disposizioni normo-regolamentari vigenti ed in costante relazione con le articolazioni dell'A.R.I.F., l'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento dell'Agenzia, in un'ottica di efficienza ed economicità, l'esecuzione di lavori e la gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, anche in termini di adeguamento e manutenzione.

Cura la predisposizione, la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili in collaborazione con responsabili delle strutture periferiche per gli ambiti di rispettiva competenza. Svolge tutti i compiti necessari all'acquisto e/o alla fornitura di beni e servizi. Provvede a tutti gli adempimenti amministrativi in relazione alle proprie competenze, anche con riferimento alla predisposizione degli atti, per tale aspetto collaborando con l'Ufficio affari generale e legali. Sovrintende e cura la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili della sede centrale e delle strutture periferiche, delegando parte delle attività, sotto la propria sorveglianza, ai responsabili delle sedi periferiche per quanto concerne i beni afferenti o utilizzati in dette articolazioni.

In particolare, rientrano tra i compiti di tale Struttura:

- la predisposizione del programma annuale e pluriennale delle forniture di beni e servizi, nonché dei lavori di competenza dell'agenzia;
- i procedimenti di acquisizione di beni e servizi di competenza dell'agenzia, nonché dei lavori, inclusa l'adozione delle determinazioni conclusive delle varie procedure;
- la predisposizione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei fornitori;
- l'adozione degli atti di ordinazione e, nell'ambito delle proprie competenze, di liquidazione delle spese;
- la progettazione e direzione dei lavori di competenza dell'Agenzia;
- la responsabilità dei procedimenti per l'acquisizione di beni immobili e della loro alienazione;
- la gestione del parco auto, in raccordo con le articolazioni periferiche.

Assicura nel rispetto delle norme e dei regolamenti, nonché dei principi di efficienza, imparzialità, buon andamento ed economicità nella gestione, tutti gli ulteriori compiti non indicati nel presente atto che saranno affidati a detta Struttura dal Direttore Generale e/o dal Direttore Amministrativo e/o tecnico.

Art. 13

Ufficio Ragioneria

Svolge compiti di supporto ed operativi per garantire la tenuta della contabilità generale ed economica e dei documenti di bilancio (la cui adozione è di competenza del Direttore Generale ai sensi della legge istitutiva) e l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.

Rientrano tra i compiti della struttura:

- la predisposizione delle proposte per gli atti di bilancio preventivo, pluriennale e annuale che saranno adottati dal Direttore Generale;
- la verifica della sussistenza degli equilibri di bilancio;
- le attività amministrative di carattere finanziario, contabile e fiscale inerenti alla gestione dell'A.R.I.F.;
- la tenuta della contabilità generale;

- le riscossioni dell'Agenzia, con il supporto dei responsabili delle articolazioni periferiche per le attività di competenza;
- la gestione dei compensi e dei mandati di pagamento;
- la riscossione dei crediti in collaborazione con il settore legale, le articolazioni territoriali e gli avvocati o professionisti eventualmente incaricati dall'Agenzia;

La struttura in questione svolge tutti gli ulteriori compiti attinenti alle proprie competenze, non indicati nel presente atto che saranno affidati alla stessa dal Direttore Generale.

Per quanto non disciplinato dal presente atto si rinvia inoltre al regolamento di cui all'art. 5, comma 3 della l.r. n. 3/2010.

Art. 14

Ufficio economato

Assicura le attività economiche, nel rispetto dei vincoli economici e di competenza stabiliti con il regolamento di cui all'art. 5, comma 3 della legge regionale istitutiva, per quanto concerne in particolare gli acquisti di competenza delle strutture centrali, raccordandosi con la struttura a ciò deputata a livello periferico per quanto concerne gli acquisti effettuati nelle articolazioni territoriali.

Art. 15

Direttore tecnico

Il Direttore Tecnico è nominato con provvedimento motivato del Direttore Generale ed è scelto tra personale laureato in discipline tecniche che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività tecnica nelle materie oggetto di competenza dell'A.R.I.F. presso enti o strutture di medie e grandi dimensioni, sia pubbliche che private, ovvero che abbia conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, etc.

Il rapporto di lavoro del Direttore Tecnico è regolato da contratto di diritto privato di durata da tre a cinque anni, rinnovabile. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti dal Direttore Generale d'intesa con i competenti Organi regionali, nel rispetto della disciplina sul conferimento

degli incarichi e sul rapporto del personale di qualifica dirigenziale prevista dalla normativa statale e regionale e dai contratti collettivi.

Il Direttore Generale può revocare l'incarico anticipatamente, con provvedimento motivato e nel rispetto della normativa statale e regionale e dei contratti collettivi.

Il Direttore Tecnico contribuisce al governo e alla gestione dell'A.R.I.F assumendo diretta responsabilità delle funzioni allo stesso assegnate, coadiuvando il Direttore Generale, con proposte e pareri non vincolanti.

Governa e sovrintende a tutte le attività tecniche, svolgendo attività operative, anche di progettazione, in relazione alle funzioni assegnate e correlate competenze.

Supporta la Direzione generale nella redazione del piano annuale delle attività e redige la proposta di piano operativo annuale e pluriennale.

Garantisce attraverso le sue articolazioni ed in collaborazione con i responsabili delle strutture periferiche il coordinamento delle attività.

Svolge ogni ulteriore attività non indicata nel presente atto, attinente alle materia di propria competenza che saranno stabilite dal Direttore Generale, anche mediante delega, con successivo provvedimento.

Art. 16

Articolazioni della Direzione Tecnica

La direzione tecnica è costituita al suo interno dalle seguenti strutture, affidate alla responsabilità di personale non dirigenziale di qualifica corrispondente o equiparata alla cat. D del CCNL Regioni ed Autonomie Locali e così denominate:

- b) Ufficio tecnico e di progettazione
- b) Ufficio attività irrigue
- c) Ufficio attività forestali

Art. 17

Ufficio tecnico e di Progettazione

Supporta il Direttore Tecnico nella realizzazione di progetti e programmi e per la predisposizione di indirizzi da impartire alle articolazioni della direzione e alle strutture periferiche.

Verifica lo stato di attuazione della progettazione e dei lavori di concerto con i responsabili delle articolazioni periferiche.

Supporta il Direttore tecnico nella redazione di pareri.

Si occupa delle problematiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 18

Ufficio attività irrigue

Coordina, in relazione alla progettazione e agli indirizzi impartiti dalla Direzione, le attività delle articolazioni periferiche che svolgono funzioni attinenti alla materia di competenza.

Svolge tutti i compiti di gestione ed operativi che saranno assegnati dal Direttore Generale di concerto con il Direttore Tecnico o da quest'ultimo nell'ambito delle proprie responsabilità.

Art. 19

Ufficio attività forestali

Coordina, in relazione alla progettazione e agli indirizzi impartiti dalla Direzione, le attività delle articolazioni periferiche che svolgono funzioni attinenti alla materia di competenza.

Svolge tutti i compiti di gestione ed operativi che saranno assegnati dal Direttore Generale di concerto con il Direttore Tecnico o da quest'ultimo nell'ambito delle proprie responsabilità.

Art. 20

Strutture periferiche

A livello periferico l'A.R.I.F. è costituita da articolazioni organizzate a livello provinciale o sub-provinciale.

Ogni articolazione periferica di livello superiore svolge, con propria responsabilità, compiti di gestione, coordinamento ed operativi, secondo gli indirizzi ed i progetti promananti dalla Direzione.

Le articolazioni periferiche godono di una, sia pur limitata, autonomia amministrativo-gestionale e tecnica garantita da personale con responsabilità di natura amministrativo-contabile e tecnica nelle differenti materie rientranti nella competenza dell'Agenzia.

Costituisce principio di indirizzo ai fini della successiva organizzazione degli assetti periferici quello secondo cui a livello provinciale o sub-provinciale, debba essere quantomeno previsto una Struttura competente per la gestione delle risorse umane, degli acquisti/forniture/lavori in economia con correlata funzione economica; una Struttura con responsabilità in ambito forestale, vivaistico ed AIB; una Struttura per le attività irrigue e correlate.

Rientrano nella competenza delle articolazioni territoriali, demandate ai responsabili e preposti, sempre nel rispetto delle direttive e della pianificazione stabilita dalla Direzione Generale:

- lo svolgimento delle attività tecnico-strumentali nei settori di competenza, inclusa l'attività AIB;
- l'attuazione dei piani e progetti, gestendo e coordinando il personale ivi preposto operante in ambito territoriale;
- la predisposizione di progetti di ambito locale, da sottoporre all'approvazione definitiva del Dirigente responsabile a livello Centrale ai fini della successiva attuazione, anche di concerto tra le differenti articolazioni territoriali;
- ogni attività di gestione, operativa e di manutenzione dei beni mobili ed immobili appartenenti all'Agenzia, non attratta alla competenza delle strutture centrali;
- l'istruttoria ed il rilascio delle concessioni inerenti il demanio (fida pascolo-raccolta legna etc.);
- ogni attività di monitoraggio, prevenzione, raccolta dati;
- la predisposizione di atti e la loro tenuta per quanto concerne le attività di competenza delle articolazioni periferiche;
- le attività di acquisto/fornitura/lavori, nonché le correlate attività economiche rientranti nella competenza delle strutture periferiche fissata dal regolamento di cui all'art. 5, comma 3 della L.R. n. 3/2010, ovvero da successivo atto del Direttore Generale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

Art. 21

Dotazione organica

La dotazione organica dell'A.R.I.F. è determinata dal Direttore Generale ed approvata dai competenti organi della Regione Puglia secondo quanto previsto dalla legge istitutiva.

Al Direttore Generale, supportato dalle competenti strutture dell'Agenzia, spetta la modifica periodica della pianta organica nel rispetto delle procedure, ove compatibili, previste dalla citata legge regionale ai fini della approvazione, da parte dei competenti Organi regionali, della dotazione organica iniziale.

Ai fini di tale determinazione è assicurata la verifica del fabbisogno e sono fatte salve le norme riguardanti la partecipazione delle OO.SS.

All'assegnazione del personale alle diverse strutture provvede il Direttore Generale, sentiti i responsabili delle Strutture interessate.

Art. 22

Copertura dei posti vacanti e Reclutamento del personale

Fatte salve le previsioni in materia di assegnazione di personale contenute nella legge istitutiva, alla copertura dei posti di pianta organica si provvede secondo le norme statali, regionali e della contrattazione collettiva vigenti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23

Formazione degli atti ed accesso

Il Direttore Generale ai fini di una omogenea adozione degli atti promanati dall'Agenzia in tutte le sue articolazioni provvede ad adottare apposita direttiva.

Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità di accesso agli atti nel rispetto della normativa statale e regionale in vigore, assicurando l'omogenea applicazione delle stesse in tutte le articolazioni dell'A.R.I.F.

Art. 24

Norme transitorie di adeguamento organizzativo e funzionale

Nella fase di prima attuazione del presente regolamento il Direttore Generale, al fine di adeguare l'organizzazione alle reali risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché al fine di perseguire comunque gli obiettivi programmatici stabiliti e le finalità dell'Agenzia, determina con proprio atto quali delle strutture previste devono e possono essere effettivamente attivate in aggiunta a quelle già operanti.

Art. 25

Norme Finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta approvazione da parte del Direttore Generale.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il Direttore Generale adotta gli atti applicativi ai fini della determinazione dell'organizzazione e delle competenze delle articolazioni periferiche.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento – le cui disposizioni non possono in alcun modo essere in contrasto con norme di legge o della contrattazione collettiva, che in caso di conflitto prevalgono sulle prime – si applicano le disposizioni delle legge istitutiva e quelle statali, regionali e della contrattazione collettiva vigenti in materia.

Entro due anni dall'approvazione del presente regolamento il Direttore Generale provvede alla sua revisione. In ogni caso, spetta al Direttore Generale assicurare la revisione e l'aggiornamento del presente atto con cadenza periodica in considerazione dell'eventuale intervenuto mutamento di norme statali e regionali con le quali il presente regolamento risulti contrastare.

REGIONE  PUGLIA

Agenzia Regionale per le attività Irrigüe e Forestali

A.R.I.F.

**REGOLAMENTO
DI FUNZIONAMENTO
E CONTABILITÀ**

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E CONTABILITÀ

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - INTRODUZIONE
- ART. 2 - AUTONOMIA CONTABILE
- ART. 3 - RAPPRESENTANZA
- ART. 4 - SEDE E STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
- ART. 5 - ORGANI
- ART. 6 - DIRETTORE GENERALE
- ART. 7 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

TITOLO II - APPROVVIGIONAMENTI

- ART. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 9 - DECENTRAMENTO DEGLI ACQUISTI E DIVISIONE DELLE COMPETENZE
- ART. 10 - PIANI DI APPROVVIGIONAMENTO
- ART. 11 - ORDINATIVI DI ACQUISTO E DI ESECUZIONE
- ART. 12 - CONTABILIZZAZIONE E CONTROLLO
- ART. 13 - VERIFICA E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE
- ART. 14 - PAGAMENTO DELLE FATTURE

TITOLO III - ATTIVITÀ CONTRATTUALE

- DISPOSIZIONI GENERALI -

- ART. 15 - OGGETTO
- ART. 16 - PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE
- ART. 17 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
- ART. 18 - DELIBERAZIONE A CONTRATTARE
- ART. 19 - CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
- ART. 20 - CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE
- ART. 21 - PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO

- STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI -

- ART. 22 - STIPULAZIONE DEI CONTRATTI
- ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI
- ART. 24 - GESTIONE DEL CONTRATTO

TITOLO IV - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

- NORME GENERALI -

- ART. 25 - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI
- ART. 26 - PROCEDIMENTO DI EVIDENZA PUBBLICA
- ART. 27 - INFORMAZIONE
- ART. 28 - INOLTRO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
- ART. 29 - VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 30 - L'OFFERTA E SUE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
- ART. 31 - SVOLGIMENTO DELLA FASE DI AMMISSIONE ALLA GARA
- ART. 32 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
- ART. 33 - REDAZIONE DEL VERBALE DI GARA
- ART. 34 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
- ART. 35 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

- GESTIONE IN ECONOMIA -

- ART. 36 - LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA
- ART. 37 - DEFINIZIONI
- ART. 38 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA
- ART. 39 - TIPOLOGIA E LIMITI DI VALORE DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA
- ART. 40 - MODALITÀ ESECUTIVE
- ART. 41 - AMMINISTRAZIONE DIRETTA
- ART. 42 - COTTIMO FIDUCIARIO
- ART. 43 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
- ART. 44 - MODALITÀ PER L'AFFIDAMENTO
- ART. 45 - AFFIDAMENTO DEFINITIVO
- ART. 46 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SOMMA URGENZA
- ART. 47 - ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
- ART. 48 - CONTABILIZZAZIONE
- ART. 49 - CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
- ART. 50 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
- ART. 51 - RINVIO

- ELENCO DEI FORNITORI -

- ART. 52 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI DI FIDUCIA
ART. 53 - AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO
ART. 54 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
ART. 55 - PUBBLICAZIONE
ART. 56 - TENUTA E CONSULTAZIONE DELL'ELENCO

- INCARICHI PROFESSIONALI -

- ART. 57 - ASSEGNAZIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI
ART. 58 - PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO
ART. 59 - NATURA DELL'INCARICO PROFESSIONALE
ART. 60 - MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE: AVVISO DI SELEZIONE
ART. 61 - MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE: PROCEDURA COMPARATIVA
ART. 62 - CONFERIMENTO DI INCARICHI IN VIA DIRETTA
ART. 63 - PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INCARICHI AFFIDATI

TITOLO V - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO**- NORME GENERALI. BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E PLURIENNALE -**

- ART. 64 - AUTONOMIA CONTABILE
ART. 65 - SISTEMA CONTABILE
ART. 66 - ORDINAMENTO CONTABILE
ART. 67 - COMPITI DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 68 - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
ART. 69 - GESTIONE PROVVISORIA ED ESERCIZIO PROVVISORIO
ART. 70 - ANNO FINANZIARIO
ART. 71 - PRINCIPI DEL BILANCIO
ART. 72 - STRUTTURA DI BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
ART. 73 - EQUILIBRI E FLESSIBILITÀ DEL BILANCIO
ART. 74 - ASSESTAMENTO, VARIAZIONI E STORNI
ART. 75 - CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
ART. 76 - CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA
ART. 77 - BILANCIO PLURIENNALE

- ENTRATE -

- ART. 78 - FASI DELL'ENTRATA
ART. 79 - ACCERTAMENTO
ART. 80 - RISCOSSIONE E VERSAMENTO
ART. 81 - MUTUI E PRESTITI
ART. 82 - COMPITI DEI SOGGETTI PREPOSTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE

- SPESA -

- ART. 83 - FASI DELLA SPESA
ART. 84 - IMPEGNI DI SPESA
ART. 85 - SOGGETTI PREPOSTI ALL'ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
ART. 86 - PROCEDIMENTO PER L'ASSUNZIONE DI IMPEGNI
ART. 87 - LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO
ART. 88 - LIMITE DI INDEBITAMENTO
ART. 89 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
ART. 90 - ORDINAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE
ART. 91 - ESTINZIONE DEI TITOLI DI SPESA
ART. 92 - TITOLI DI SPESA INESEGUIBILI

- CASSA ECONOMALE -

- ART. 93 - ISTITUZIONE DELLE CASSE ECONOMICHE
ART. 94 - DEFINIZIONE DELLE SPESE ECONOMICHE
ART. 95 - OBBLIGHI DELL'ECONOMO
ART. 96 - RISCOSSIONI DI PROVENTI E INTROITI DI SOMME
ART. 97 - FONDO CASSA E RELATIVA GESTIONE
ART. 98 - RENDICONTO E REINTEGRO
ART. 99 - CONTROLLO
ART. 100 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE ANTICIPAZIONI

- SERVIZIO DI TESORERIA -

- ART. 101 - DISCIPLINA
ART. 102 - INFORMAZIONI FORNITE DALL'ISTITUTO INCARICATO
ART. 103 - VERIFICHE DELL'UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA IN MATERIA DI SERVIZIO DI CASSA
ART. 104 - ANTICIPAZIONI DI CASSA
ART. 105 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE POSTALE

- RESIDUI -

ART. 106 - RESIDUI ATTIVI E RESIDUI PASSIVI

- RENDICONTO GENERALE DELL'AGENZIA -

ART. 107 - DEFINIZIONE E CONTENUTI

ART. 108 - CONTO DEL BILANCIO

ART. 109 - CONTO DEL PATRIMONIO

ART. 110 - CONTO ECONOMICO

- SISTEMI CONTABILI -

ART. 111 - SISTEMA DI CONTABILITÀ GENERALE

ART. 112 - SISTEMA DI CONTABILITÀ FINANZIARIA

ART. 113 - SISTEMA DI CONTABILITÀ PATRIMONIALE

ART. 114 - SISTEMA DI RILEVAZIONE ECONOMICA

- CONTROLLO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E DI GESTIONE -

ART. 115 - PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE

ART. 116 - OGGETTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 117 - CARATTERISTICHE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 118 - RESPONSABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DEI RISULTATI

ART. 119 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONTROLLO

ART. 120 - ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE DELL'AGENZIA E DATI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 121 - IL PROCESSO DI CONTROLLO

ART. 122 - CONTROLLO DEI RISULTATI

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 123 - FORMAZIONE DEGLI ATTI ED ACCESSO

ART. 124 - NORMA TRANSITORIA

ART. 125 - RINVIO ALLA NORMATIVA REGIONALE, STATALE COMUNITARIA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E CONTABILITÀ

L'Agazia regionale per le attività irrigue e forestali della Puglia, di seguito denominata ARIF, è Ente Strumentale della Regione Puglia, istituito e disciplinato con Legge Regionale 25 febbraio 2010 n. 3, di seguito denominata "legge istitutiva".

L'ARIF opera quale Ente tecnico-operativo preposto all'attuazione degli interventi oggetto della legge istitutiva, attraverso attività e servizi a connotazione non economica finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo.

L'ARIF ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di proprio personale e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica e gestionale.

L'ARIF con il presente Regolamento di organizzazione, disciplina:

- a) le norme di funzionamento interno;
- b) le norme di contabilità.

L'ARIF, mediante il presente Regolamento, persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, sia nello svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dalla legge istitutiva dell'Agazia, sia nelle attività a questa demandate dalla Giunta regionale.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - INTRODUZIONE

1. Il presente Regolamento trae origine dalla L. R. 25 febbraio 2010 n. 3 recante "Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali", costitutiva della "Agazia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali".

2. In applicazione dell'art. 5 c. 3 della L. R. 25 febbraio 2010 n. 3, subordinatamente alle norme regolamentari dell'A.R.I.F. approvate dalla Giunta Regionale, il Direttore Generale emana il presente Regolamento.

3. Con il presente Regolamento l'ARIF applica i principi contabili stabiliti dalla L. R. 16 novembre 2001 n. 28 e successive modifiche e, per quanto compatibili e coerenti, i principi contabili.

4. Il presente Regolamento costituisce un insieme organico di regole e procedure che consentono l'analisi, la rappresentazione e il controllo dei fatti amministrativi e gestionali in termini finanziari, patrimoniali ed economici. Inoltre, il presente Regolamento introduce metodologie e principi di controllo economico interno della gestione, finalizzati al miglioramento dell'organizzazione dell'Agenzia ed atti a garantire il buon andamento e la trasparenza delle attività di competenza.

ART. 2 - AUTONOMIA CONTABILE

1. L'Agenzia dispone di un bilancio autonomo secondo le disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento.

2. L'Agenzia, a mezzo del Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore Tecnico e dal Direttore Amministrativo, provvede alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Agenzia ed alla corretta gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e del personale, nell'ambito dell'autonomia di cui al comma 1 del presente articolo e sulla base degli indirizzi della programmazione regionale.

ART. 3 - RAPPRESENTANZA

1. Negli atti inerenti la gestione amministrativa e finanziaria disciplinati dal presente Regolamento, nella stipulazione di contratti e convenzioni, nonché nei giudizi che eventualmente ne derivino e nelle intestazioni dei beni mobili in pubblici registri, l'Agenzia è rappresentata dal Direttore Generale o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Tecnico.

ART. 4 – SEDE E STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

1. L'Agenzia ha una struttura organizzativa centrale con valenza regionale che ha sede in Bari. La sede centrale e' anche sede legale dell'Agenzia.
2. L'Agenzia si articola in strutture periferiche su base interprovinciale, provinciale e locale, di seguito denominate brevemente strutture periferiche, che costituiscono la struttura organizzativa dell'Agenzia nel territorio regionale.
3. La struttura organizzativa centrale dell'Agenzia si articola come segue:
 - Direzione Generale;
 - Direzione Tecnica;
 - Direzione Amministrativa.
4. Le articolazioni funzionali di ciascuna Direzione sono descritte nell'atto di dotazione organica.
5. La Sede centrale e le Strutture Periferiche sono dotati dei contrassegni di riconoscimento dell'Agenzia. Tali contrassegni devono essere esposti all'esterno delle sedi operative, nonché sui mezzi mobili.

ART. 5 – ORGANI

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge istitutiva sono organi dell'Agenzia:
 - a) il Direttore generale;
 - b) il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 6 – DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale, nominato con deliberazione della Giunta Regionale, provvede alla realizzazione dei compiti di cui alla Legge Regionale del 25 febbraio 2010 n. 3, ed in particolare egli:
 - a) adotta il regolamento di cui all'articolo 5, comma 3 L.R. 3/2010;
 - b) adotta la dotazione organica definitiva e, all'esito del procedimento di cui all'articolo 5, comma 4, approva l'atto generale di organizzazione;

- c) stabilisce il programma annuale delle attività;
- d) predispose il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- e) provvede alla gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, del patrimonio e del personale;
- f) verifica e assicura i livelli ottimali nella qualità delle attività svolte;
- g) redige la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare al Presidente della Giunta regionale e ai direttori di area competenti;
- h) stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli altri atti obbligatori o necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti demandati all'Agenzia;
- i) cura le relazioni sindacali.

2. Nei casi di assenza o di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore tecnico, su delega del Direttore Generale. In caso di mancanza di delega, svolge le funzioni di sostituto il più anziano tra i due.

ART. 7 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della Giunta regionale, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Nella seduta di insediamento il Collegio elegge, al proprio interno, il Presidente.

2. Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Agenzia e trasmette alla Giunta regionale una relazione trimestrale sull'attività svolta. Il Collegio redige, inoltre, una relazione sul bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo.

3. Il Collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. I revisori dei conti, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, ne riferiscono immediatamente al Presidente della Giunta regionale.

5. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta, fatta salva la previsione di cui all'art. 6 c. 2 L.R. 3/2010.

TITOLO II – APPROVVIGIONAMENTI

ART. 8 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività contrattuali e di amministrazione del patrimonio sono disciplinate dalle direttive comunitarie e dalle normative regionali e statali vigenti.

ART. 9 – DECENTRAMENTO DEGLI ACQUISTI E DIVISIONE DELLE COMPETENZE

1. La gestione dei contratti di acquisto di beni e servizi è affidata dall'Ufficio Patrimonio e Affari Generali, nei limiti e nelle forme previsti dal presente Regolamento.

2. Le Strutture Periferiche possono provvedere alla contrattazione diretta, finalizzata all'acquisto beni e servizi, nel rispetto del presente regolamento.

ART. 10 – PIANI DI APPROVVIGIONAMENTO

1. Ai fabbisogni aventi carattere di continuità o ricorrenti si provvede, di norma, mediante piani di approvvigionamento, basati sulle progettazioni effettuate da ciascuna sede periferica provinciale.

2. Le richieste di fornitura per gli Uffici provinciali, redatte su appositi moduli sui quali sono indicati i materiali occorrenti, debbono essere fatte pervenire all'addetto competente tempestivamente.

3. L'addetto competente verifica la compatibilità della fornitura in rapporto alle esigenze dell'Ufficio provinciale.
4. Dopo il favorevole esito di tale verifica l'addetto competente autorizza, con apposita annotazione apposta e firmata sulla richiesta, la fornitura.
5. Le forniture ordinarie devono essere programmate distribuendole gradualmente nel corso dell'anno, per quantitativi rigorosamente corrispondenti ai fabbisogni.

ART. 11 - ORDINATIVI DI ACQUISTO E DI ESECUZIONE

1. Le forniture e le prestazioni sono disposte mediante appositi ordinativi redatti su moduli meccanizzati, contenenti:
 - la quantità e la qualità dei beni o servizi cui si riferiscono;
 - il prezzo ed i termini di pagamento;
 - il rispetto dei limiti fissati dalla programmazione,
 - il Centro di Costo, ai fini della contabilità analitica.
2. Sull'ordinativo viene precisato se la fornitura o prestazione deve essere eseguita presso la Sede Centrale o presso la Struttura Periferica.

ART. 12 - CONTABILIZZAZIONE E CONTROLLO

1. Per ciascuna fornitura o prestazione viene istituita nella contabilità degli acquisti apposita posizione, nella quale sono registrati gli estremi dell'ordinativo.
2. Ogni fornitura o prestazione continuativa viene rilevata dall'Ufficio Patrimonio e Affari Generali o dalla Struttura Periferica, secondo la competenza, mediante registrazione delle parziali e progressive consegne ed esecuzioni, verificando il rispetto dei tempi stabiliti contrattualmente.
3. L'Ufficio Patrimonio e Affari Generali o le Strutture Periferiche attestano, con annotazione firmata in calce all'ordinativo, la regolare esecuzione della fornitura di beni di consumo o prestazione, in rapporto

alla quantità e qualità dei beni e servizi forniti ed alla loro corrispondenza alle caratteristiche convenute.

4. Al termine della verifica, l'ordinativo, unitamente all'eventuale documento di trasporto, è archiviato presso la struttura che ha ricevuto la fornitura o la prestazione.

5. Per le forniture di particolare importanza o di speciale carattere tecnico e merceologico, ancorché non rappresentanti beni durevoli, l'Ufficio Patrimonio e Affari Generali può disporre il collaudo.

6. Nel caso che siano riscontrate irregolarità, difetti qualitativi o differenze quantitative, esse vengono immediatamente contestate per iscritto al fornitore. Ove la contestazione avvenga da parte di Struttura Periferica ed il fornitore non provveda a sanare la sua posizione, mediante emissione di nota di credito o sostituzione dei beni consegnati, questa ne rimette copia all'Ufficio Patrimonio e Affari Generali, affinché valuti le necessarie azioni da intraprendere.

ART. 13 - VERIFICA E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

1. Le ditte fornitrici debbono trasmettere le fatture all'Ufficio Ragioneria facendo riferimento all'ordinativo, e all'eventuale documento di trasporto.

2. La fattura, debitamente protocollata, è trasmessa all'Ufficio Ragioneria per la relativa registrazione. L'Ufficio di Ragioneria attribuisce il numero di protocollo IVA ed effettua i controlli di legge.

3. Per ogni copia di fattura ricevuta, l'Ufficio Patrimonio e Attività Negoziali o la Struttura Periferica provvedono, in caso di riscontro positivo della fornitura, all'apposizione del timbro di avvenuta verifica sostanziale.

La verifica sostanziale consiste nel controllo della corrispondenza tra quanto riportato in fattura e quanto riportato nel contratto, nell'ordinativo e nel documento di trasporto, con riferimento alle quantità, alle descrizioni, ai prezzi ed ai corrispettivi pagati. In caso di prestazione di servizio la verifica sostanziale consiste nel controllo della

corrispondenza tra quanto fatturato e la prestazione fornita (dimostrata attraverso i documenti riepilogativi delle ore lavorate, i documenti o le altre opere prodotte).

ART. 14 – PAGAMENTO DELLE FATTURE

1. L'Ufficio Ragioneria, con periodicità non superiore a 15 giorni e comunque quando ne faccia richiesta il Direttore Amministrativo, fa gli opportuni controlli e provvede ad emettere mandato di pagamento per ciascuna spesa.

TITOLO III – ATTIVITÀ CONTRATTUALE

- DISPOSIZIONI GENERALI -

ART. 15 - OGGETTO

1. L'attività contrattuale dell'Agenzia, oltre che dalle norme del presente Capo, è disciplinata, nei casi e nei limiti di valore prestabiliti, dalle norme dell'Unione europea e da quelle nazionali e regionali vigenti in materia.

2. Agli appalti di lavori, servizi e forniture si applica integralmente il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la normativa regionale pro tempore vigente.

ART. 16 – PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. L'Agenzia procede alla programmazione dell'attività contrattuale secondo le norme vigenti;

il provvedimento di programmazione indica:

- a) le motivazioni dei singoli interventi contrattuali;
- b) l'oggetto e la durata dei contratti;
- c) l'importo posto a disposizione di ogni singolo contratto.

ART. 17 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni Intervento che preveda la stipulazione di un contratto, è individuato un Responsabile Unico del Procedimento, al quale è assegnata la responsabilità dell'istruttoria delle procedure per l'affidamento e l'esecuzione delle prestazioni; il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento è indicato nei bandi di gara, negli avvisi ovvero negli inviti.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento, oltre a svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla vigente normativa, provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario e coordinato, in relazione ai tempi ed ai costi preventivati, alla qualità richiesta, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato fra il personale dell'Agenzia e deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato.

ART. 18 - DELIBERAZIONE A CONTRATTARE

1. Presupposto essenziale per addivenire alla conclusione di ciascun contratto è la deliberazione a contrattare; i cui elementi essenziali sono le modalità di scelta del contraente utilizzate, le clausole contrattuali di maggiore importanza e la forma con cui verrà stipulato il successivo contratto.
2. La deliberazione a contrattare è adottata dal Direttore Generale e determina:
 - a) l'importo presunto del contratto;
 - b) l'oggetto del contratto;
 - c) le clausole essenziali;
 - d) l'addetto responsabile del procedimento contrattuale;
 - e) la procedura ed i criteri per la scelta del contraente.

3. Con la deliberazione a contrattare si approvano anche gli eventuali atti di gara necessari alla selezione del contraente.

4. Il Direttore Generale può delegare l'adozione della deliberazione a contrattare, per alcune o tutte le categorie di beni e servizi, al Direttore Amministrativo o al Direttore Tecnico.

ART. 19 - CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

1. I contratti debbono avere termini e durata certi e non sono suscettibili di rinnovo tacito. E' escluso il pagamento di interessi e provvigioni a favore di fornitori e imprenditori sulle somme da loro anticipate per la esecuzione del contratto, salvo diversa pattuizione preventiva.

2. Il subappalto e la cessione del contratto sono ammesse nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

ART. 20 - CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

1. L'esecuzione di opere pubbliche è soggetta all'esatta osservanza di tutte le prescrizioni previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali pro tempore vigenti in materia.

ART. 21 - PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO

1. L'indizione delle procedure di appalto avviene mediante provvedimento del Direttore Amministrativo, da cui risulta:

- a) il richiamo alla programmazione dell'intervento di cui all'articolo 46 che precede;
- b) le modalità di scelta del contraente (sistema di affidamento e criteri di aggiudicazione) e le ragioni che ne sono alla base;
- c) il nominativo del responsabile unico del procedimento.

- STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI -*ART. 22 – STIPULAZIONE DEI CONTRATTI*

1. Alla stipulazione dei contratti provvede il Direttore Generale o un suo delegato.
2. I contratti sono stipulati in forma scritta, mediante atto pubblico notarile o scrittura privata, sottoscrizione per accettazione dell'atto di affidamento o dell'ordine diretto o scambio di corrispondenza commerciale effettuata anche tramite fax o posta elettronica certificata.
3. L'Ufficio Patrimonio e Attività Negoziali cura la tenuta del registro dei contratti stipulati.
4. La rappresentanza esterna dell'Agenzia ai fini della stipula dei contratti nei quali essa è parte, spetta, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, al Direttore generale o un suo delegato.

ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese contrattuali, legali e fiscali, sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge o il Capitolato o, mancando ogni prescrizione, gli usi locali non dispongano diversamente.

ART. 24 – GESTIONE DEL CONTRATTO

1. Una volta stipulato il contratto, l'originale con il relativo verbale di aggiudicazione e relazione di negoziazione, sono depositati presso l'Ufficio Patrimonio e Attività Negoziali, che ne cura gli adempimenti tributari connessi all'attività contrattuale dell'Agenzia e provvede a trasmetterne copia all'Ufficio Ragioneria.
2. L'ufficio che ha dato il via all'attività propositiva del contratto vigila sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni, provvedendo a che non si verifichino inadempimenti, ritardi ed altre situazioni pregiudizievoli per l'Agenzia.

TITOLO IV – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

– NORME GENERALI –

ART. 25 – PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

1. L'Amministrazione aggiudica gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture mediante:

- a) "procedure aperte", intese come le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
- b) "procedure ristrette", intese come le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti;
- c) "procedure negoziate", intese come le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto, tra le quali è compreso il cottimo fiduciario;
- d) altre procedure, comportanti particolari interazioni tra l'Amministrazione stessa ed i potenziali contraenti, definite dalla legislazione attuativa delle direttive comunitarie disciplinanti gli appalti.

2. Nella determinazione a contrarre con cui sono avviate le procedure di selezione vengono precisati i motivi della scelta di una specifica modalità di aggiudicazione o di individuazione dei contraenti.

ART. 26 – PROCEDIMENTO DI EVIDENZA PUBBLICA

1. La procedura di evidenza pubblica si articola nelle seguenti fasi:

- a) informazione;
- b) inoltro della domanda di partecipazione;
- c) verifica dei requisiti di partecipazione;
- d) presentazione dell'offerta;

- e) svolgimento della gara;
- f) aggiudicazione provvisoria;
- g) redazione verbale di gara;
- h) adempimenti preliminari all'aggiudicazione definitiva;
- i) aggiudicazione definitiva.

ART. 27 - INFORMAZIONE

1. L'informazione della volontà dell'Agenzia di avvalersi di terzi per l'affidamento di lavori, forniture e servizi avviene tramite pubblicazione di bandi o avvisi di gara, sull'albo dell'Agenzia, sul sito internet, Sul BURP o con altri mezzi (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o dell'Unione Europea, sui quotidiani a diffusione nazionale, etc.) nel rispetto delle disposizioni statali e regionali pro tempore vigenti. In essi sono contenute le regole che disciplinano l'ammissione dei concorrenti, le modalità di presentazione dell'offerta e di svolgimento della gara, che possono trovare esplicazione anche in uno specifico allegato, nonché l'indicazione del Responsabile Unico del procedimento.

ART. 28 - INOLTRO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. Avvenuta la pubblicazione del bando, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, i soggetti che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammessi a partecipare alla gara.

ART. 29 - VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Le istanze che, a seguito della verifica operata in sede di gara, risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando, sono da ammettere alla medesima.

ART. 30 – L’OFFERTA E SUE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

1. All’offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori. La presentazione dell’offerta costituisce proposta irrevocabile da parte dell’offerente sino alla conclusione della procedura di gara, mentre non vincola l’Agenzia. Non sono prese in considerazione offerte condizionate, generiche ovvero mancanti di taluni dei requisiti previsti nel bando di gara.

2. L’invio del plico, contenente l’offerta ed i documenti, avviene, di norma, a mezzo posta; è consentito peraltro l’utilizzo di altre forme di spedizione, così come espressamente indicate nel bando o nella lettera di invito.

3. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell’offerta deve essere chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato al fine di confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere qualsiasi manomissione del contenuto. Il plico deve recare la denominazione e l’indirizzo del soggetto che lo invia e la precisazione dell’oggetto e della data della gara alla quale intende partecipare. Sono fatte salve ulteriori modalità, nel caso in cui debba essere assicurato l’anonimato dei concorrenti.

4. La riapertura del termine per la presentazione delle offerte, così come la proroga del termine stesso, in casi eccezionali e nell’esclusivo interesse dell’Agenzia, è disposta da soggetto individuato nel bando di gara come Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 31 – SVOLGIMENTO DELLA FASE DI AMMISSIONE ALLA GARA

1. Nel giorno e nell’ora stabiliti nel bando, il Responsabile Unico del Procedimento alla presenza di due testimoni, in seduta aperta al pubblico, dichiara aperta la gara, cui possono partecipare esclusivamente le offerte pervenute entro il termine fissato nel bando di gara. Decorso tale termine non potranno essere presentate nuove offerte e quelle pervenute non potranno più essere ritirate, modificate

od integrate diventando così, impegnative per il proponente; nel caso di presentazione di più offerte da parte dello stesso concorrente, sarà presa in considerazione unicamente l'ultima pervenuta.

2. La gara è dichiarata deserta ove si verificano le condizioni previste nel bando o nella lettera di invito.

3. Dopo aver constatato la regolarità della pubblicazione del bando, il Responsabile Unico del Procedimento, dà notizia con comunicazione da affiggere all'albo della sede centrale o sul sito Internet delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, sono escluse dalla gara. I plichi relativi alle offerte escluse, chiusi e inalterati, vengono restituiti al soggetto interessato, dopo aver acquisito agli atti fotocopia dei prospetti esterni recanti la data di ricezione.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento, procede all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa ed effettua l'esame in ordine alla regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dell'esame, il Responsabile Unico del procedimento, dichiara l'ammissione delle relative offerte. Per i soggetti ammessi, la busta contenente l'offerta economica, mantenuta sigillata, viene affidata al Responsabile Unico del Procedimento.

5. Esaurita la fase di ammissione il Responsabile Unico del Procedimento, procede all'esperimento della gara secondo il criterio del prezzo più basso, ovvero con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 32 – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

1. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del migliore offerente. Del provvedimento di aggiudicazione provvisoria è data adeguata pubblicità.

2. L'aggiudicazione provvisoria è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario.

ART. 33 – REDAZIONE DEL VERBALE DI GARA

1. Il verbale, redatto ai sensi delle norme vigenti, è l'atto nel quale si formalizza la procedura seguita in sede di espletamento di gara e si dichiara l'esito della stessa. In esso sono descritte le operazioni che vengono compiute secondo il loro svolgimento cronologico.
2. Il verbale di gara indica, oltre a quanto prescritto dalle vigenti norme, gli ulteriori elementi essenziali:
 - a) la data, l'ora ed il luogo ove si svolge la gara;
 - b) gli estremi degli atti con i quali si autorizza la gara stessa;
 - c) le norme che regolano il particolare procedimento;
 - d) l'elenco dei soggetti partecipanti;
 - e) gli eventuali motivi di esclusione;
 - f) le ragioni della scelta dell'aggiudicatario in caso di gara ad offerta economicamente più vantaggiosa;
 - g) la semplice presa d'atto delle offerte presentate e la riserva di un loro successivo esame, nel caso ciò si renda necessario;
 - h) la graduatoria;
 - i) la specificazione che l'aggiudicazione è da intendersi provvisoria;
 - j) la rimessione delle offerte ai competenti uffici per la valutazione della anomalia;
 - k) le dovute sottoscrizioni.

ART. 34 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

1. Il Responsabile Unico del procedimento, cui sono trasmessi gli atti di gara, provvede, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di cui al relativo verbale, a richiedere, ove non verificata direttamente in sede di gara, all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria la comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente prescritti dal bando o dalla lettera di invito.

2. Nel caso in cui tali soggetti non forniscano tale prova o non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

3. Il Responsabile Unico del procedimento, ad avvenuta verifica positiva dei requisiti, comunica l'aggiudicazione provvisoria al Direttore del settore competente per gli adempimenti successivi.

ART. 35 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

1. Entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria il Direttore Generale o un suo delegato, competente provvede con propria determinazione all'aggiudicazione definitiva.

2. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. Essa diventa efficace dopo la verifica positiva da parte dei competenti uffici del possesso dei prescritti requisiti generali in capo all'aggiudicatario, ovvero, in caso negativo, al soggetto che segue nella graduatoria.

3. La determinazione di aggiudicazione definitiva deve contenere l'indicazione della ragione sociale dell'aggiudicatario, il codice fiscale o partita I.V.A., la sede legale e operativa, l'importo contrattuale derivante dalle condizioni di offerta, l'offerta tecnica integrante la documentazione di gara, la modifica del quadro economico eventualmente approvato, le garanzie che l'aggiudicatario è tenuto a prestare, la forma assunta dal successivo contratto.

4. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, entro il termine di 5 giorni, l'Agenzia comunica l'avvenuta aggiudicazione a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione. In

ogni caso del provvedimento di aggiudicazione definitiva è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sull'albo dell'Agenzia, sul sito internet, sul BURP o con altri mezzi (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o dell'Unione Europea, sui quotidiani a diffusione nazionale, etc.) nel rispetto delle disposizioni statali e regionali pro tempore vigenti.

- GESTIONE IN ECONOMIA -

ART. 36 - LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA

1. Nel rispetto della programmazione annuale delle attività e secondo quanto indicato nel presente Regolamento, possono essere effettuati lavori, forniture e servizi in economia.

ART. 37 - DEFINIZIONI

1. Fornitura: è definita fornitura o provvista l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso.
2. Fornitura in opera: è definita fornitura in opera o provvista in opera, l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso inclusa la posa in opera della merce fornita e quanto altro strettamente necessario al fine di dare il tutto funzionante o di pronto utilizzo purché il costo della sola fornitura sia superiore al 50% del costo totale in opera.
3. Servizio: è definito servizio la prestazione complessa che richiede un apparato organizzatorio caratterizzato generalmente dall'insieme dei mezzi e delle persone che espletano un'attività per lo più di interesse pubblico.
4. Lavoro: è definito lavoro l'attività svolta tramite una propria organizzazione che include acquisto di materiali, uso di automezzi e mezzi d'opera, attrezzi, strumenti, prestazione di manodopera e quanto altro necessario al fine di assemblare tutto ciò che necessita per la realizzazione di un'opera.

5. Manutenzione: è definita manutenzione tutto ciò che viene posto in essere al fine di conservare e mantenere in buono stato beni mobili ed immobili.

6. Manutenzione ordinaria: è definita manutenzione ordinaria tutto ciò che viene posto in essere al fine di riparare, rimuovere, sostituire, integrare e mantenere in efficienza beni mobili ed immobili di quanto esistente.

7. Manutenzione straordinaria: è definita manutenzione straordinaria tutto ciò che viene posto in essere per rinnovare, modificare e sostituire parti di beni mobili ed immobili anche strutturali, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico sanitari e tecnologici etc. purché non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

ART. 38 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

1. Ai lavori, servizi e forniture in economia si applica l'articolo 125 Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quanto specificamente stabilito dal presente regolamento.

2. Nessuna prestazione di beni, servizi e lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina degli acquisti in economia.

ART. 39 - TIPOLOGIA E LIMITI DI VALORE DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

1. In relazione alle specifiche esigenze e competenze dell'Agenzia, derivanti dall'esecuzione dei compiti istituzionali di cui L. 3/2010, l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, in conformità con quanto stabilito all'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, è ammessa per le tipologie di spesa elencate nell'allegato 'A' al presente regolamento.

2. Gli elenchi delle tipologie di spesa ammesse con acquisizione in economia di cui l'allegato "A" indicato al precedente comma può essere aggiornato, nel rispetto del presente regolamento, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, il quale ne dà informazione alla Giunta Regionale.
3. I limiti di valore indicati nel presente disciplinare si intendono al netto di IVA, salvo che non sia indicato diversamente.
4. Per le forniture/servizi a consumo, quali a titolo indicativo le utenze continuative di acqua, gas, energia elettrica, telefonia e tipologie analoghe, i riferimenti di importo sono da considerarsi in relazione all'anno solare – salvo periodo diverso se previsto per la specifica fornitura/servizio, eventualmente prendendo a stima il valore dell'anno precedente, se comparabile.
5. Nel caso di contratti di somministrazione l'importo è dato dal costo complessivo del contratto.

ART. 40 – MODALITÀ ESECUTIVE

1. I servizi, le forniture ed i lavori in economia possono essere eseguiti mediante:
 - a) amministrazione diretta;
 - b) cottimo fiduciario.

ART. 41 – AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Nel ricorso alla gestione in amministrazione diretta dei lavori il Responsabile Unico del Procedimento, predispone tutti gli atti necessari per l'acquisto di materiali ed il noleggio di mezzi e li segnala al Direttore Amministrativo per l'adozione degli atti conseguenti. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 (cinquantamila) euro (oneri fiscali esclusi).

ART. 42 – COTTIMO FIDUCIARIO

1. In regime di cottimo fiduciario, i lavori, le forniture ed i servizi sono affidati dal Responsabile Unico del Procedimento, a imprese incluse nell'Elenco dei fornitori di fiducia o, nel caso in cui quest'ultimo sia sprovvisto di imprese con caratteristiche tali da consentire l'esecuzione dei lavori, forniture o servizi, si attinge ad imprese di comprovata capacità.
2. Il cottimo fiduciario rappresenta una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
3. Gli affidamenti di valore pari o inferiore alla soglia comunitaria sono distinti nelle seguenti sotto-categorie:
 - a) per affidamenti inferiori a Euro 5.000 (oneri fiscali esclusi) è previsto l'affidamento diretto. Nel procedere agli affidamenti diretti saranno tenuti in considerazione l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, anche in ordine a specifiche esperienze nella specifica fornitura e servizio;
 - b) per affidamenti superiori a Euro 5.000 e fino a Euro 20.000 (oneri fiscali esclusi) il Responsabile Unico del Procedimento procede con un adeguato confronto di almeno un numero di soggetti non inferiore a 3, sempre che ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti;
 - c) gli affidamenti di importo pari o superiore a Euro 20.000 (oneri fiscali esclusi) e sino al limite della soglia di rilievo comunitario tempo per tempo vigente, avviene mediante nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base dell'elenco dei fornitori di fiducia ovvero nel caso in cui quest'ultimo sia sprovvisto di imprese con caratteristiche tali da consentire l'esecuzione dei lavori, forniture o servizi, si attinge ad imprese di comprovata capacità.

ART. 43 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Le lettere di invito a presentare offerta sono inviate mediante servizio postale raccomandato o posta elettronica certificata. Se l'invito è trasmesso con servizio postale raccomandato (e quindi richiede alcuni giorni per la ricezione da parte dei soggetti invitati), per consentire alle ditte concorrenti di avere un maggior tempo per la redazione dell'offerta e perseguire così una più ampia possibilità di partecipazione, l'Amministrazione può anticipare per fax o posta elettronica copia della lettera di invito trasmettendola a tutte le ditte invitate.

2. La presentazione dell'offerta per le procedure avviene in plico chiuso ed è consentita con le seguenti modalità:

- a mezzo di servizio postale raccomandato o a mezzo di corrieri ed agenzie di recapito private o consegnata a mano;
- attraverso posta elettronica certificata.

3. La lettera di invito a presentare offerta riporta:

- a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo presunto massimo, con esclusione dell'IVA;
- b. il termine per la presentazione delle offerte;
- c. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e. il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione;
- f. le clausole ritenute necessarie in relazione alla specifica acquisizione;
- g. la misura delle penali, determinata in conformità del D. Lgs. 163/2006;
- h. l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;

- i. l'indicazione dei termini di pagamento;
- j. i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti all'operatore economico e la richiesta di rendere apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in merito al possesso di tali requisiti;
- k. gli eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria;
- l. il nominativo del responsabile del procedimento e la data entro cui la prestazione deve essere eseguita e/o conclusa.

ART. 44 – MODALITÀ PER L’AFFIDAMENTO

1. Per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, interpellati i soggetti di comprovata capacità ed idoneità inclusi nell'Elenco dei fornitori di fiducia, si deve procedere a gara informale aggiudicata con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Senza gara informale si potrà richiedere il preventivo ad una determinata impresa o ad un fornitore nei seguenti casi:
 - a) somma urgenza;
 - b) per prestazioni destinate al rinnovo parziale di componenti e di impianti esistenti, qualora il cambiamento del fornitore obblighi l'Agenzia ad acquistare del materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o sproporzionate difficoltà tecniche di adattamento o di gestione;
 - c) quando si tratti di acquisto di macchine, strumenti ed oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
 - d) nei casi di utilizzo delle convenzioni Consip S.p.A.;
 - e) per imprevedibili esigenze di ordine pubblico e protezione civile.
3. La gara informale è indetta dal Responsabile Unico del Procedimento a mezzo di lettera di invito.

4. I preventivi di spesa per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia devono essere richiesti ad almeno cinque soggetti o imprese.

5. Per l'esecuzione dei lavori possono essere richiesti preventivi anche sulla base di progetti preliminari o definitivi.

6. Dello svolgimento della gara informale deve essere redatto apposito verbale.

7. La gara informale è presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento, il quale provvede all'aggiudicazione provvisoria ed all'espletamento delle necessarie formalità.

ART. 45 – AFFIDAMENTO DEFINITIVO

1. I controlli sui requisiti di ordine generale e di idoneità professionale sono svolti nei confronti del solo l'affidatario.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento procede alla verifica delle dichiarazioni dell'aggiudicatario, in conformità con quanto previsto all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 ed all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva ed assicurativa (DURC); a seguito di esito favorevole della verifica, il Responsabile Unico del Procedimento procede all'affidamento definitivo.

ART. 46 – PROVVEDIMENTI IN CASO DI SOMMA URGENZA

1. Per le forniture o prestazioni che hanno il carattere di somma urgenza e quando l'importo non supera Euro 5.000 (oneri fiscali esclusi) il Cassiere Economo è autorizzato a disporre direttamente, previo accertamento della disponibilità del Fondo Cassa, mediante trattativa privata diretta con il fornitore, individuato nell'Elenco dei fornitori di fiducia dell'Agenzia.

ART. 47 – ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. L'Agenzia provvede con proprio personale alla verifica della regolare esecuzione della fornitura e del collaudo.

2. Qualora, durante i lavori si verificasse l'esigenza di interventi diversi da quanto preventivato, necessari a risolvere aspetti di dettaglio ovvero finalizzati al miglioramento e completamento della prestazione, gli stessi, purché non comportino aumenti di spesa, sono disposti dal Responsabile Unico del Procedimento, che ne informa il Direttore Amministrativo.

3. Le varianti agli interventi affidati, comportanti maggior importo dell'ordinativo, potranno essere disposte, nel rispetto delle norme di legge vigenti, dal Direttore Amministrativo.

4. Nel caso di inadempimento per cause imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, il Direttore Amministrativo, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione, in tutto o in parte, del lavoro, della fornitura e del servizio a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio da parte dell'Agenzia dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento.

ART. 48 - CONTABILIZZAZIONE

1. Alla contabilizzazione delle spese relative ai lavori, alle forniture ed ai servizi provvede il Direttore dei Lavori o, in alternativa, altro personale incarico dell'Agenzia nelle seguenti modalità:

- a) se eseguiti in amministrazione diretta, in base a specifiche liste della manodopera, delle forniture e dei noli, e fatture di spesa. L'ammontare delle liste e delle fatture deve risultare in un rendiconto finale;
- b) per i lavori pubblici, se eseguiti in base a cottimi fiduciari, con registrazioni delle risultanze delle spese su appositi libretti di misura e registri di contabilità, provvedendosi all'emissione di stati di avanzamento intermedi e di uno stato finale dei lavori;
- c) per lavori di importo inferiore a Euro 20.000 (oneri fiscali esclusi), gli interventi possono essere contabilizzati con annotamento lavori

sottoscritto dall'impresa, nonché a mezzo di fatture liquidate a collaudo avvenuto, per le forniture, o ad avvenuta verifica dell'esecuzione, per i servizi.

ART. 49 – CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Entro il termine di tre mesi dalla ultimazione dei lavori o dalla esecuzione delle forniture, il Direttore dei Lavori o, in alternativa, altro personale incarico dell'Agenzia, redige il certificato di regolare esecuzione o fornitura.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento prende atto del certificato di regolare esecuzione e provvede alla sua approvazione disponendo, nel contempo, lo svincolo delle garanzie eventualmente prestate dall'esecutore.

ART. 50 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Le fatture e le note dei lavori, delle forniture e dei servizi non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dagli estremi dell'ordinativo, nonché dal visto di liquidazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
2. I pagamenti relativi alle spese in economia sono disposti nel termine pattuito nel contratto o nell'ordinativo, previa verifica della conformità della prestazione eseguita a quella pattuita, purché la fattura e ogni altro documento richiesto per legge pervengano in tempi utili per permettere il rispetto della scadenza di pagamento.
3. L'Agenzia procede alla liquidazione a seguito di apposita verifica del Documento di Regolarità Contributiva ed assicurativa (DURC). Nel caso in cui sia riscontrata un'irregolarità contributiva, l'amministrazione sospende il pagamento fino all'avvenuta regolarizzazione. Il DURC, oltre che per il pagamento di lavori, viene acquisito per i pagamenti correlati a forniture con posa in opera e a servizi che richiedono l'impiego di manodopera presso l'Agenzia.

ART. 51 – RINVIO

1. Per quanto riguarda la progettazione, la direzione dei lavori, la sorveglianza sui cantieri e i relativi adempimenti in materia di sicurezza, nonché le garanzie, la pubblicità ed il contenzioso, si rinvia alla normativa statale e regionale pro tempore vigente.

– ELENCO DEI FORNITORI –**ART. 52 – ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI DI FIDUCIA**

1. E' istituito l'Elenco dei fornitori di fiducia dell'Agenzia, distinto per categorie merceologiche e classi d'importo.
2. L'iscrizione all'Elenco avviene a seguito di istanza presentata da parte delle imprese interessate. L'iscrizione delle imprese nell'Elenco può avvenire anche d'ufficio, qualora l'Agenzia sulla base delle proprie conoscenze di mercato ritenga utile l'iscrizione al fine di ampliare la concorrenzialità.
3. L'Elenco é ripartito nelle seguenti categorie:
 - a) lavori;
 - b) forniture;
 - c) servizi;
 - d) settori merceologici particolari.
4. Non possono essere iscritte all'Elenco le imprese che si trovino in una situazione per la quale, in conformità alla normativa vigente, sia prevista l'esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento dei pubblici appalti, ovvero siano incorse in gravi ed accertate inadempienze contrattuali.

ART. 53 – AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

1. L'Agenzia provvede all'aggiornamento annuale dell'Elenco, al fine di consentire l'iscrizione di nuove ditte.

2. A tale scopo le ditte interessate debbono presentare richiesta d'iscrizione entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. Entro il 31 dicembre di ogni anno viene pubblicato l'elenco aggiornato.

ART. 54 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. La cancellazione dall'Elenco è disposta nei seguenti casi:

- a) cessazione attività;
- b) quando l'iscritto sia incorso in accertata e grave negligenza o malafede nella esecuzione di prestazioni in favore dell'Agenzia e risultante da atti amministrativi;
- c) quando siano in corso procedure di concordato o fallimentari;
- d) quando il fornitore abbia ripetutamente disertato le gare alle quali sia stato invitato;
- e) su domanda dell'interessato.

ART. 55 - PUBBLICAZIONE

1. I provvedimenti relativi alle iscrizioni all'Elenco, all'aggiornamento ed alle cancellazioni sono di competenza dell'Ufficio Patrimonio e Attività Negoziali e sono soggetti a pubblicazione nell'Albo della sede Centrale e/o sul BURP, nonché nel sito internet dell'Agenzia.

ART. 56 - TENUTA E CONSULTAZIONE DELL'ELENCO

1. L'Elenco è costituito da un Registro Generale.
2. L'Ufficio Patrimonio e Attività Negoziali, o le Strutture Provinciali Periferiche, per l'acquisizione di beni o la prestazione di servizi, devono procedere alla consultazione dell'Elenco per l'individuazione delle imprese da interpellare ai fini dell'affidamento.

- INCARICHI PROFESSIONALI -*ART. 57 - ASSEGNAZIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI*

1. L'Agenzia può avvalersi di professionisti esterni per consulenze, indagini, ricerche, pareri, rilevazioni e incarichi simili.
2. Il conferimento dell'incarico avviene con atto del Direttore Generale, dove sono specificati:
 - a) l'oggetto dell'incarico e la sua durata;
 - b) l'ammontare del compenso,
 - c) le modalità di pagamento.

ART. 58 - PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO

1. L'Agenzia, per esigenze cui non può fare fronte con personale in servizio, può conferire gli incarichi individuali di cui al presente regolamento, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno;
 - b) prestazione qualificata;
 - c) predeterminazione della durata, dell'oggetto e del compenso.
 - d) supporto specialistico alla attività ordinaria degli uffici.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione. Tale requisito è integrato dal possesso del titolo di laurea richiesto per l'esercizio della professione, nonché dal possesso di una adeguata professionalità nell'ambito dell'attività oggetto di affidamento.

ART. 59 - NATURA DELL'INCARICO PROFESSIONALE

1. L'incarico professionale ha valenza privatistica ed è disciplinato dall'art. 2222 c.c. e ss.
2. L'incarico in parola non comporta alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione.

3. Il professionista opera in autonomia utilizzando la diligenza e la professionalità propria della categoria di appartenenza, con obbligo di riservatezza e senza violare il segreto d'ufficio.
4. Il professionista può visionare atti e documenti necessari all'assolvimento del proprio incarico.

ART. 60 - MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE: AVVISO DI SELEZIONE

1. Per il conferimento degli incarichi professionali l'Agenda procede, nel rispetto dei presupposti, delle fattispecie e dei limiti in cui è consentita l'acquisizione di servizi in economia ai sensi degli artt. 38 e ss. del presente regolamento, all'indizione di un avviso pubblico per la raccolta delle candidature, al fine della predisposizione dell'elenco dei professionisti tra cui scegliere il soggetto cui affidare l'incarico in questione.
2. Gli avvisi pubblici devono indicare, in particolare:
 - a) le prestazioni professionali da realizzare;
 - b) i requisiti generali di ammissione, tra cui il titolo di studio e le eventuali esperienze professionali;
 - c) la documentazione da produrre;
 - d) le modalità di presentazione delle domande.
3. I titoli e i requisiti richiesti devono essere posseduti dai soggetti interessati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
4. L'avviso di selezione verrà pubblicato all'Albo della sede centrale e sul sito Internet dell'Agenda e sul BURP.
5. Successivamente alla scadenza dell'avviso pubblico, sulla base dei curricula raccolti, il Direttore Generale con propria determinazione prenderà atto dei curricula pervenuti e in tale sede verrà redatto l'elenco, in ordine alfabetico, dei soggetti risultati idonei in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
6. L'inclusione nell'elenco non attribuisce al soggetto interessato alcun diritto al conferimento di incarico.

ART. 61 - MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE: PROCEDURA COMPARATIVA

1. Il conferimento degli incarichi avrà luogo in seguito alla procedura comparativa tra il livello di professionalità richiesto per l'espletamento dell'attività e quello dimostrato dai curricula dei soggetti collocati nell'elenco di cui all'articolo precedente, nel rispetto del principio di rotazione ex art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

2. Il Direttore Generale richiedente dovrà tener conto della professionalità e dell'esperienza acquisite dagli interessati in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle funzioni connesse all'incarico da affidare.

3. Costituiranno, in particolare, oggetto di valutazione, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) grado di adeguatezza e pertinenza del titolo di studio in relazione all'incarico da conferire;
- b) grado di professionalità acquisita, ricavabile anche da precedenti esperienze lavorative in attività attinenti a quelle oggetto dell'incarico, presso di Enti Pubblici.

In caso di parità di punteggio in ordine ai requisiti di cui alle lettere a) e b), costituirà titolo di preferenza l'aver svolto pregressi incarichi per l'Ente e da quest'ultimo giudicati positivamente.

ART. 62 - CONFERIMENTO DI INCARICHI CON PROCEDURA NEGOZIATA O IN VIA DIRETTA

1. E' consentito il conferimento di incarichi per gli iscritti agli albi professionali, con procedura negoziata, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 57 del D.lgs. n. 163/2006 e S.M.I., e comunque in una delle seguenti ipotesi:

- a) qualora, in esito alla pubblicazione dell'avviso pubblico non sia stata presentata alcuna candidatura ovvero nessuna venga ritenuta idonea al caso di specie. L'atto di affidamento dovrà riportare una relazione

- sull'esito infruttuoso del predetto avviso pubblico (ovvero sull'inadeguatezza delle candidature);
- b) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili e non imputabili all'Agenzia, non è compatibile con la procedura selettiva di cui all'art. 60;
2. Il conferimento di incarichi professionali o di collaborazione che comportino un onere complessivo fino a Euro 20.000 (oneri fiscali esclusi) potrà avvenire in via diretta e la scelta del soggetto sarà effettuata sulla base della professionalità ed esperienza desumibile dal curriculum vitae, da valutarsi in relazione allo specifico incarico da affidare.

ART. 63 – PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INCARICHI AFFIDATI

1. L'Agenzia pubblica all'Albo della Sede Centrale e/o sul BURP, nonché sul sito internet dell'Agenzia gli incarichi affidati ai professionisti, con l'indicazione dei riferimenti identificativi del soggetto percettore, l'oggetto dell'incarico e l'ammontare del compenso.

TITOLO V – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

- NORME GENERALI BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E PLURIENNALE -

ART. 64 – AUTONOMIA CONTABILE

1. Le risorse assegnate all'Agenzia sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello per lo svolgimento delle finalità di cui alla legge regionale istitutiva.
2. L'Agenzia provvede altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri enti, pubblici e privati,

sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.

ART. 65 – SISTEMA CONTABILE

1. L'Agenzia provvede alla tenuta di un sistema di contabilità per il funzionamento istituzionale.
2. L'Agenzia per il proprio funzionamento istituzionale adotta una gestione finanziaria e patrimoniale secondo i principi della contabilità regionale.
3. Le scritture finanziarie devono consentire di rilevare la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte delle relative previsioni, nonché delle somme riscosse e pagate e quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
4. Le scritture patrimoniali devono consentire di rilevare il valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso della gestione, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

ART. 66 – ORDINAMENTO CONTABILE

1. L'Agenzia realizza la programmazione finanziaria attraverso atti coordinati che consentono la trasparenza delle decisioni, favoriscono la flessibilità del bilancio e la certezza dell'impiego delle risorse pubbliche. Costituiscono strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio:
 - a) il bilancio pluriennale di previsione;
 - b) il bilancio annuale di previsione;
 - c) rendiconto generale.

ART. 67 – COMPITI DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il controllo di regolarità amministrativo-contabile è affidato al Collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 7.
2. Il collegio dei revisori dei conti:

- a) effettua il riscontro della gestione amministrativo-contabile ai sensi dell'art. 2403 del codice civile;
 - b) vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia contabile;
 - c) effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa e sull'esistenza di valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e titoli in custodia;
 - d) esamina il bilancio di previsione, i provvedimenti di variazione ed il bilancio consuntivo ed esprime sugli stessi, con apposita relazione, il parere di propria competenza;
 - e) svolge ogni altra attività connessa o funzionale all'espletamento dei compiti sopra riportati.
3. L'attività dei revisori è documentata dalle relazioni e dai verbali che l'organo è tenuto a redigere in occasione di ogni riunione o attività di verifica.

ART. 68 – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno il Direttore adotta e trasmette alla Giunta Regionale il bilancio preventivo annuale per l'anno finanziario successivo accompagnato:
 - a) da una relazione illustrativa delle attività;
 - b) dalla relazione del collegio dei revisori;
 - c) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce.
2. Gli stanziamenti di competenza del bilancio annuale di previsione dell'Agenzia sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui il bilancio si riferisce.

ART. 69 – GESTIONE PROVVISORIA ED ESERCIZIO PROVVISORIO

1. Ove manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato dalla è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei

corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Agenzia.

2. L'esercizio provvisorio non può eccedere il periodo di quattro mesi e la spesa da sostenere a carico di ciascun capitolo è limitata per ogni mese, ove possibile, ad un dodicesimo delle corrispondenti somme risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ART. 70 – ANNO FINANZIARIO

1. La gestione delle entrate e delle spese dell'Agenzia si svolge in base al bilancio annuale di previsione inteso come strumento fondamentale delle decisioni di politica finanziaria.

2. Il bilancio è redatto in termini di competenza e in termini di cassa. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

ART. 71 – PRINCIPI DEL BILANCIO

1. Il bilancio dell'Agenzia è costruito sulla base dei principi dell'annualità, dell'integrità, dell'universalità, dell'unità, della pubblicità, della trasparenza, della veridicità, della prudenza e del pareggio finanziario.

ART. 72 – STRUTTURA DI BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

1. Il bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale.

2. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:
 - a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce;
 - b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
 - c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nel medesimo esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.
3. Tra le entrate di cui al comma 2, lettera b), è iscritto l'eventuale saldo finanziario positivo che si presume di accertare al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
4. L'eventuale saldo finanziario positivo è utilizzato per il finanziamento delle spese in conto capitale o in spese correnti non ripetitive.
5. Tra le entrate di cui al comma 2, lettera c), è iscritto l'ammontare del fondo di cassa che si presume esista all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
6. In apposito allegato al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.
7. L'Agenzia adotta misure organizzative idonee a consentire l'analisi e il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

ART. 73 – EQUILIBRI E FLESSIBILITÀ DEL BILANCIO

1. L'Ufficio Ragioneria provvede alla verifica, durante tutto il corso dell'esercizio, della sussistenza dei requisiti di equilibrio di bilancio

dandone comunicazione al Direttore Generale e al Direttore Amministrativo.

2. Qualora la situazione economico finanziaria dell'Agenzia lo richieda, ed in ogni caso almeno una volta entro il 30 settembre di ogni esercizio, il Direttore Amministrativo provvede alla verifica degli equilibri di bilancio e trasmette il relativo provvedimento di verifica al Collegio dei Revisori dei Conti affinché ne possa prendere atto.

3. Gli strumenti a garanzia della flessibilità del bilancio di previsione sono:

- a) il fondo di riserva spese obbligatorie e d'ordine;
- b) il fondo di riserva per le spese impreviste;
- c) il fondo di riserva di cassa,
- d) le variazioni,
- e) gli storni di bilancio,
- f) l'assestamento del bilancio.

4. I fondi di cui alle lettere a) e b) sono utilizzati per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa, il loro impiego avviene mediante storno e iscrizione degli importi necessari per competenza e cassa nelle rispettive unità previsionali di base e nei relativi capitoli di spesa mediante decreto del Direttore Generale da comunicare nei successivi cinque giorni al Collegio dei Revisori.

5. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa del bilancio aventi carattere obbligatorio o correlati. Il fondo di riserva spese impreviste è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di bilancio, quando ciò non costituisca un principio di spesa continuativa.

6. Il fondo di riserva di cassa è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di cassa, la sua quantificazione in sede di bilancio di previsione iniziale non deve superare un dodicesimo della complessiva autorizzazione a pagare disposta nel bilancio di previsione annuale, il suo utilizzo avviene mediante storno e iscrizione degli

importi necessari per sola cassa nei rispettivi capitoli di spesa con decreto del Direttore Amministrativo da comunicare nei successivi cinque giorni al Collegio dei Revisori.

7. Il Bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

ART. 74 – ASSESTAMENTO, VARIAZIONI E STORNI

1. Le variazioni e gli storni alle previsioni di bilancio, nel rispetto della classificazione economica, sono disposti con atto del Direttore Generale previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori.

2. Con l'assestamento di bilancio, da approvarsi con atto del Direttore, acquisito il parere del collegio dei revisori, entro il 30 settembre di ciascun anno, si provvede:

- a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso;
- b) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso;
- c) all'aggiornamento del saldo finanziario positivo o negativo risultante alla chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso;
- d) alle variazioni degli stanziamenti di cassa necessari a seguito della determinazione dei residui iniziali dell'anno in corso;
- e) all'eventuale applicazione del saldo positivo del risultato di amministrazione ovvero alla copertura del disavanzo di amministrazione così come definitivamente determinato alla chiusura dell'esercizio precedente ed alle variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa necessari in correlazione

all'applicazione del saldo positivo o del disavanzo di amministrazione;

- f) ad eventuali altre variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa ritenute opportune in relazione alle necessità ed esigenze della gestione amministrativa e finanziaria nonché del permanere degli equilibri di bilancio di cui al precedente comma 1.

ART. 75 – CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE

1. Nel bilancio dell'Agencia le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

- a) Titolo I: entrate derivanti da compartecipazione ai tributi statali o regionali;
- b) Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'U.E., dello Stato, della Regione e di altri soggetti;
- c) Titolo III: entrate extratributarie;
- d) Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
- e) Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
- f) Titolo VI: entrate per contabilità speciali.

ART. 76 – CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA

1. Nel bilancio dell'Agencia le spese sono ripartite per aree di intervento. Nell'ambito di ciascuna area di intervento le spese si ripartiscono in:

- a) funzioni-obiettivo;
- b) unità previsionali di base.

2. Le unità previsionali di base costituiscono unità fondamentali di classificazione delle spese e sono articolate in uno o più capitoli quali unità elementari di classificazione di apposito documento tecnico predisposto ai fini della gestione e della rendicontazione.

3. Le unità previsionali di base sono suddivise in:

- a) unità relative alla spesa corrente;

- b) unità relative alla spesa in conto capitale;
- c) unità per il rimborso di mutui e prestiti.

Le unità relative alla spesa corrente ed in conto capitale possono essere ulteriormente ripartite in sottovoci, in modo da evidenziare analiticamente la loro struttura.

4. In base al principio del coordinamento e del consolidamento dei conti pubblici, le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale. In allegato al bilancio annuale di previsione viene presentato un quadro da cui risultino:

- I. le sezioni in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale;
- II. la ripartizione in Titoli:
 - a) Titolo I: spese correnti;
 - b) Titolo II: spese in conto capitale;
 - c) Titolo III: spese per rimborso di mutui e prestiti;
 - d) Titolo IV: spese per contabilità speciali.

ART. 77 – BILANCIO PLURIENNALE

1. Il bilancio pluriennale viene adottato dal Direttore ed è trasmesso alla Giunta Regionale contestualmente al bilancio di previsione annuale, il suo arco temporale di riferimento è di tre anni finanziari.
2. Il bilancio pluriennale rappresenta, in termini di sola competenza, il quadro delle risorse che l'Agenzia prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato in base alla programmazione.
3. Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese derivanti dalla sottoscrizione di contratti i cui oneri gravano anche sugli esercizi successivi.
4. Il bilancio pluriennale è formato tenendo conto delle obbligazioni già assunte dall'Agenzia in esercizi precedenti i cui effetti abbiano una ricaduta nell'arco temporale a cui si riferisce il bilancio stesso.
5. L'approvazione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione alla gestione delle entrate e delle spese in esso comprese.

6. Le entrate e le spese del bilancio pluriennale sono classificate in base ai criteri adottati per il bilancio di previsione annuale.

- ENTRATE -

ART. 78 – FASI DELL'ENTRATA

1. L'acquisizione delle entrate previste nel bilancio annuale di previsione dell'Agenzia avviene attraverso un procedimento amministrativo che si estrinseca nelle fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

ART. 79 – ACCERTAMENTO

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, è:

- a) verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico;
- b) individuato il soggetto o i soggetti debitori;
- c) quantificata la somma da incassare;
- d) individuata la relativa scadenza.

2. Per le entrate provenienti da assegnazioni della Regione, l'accertamento è disposto sulla base dei provvedimenti di assegnazione dei fondi.

3. Per le entrate concernenti introiti propri non riscossi mediante ruolo, l'accertamento è disposto sulla base dell'accredito dei fondi da parte dei competenti uffici, ovvero della relativa comunicazione di accredito.

4. Per le entrate di natura patrimoniale, l'accertamento è disposto, di norma, sulla base delle deliberazioni o dei contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione in conto dell'esercizio di competenza.

5. Per le entrate concernenti partite di giro o poste compensative della spesa, l'accertamento consegue l'assunzione dell'impegno o

l'effettuazione del pagamento nel capitolo e nell'unità previsionale di base corrispondente della spesa.

6. In ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.

7. L'accertamento delle entrate relative ai mutui e ai prestiti è effettuato ad avvenuta concessione o sottoscrizione del relativo contratto.

ART. 80 – RISCOSSIONE E VERSAMENTO

1. La riscossione costituisce la successiva fase di gestione dell'entrata; le entrate sono rimosse dal Tesoriere o da altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'Agenzia.

2. Gli ordinativi di riscossione sono corredati di tutti gli elementi che ne consentono l'esecuzione da parte del Tesoriere e sono emessi separatamente per competenza e residui.

3. Il Tesoriere rilascia quietanza liberatoria per ciascuna riscossione effettuata, dandone immediata comunicazione all'Agenzia.

4. Il Tesoriere è tenuto ad accettare, anche senza autorizzazione dell'Agenzia, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causa del versamento e la riserva "salvo conferma di accettazione da parte dell'Agenzia". Di tali incassi il Tesoriere dà immediata comunicazione all'Agenzia, per il rilascio dei relativi ordini di riscossione.

5. Nessun titolo di credito verso l'Agenzia può essere ricevuto in conto di debiti verso la stessa. È fatto divieto di compensazione tra partite creditorie e debitorie dell'Agenzia nei confronti di enti locali e altri soggetti pubblici e privati.

6. Il versamento costituisce l'ultima fase di gestione dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme rimosse nelle casse dell'Agenzia.

7. Il versamento delle entrate dell'Agenzia deve essere eseguito esclusivamente nei termini stabiliti dalle convenzioni, dai contratti, dalle leggi statali e regionali e dalle altre disposizioni che regolano la materia.

ART. 81 - MUTUI E PRESTITI

1. La contrazione di mutui e prestiti da parte dell'Agenzia, ivi compresi i relativi contratti preliminari, è autorizzata con l'approvazione di bilancio o da successiva legge di variazione al bilancio di previsione, che fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura della spesa anche in riferimento al bilancio pluriennale.
2. Entro quindici giorni dalla definizione del mutuo, l'Agenzia è tenuta a darne notizia tramite pubblicazione nel sito, con tutti i termini e condizioni pattuiti.
3. Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte fra i residui attivi.
4. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e concorrono a determinare le risultanze finali della gestione.

ART. 82 - COMPITI DEI SOGGETTI PREPOSTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE

1. L'Ufficio Ragioneria cura che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate siano effettuati prontamente e integralmente.
2. E' tenuta, a cura dell'Ufficio Ragioneria, separata registrazione, con riferimento ai capitoli e alle unità previsionali di base di bilancio interessati, degli accertamenti e degli ordinativi di incasso e, per gli ordinativi, di quelli relativi a riscossioni in conto competenza e di quelli relativi a riscossioni in conto residui.

- SPESA -**ART. 83 – FASI DELLA SPESA**

1. Sono spese dell’Agenzia quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio della stessa a norma della legge istitutiva, regolamenti o altri atti amministrativi costituenti titolo valido di obbligazione verso terzi e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi di competenza dell’Agenzia.

2. Tutte le spese dell’Agenzia passano attraverso le seguenti fasi:

- a) impegno;
- b) liquidazione;
- c) ordinazione,
- d) pagamento.

Le fasi a) e b) possono essere simultanee.

ART. 84 – IMPEGNI DI SPESA

1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare al soggetto creditore, determinato o determinabile, in base alla legge, contratto od altro titolo, nonché costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito delle disponibilità finanziaria dei singoli capitoli di spesa.

2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito l'impegno sui relativi stanziamenti per le spese relative a indennità degli organi, dovute al trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per relativi oneri riflessi, per canoni di locazioni e per le imposte.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza sul bilancio in corso.

4. Con apposito atto è disposto l'impegno sul bilancio di competenza derivante dalle obbligazioni pluriennali assunte in esercizi precedenti.

5. Durante la gestione possono essere assunti impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti conseguenti per i quali, entro il termine dell'esercizio, non si sia perfezionata giuridicamente l'obbligazione di spesa verso terzi, decadono e le somme impegnate costituiscono economie di spesa concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione.

6. Per gli impegni di spesa riferiti a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente e i relativi atti conservano validità.

7. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:

- a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
- b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;
- c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
- d) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati;
- e) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.

Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.

ART. 85- SOGGETTI PREPOSTI ALL'ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

1. Gli impegni di spesa sono assunti con atto dai responsabili degli Uffici o da un delegato.

2. L'atto di impegno deve indicare:

- a) il creditore o i creditori con gli elementi idonei a identificarli;
- b) l'ammontare della somma dovuta;
- c) il capitolo di spesa sul quale la stessa è da imputare;
- d) il termine entro cui l'obbligazione si perfeziona giuridicamente.

3 L'obbligazione si intende perfezionata ai fini del presente comma con la conclusione, ai sensi dell'art. 1326 c.c., del contratto che ne determina l'ammontare, ovvero con l'entrata in vigore della norma che impone il pagamento e, per le obbligazioni unilaterali, con l'esecutività del provvedimento adottato.

4 L'Ufficio Ragioneria provvede alla cancellazione degli impegni per i quali non sia pervenuta comunicazione dell'avvenuto perfezionarsi dell'obbligazione entro e non oltre il 31 gennaio dell'esercizio successivo. I correlati provvedimenti di impegno decadono e le somme impegnate costituiscono economie di spesa, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione.

ART. 86- PROCEDIMENTO PER L'ASSUNZIONE DI IMPEGNI

1. I Responsabili degli Uffici o loro delegati provvedono all'adozione degli atti di impegno di spesa e sono responsabili in ordine:

- a) alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o ad esso allegata;
- b) alla corretta imputazione della spesa sui pertinenti capitoli di bilancio;
- c) alla corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria;

d) alla contestuale verifica dell'accertamento dell'entrata sui corrispondenti capitoli di entrata nel caso di utilizzo di risorse aventi destinazione vincolata.

2. L'impegno di spesa adottato corredato dei documenti giustificativi, è trasmesso all'Ufficio Conformità e Controllo che verifica la legittimità e congruità della spesa.

3. L'impegno diventa esecutivo con l'apposizione ad opera dell'Ufficio Conformità e Controllo del visto di regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria ed è trasmesso all'Ufficio Ragioneria per la registrazione contabile.

4. L'Ufficio Conformità e Controllo rimette l'atto di impegno ai Responsabili degli Uffici o loro delegati senza l'apposizione del visto di conformità, indicando le iniziative da assumere per la regolarizzazione, nei seguenti casi:

- a) quando si rileva l'insufficienza di disponibilità finanziaria a copertura della spesa;
- b) quando si rileva erronea imputazione della spesa;
- c) in caso di incompetenza dell'organo che ha assunto l'impegno.

ART. 87 - LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO

1. Con deliberazione del Direttore Generale, almeno una volta all'anno entro il 30 settembre, l'Agenzia riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- c) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui all'art. 84 del presente Regolamento, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa provvedersi attraverso tutte le entrate e le disponibilità, si può far ricorso a mutui solo se il debito riguarda spese in conto capitale. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

4. La Delibera di riconoscimento dei debiti fuori Bilancio va trasmessa alla Corte dei Conti.

ART. 88 – LIMITE DI INDEBITAMENTO

1. L'Agenzia può assumere mutui per il finanziamento di spese in conto capitale e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello delle aperture di credito stipulate, al netto di eventuali contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Per i primi due anni si fa riferimento ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

ART. 89 – LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

1. La liquidazione delle spese viene effettuata nei limiti all'ammontare dell'impegno assunto determinando la somma da pagare in base ai titoli e ai documenti che comprovano il diritto acquisito dal creditore.

2. La liquidazione della spesa è disposta nei limiti degli stanziamenti di cassa e con separata imputazione secondo che si tratti di pagamento in conto competenza o residui.

3. Alla liquidazione delle spese già impegnate con atto divenuto esecutivo provvede i responsabili dei relativi uffici.

4. La liquidazione è trasmessa all'Ufficio Ragioneria e, oltre a tutti gli elementi necessari per consentire l'emissione dell'ordinativo di pagamento e l'estinzione dello stesso, deve contenere:

- a) nel caso di acquisizione di beni e servizi, l'attestazione che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti;
- b) nel caso di altri tipi di spesa diversa da quella di cui al punto a., l'attestazione che si sono realizzate le condizioni stabilite.

5. Nel caso in cui si rilevino eventuali difformità dell'atto di liquidazione rispetto all'impegno, lo stesso viene restituito, con l'indicazione delle iniziative da assumere per la regolarizzazione, al responsabile dell'ufficio che ha curato il provvedimento.

6. L'atto di liquidazione deve in ogni caso indicare:

- a) il creditore o i creditori, con gli elementi idonei alla loro identificazione e in particolare il codice fiscale o la partita IVA;
- b) la somma dovuta;
- c) le modalità di pagamento;
- d) l'anno, il numero dell'impegno di spesa e gli estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo;

ART. 90 - ORDINAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE

1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita mediante il mandato di pagamento al Tesoriere dell'Agenzia, il quale provvede al pagamento delle spese.

2. I mandati di pagamento, che possono essere individuali o collettivi, corredati di tutti gli elementi che ne consentono l'esecuzione e sottoscritti dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato, sono emessi, separatamente per competenza e residui, nei limiti delle disponibilità dei corrispondenti stanziamenti di cassa autorizzati.

3. Al fine di garantire un maggior coordinamento e funzionalità dell'attività dell'Agenzia i mandati di pagamento possono essere visti anche dal Direttore.

4. Il Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. La Ragioneria entro trenta giorni emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

ART. 91 – ESTINZIONE DEI TITOLI DI SPESA

1. I titoli di spesa sono estinti dal Tesoriere nei limiti dei fondi stanziati per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo del bilancio di cassa mediante:

- a) rilascio di quietanza del creditore o dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi, presso la sede della Tesoreria;
- b) accredito in conto corrente postale o bancario intestato ai beneficiari;
- c) commutazione in assegno circolare non trasferibile, da spedire al richiedente a mezzo lettera raccomandata, oppure a mezzo vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del richiedente.

2. Per l'esecuzione dei pagamenti nelle forme di cui alle lettere b), c), del comma precedente occorre l'espressa richiesta dei creditori.

ART. 92 – TITOLI DI SPESA INESEGUIBILI

1. Qualora non si possa procedere all'esecuzione del titolo di spesa per irregolarità e/o errori negli atti sottoposti a verifica, l'Ufficio Ragioneria provvede, ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione agli uffici competenti. In ogni caso, esso indica agli uffici medesimi le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.

- CASSA ECONOMALE -*ART. 93 - ISTITUZIONE DELLE CASSE ECONOMALI*

1. Al fine di provvedere al pagamento di spese economali per la fornitura di beni e servizi necessari per il funzionamento dell'Agenzia è istituito l'Ufficio Economato che si articola in Casse Economali presso la Sede Centrale e nelle strutture periferiche.

ART. 94 - DEFINIZIONE DELLE SPESE ECONOMALI

1. Sono considerate spese minute di economato tutte le spese di modesta entità, indispensabili per l'impianto ed il funzionamento dell'Agenzia che presentano caratteri di immediatezza e urgenza per l'acquisizione del bene e della prestazione.

2. Le spese minute economali sono ammesse nel limite dell'importo di Euro 1.500,00, IVA compresa.

3. E' fatto divieto di suddividere i pagamenti allo scopo di eludere i limiti di spesa di cui alle disposizioni che precedono.

ART. 95 - OBBLIGHI DELL'ECONOMO

1. I Cassieri Economi sono sottoposti alla responsabilità contabile relativa al maneggio del denaro ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti.

2. I Cassieri Economi incaricati devono tenere apposito registro numerato, nel quale annotare, in ordine cronologico, la data, la causale della spesa, il percettore della somma ed altri dati di riferimento.

3. Il pagamento della spesa deve essere documentato, ove possibile, con fattura, ricevuta fiscale, o altra documentazione idonea.

ART. 96 - RISCOSSIONI DI PROVENTI E INTROITI DI SOMME

1. I Cassieri Economi sono autorizzati a riscuotere somme di denaro solo in casi eccezionali, in cui sia impossibile la riscossione tramite l'Istituto Bancario Incaricato del Servizio di Cassa o gli Uffici Postali.

2. Le somme introitate sono versate all'Istituto Incaricato, ovvero su apposito conto intestato all'Agenzia, il più presto possibile e, comunque, non oltre tre giorni dall'avvenuto incasso.
3. Per ogni somma riscossa va rilasciata relativa quietanza.

ART. 97 – FONDO CASSA E RELATIVA GESTIONE

1. All'inizio di ogni mese, con atto del Direttore Amministrativo, viene assegnato, mediante impegno sui pertinenti capitoli di spesa, un fondo di anticipazione al Cassiere centrale e ai cassieri periferici.
2. La Ragioneria, sulla base della richiesta di anticipazione formulata, necessaria a fronteggiare gli effettivi pagamenti da disporre nel mese, emette mandato sul pertinente capitolo di spesa delle partite di giro, di importo pari alla richiesta formulata e comunque nel limite di Euro 5.000,00, a favore del Cassiere centrale e ai cassieri periferici.
3. Solo in casi eccezionali e debitamente motivati può essere attribuita un somma superiore a quella indicata al comma precedente.

ART. 98 – RENDICONTO E REINTEGRO

1. Il Cassiere centrale ed i cassieri periferici, presentano, mensilmente ed entro il 10 del mese successivo, e, comunque, in tutti i casi di completo utilizzo del fondo cassa, i rendiconti delle somme erogate nel mese, corredate dai documenti giustificativi.
2. Il rendiconto è approvato con atto del Direttore Amministrativo.
3. A seguito dell'atto di approvazione del rendiconto, l'Ufficio Ragioneria provvede alle operazioni di imputazione delle spese sostenute.
4. Ove dal controllo effettuato emergano irregolarità, il Direttore Amministrativo assegna un termine per la regolarizzazione; scaduto tale termine, il Direttore Amministrativo informa il Direttore Generale che adotta provvedimenti sanzionatori ai sensi delle norme vigenti.

ART. 99 – CONTROLLO

1. Il Direttore Generale ed il Direttore Amministrativo o loro delegati ed i Revisori dei Conti possono eseguire, in qualunque momento, controlli sulla corretta tenuta delle Casse Economali.

ART. 100 – REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE ANTICIPAZIONI

1. L'Ufficio Ragioneria, sulla base dei rendiconti resi provvede, entro la chiusura dell'esercizio, a imputare le spese ai pertinenti capitoli di bilancio.

- SERVIZIO DI TESORERIA -**ART. 101 – DISCIPLINA**

1. Il Servizio di Tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riflettenti la gestione finanziaria dell'Agenzia, con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese ed agli adempimenti connessi, previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari o convenzionali.

2. Il servizio di tesoreria è affidato, con procedura a evidenza pubblica e sulla base di apposita convenzione, a un Istituto di credito autorizzato a svolgere detta attività in base alla vigente legislazione. L'A.R.I.F., valutandone i presupposti, si riserva di richiedere al Tesoriere della Regione Puglia, per il tramite della stessa Regione, di avvalersi del servizio alle medesime condizioni e norme.

3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'A.R.I.F. e viene gestito dall'Istituto Bancario Incaricato del Servizio di Cassa (d'ora in poi Istituto Incaricato) mediante un conto corrente di corrispondenza, che viene addebitato tramite ordinativi di pagamento e accreditato tramite ordinativi di incasso.

ART. 102 – INFORMAZIONI FORNITE DALL'ISTITUTO INCARICATO

1. L'Istituto Incaricato fornisce periodicamente all'Agenzia la situazione complessiva delle disponibilità liquide, attraverso i seguenti documenti:
 - a) il giornale di cassa che evidenzia tutte le entrate e le uscite;
 - b) l'elenco delle contabili bancarie di cui si richiede all'Ufficio Amministrazione l'emissione dell'ordine d'incasso o di pagamento corrispondente;
 - c) gli originali degli ordini di pagamento corrispondenti ai pagamenti eseguiti, corredati dalla documentazione giustificativa;
 - d) gli originali degli ordini di incasso corrispondenti alle riscossioni effettuate, corredati dalla documentazione giustificativa.
2. Le informazioni di cui ai commi precedenti possono essere fornite dall'Istituto Incaricato con metodologie e criteri informatici.

ART. 103 – VERIFICHE DELL'UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA IN MATERIA DI SERVIZIO DI CASSA

1. Sulla base della documentazione inviata dall'Istituto Incaricato, l'Ufficio Ragioneria provvede ad eseguire le seguenti operazioni:
 - a) provvede alla quadratura degli ordini di pagamento e degli ordini d'incasso emessi con quanto riportato sul giornale di cassa inviato dall'Istituto Incaricato;
 - b) riconcilia il saldo del conto Banche con quanto comunicato dall'Istituto Incaricato nel prospetto dei provvisori da regolarizzare.
2. A seguito del mutamento della persona del Direttore Generale, all'atto del passaggio di consegne, si provvede alla verifica straordinaria di cassa. La verifica è attuata alla presenza del Collegio dei Revisori.

ART. 104 – ANTICIPAZIONI DI CASSA

1. In caso di carenza di liquidità, l'Agenzia può ricorrere ad anticipazioni di cassa da parte dell'Istituto Incaricato, per assicurare il pagamento di spese correnti, obbligatorie ed indifferibili.

2. Il tesoriere, su richiesta del Direttore Generale, concede all'Agenzia anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio

ART. 105 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE POSTALE

1. L'Agenzia intrattiene con l'Amministrazione Postale un rapporto di conto corrente, sul quale confluiscono le entrate relative ai servizi erogati nell'ambito dello svolgimento delle attività dell'A.R.I.F.
2. Il prelevamento delle somme accreditate sul conto postale può avvenire solo tramite l'Istituto Bancario Incaricato del Servizio di Tesoreria.
3. Periodicamente l'Amministrazione Postale trasmette all'Ufficio Ragioneria l'estratto conto dei conti correnti postali intrattenuti dall'Agenzia, accompagnati dai bollettini di versamento delle somme.

- RESIDUI -

ART. 106 – RESIDUI ATTIVI E RESIDUI PASSIVI

1. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni.
2. La differenza tra le somme impegnate e quelle stanziare e quelle impegnate costituisce economia di bilancio. Costituiscono economie, altresì, le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase di ultima liquidazione.
3. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi.
4. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.
5. Annualmente è compilata alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e passivi distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

6. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione, salvo che il relativo costo non superi l'importo da recuperare

7. I residui passivi sono eliminati per accertata insussistenza del titolo giuridico dell'impegno di spesa assunto.

- RENDICONTO GENERALE DELL'AGENZIA -

ART. 107 – DEFINIZIONE E CONTENUTI

1. Il rendiconto generale dell'Agenzia dimostra i risultati finali della gestione finanziaria, patrimoniale ed economica svolta nell'anno finanziario.

2. Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio e il conto economico.

3. Entro il 10 maggio il Direttore Generale trasmette al Collegio dei Revisori il rendiconto generale per la redazione del relativo parere e della relazione accompagnatoria.

4. Il parere e la relazione di cui precedente comma sono trasmessi al Direttore Generale entro il 25 maggio, che entro il 30 maggio provvedere a trasmettere la documentazione completa alla Giunta Regionale, per l'approvazione.

5. Il rendiconto generale si completa con una relazione sulla gestione che contiene, con riferimento all'anno di rendiconto e all'esercizio precedente, i risultati relativi:

a) alle entrate e alle spese della gestione;

b) allo stato di attuazione degli interventi con l'indicazione delle risorse stanziare;

c) al quadro d'insieme dei pagamenti distinti per spese correnti e di investimento e per categorie di soggetti percettori pubblici e privati.

6. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al

fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

7. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione può avvenire per le seguenti fattispecie:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- c) per il finanziamento di spese correnti in sede di assestamento di Bilancio;
- d) per il finanziamento di spese di investimento;
- e) per il finanziamento di spese correnti non ripetitive.

ART. 108 – CONTO DEL BILANCIO

1. Nel conto del bilancio sono esposte le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura classificatoria adottata per il bilancio di previsione annuale, inoltre è accertato il risultato finanziario.

2. Per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo di entrata e di spesa, il conto del bilancio espone e dimostra:

- a) le entrate di competenza dell'anno, risultanti dalle previsioni definitive, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;
- b) le spese di competenza dell'anno, risultanti dalle previsioni definitive, impegnate, pagate e rimaste da pagare;
- c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
- d) il conto totale dei residui attivi e dei residui passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

3. Le riscossioni e i pagamenti sono indicati distintamente in conto competenza, in conto residui e nel totale.

ART. 109 – CONTO DEL PATRIMONIO

1. Il conto del patrimonio indica la consistenza iniziale, le variazioni intervenute, le poste rettificative e la consistenza finale relative a:

- a) attività e passività finanziarie;
- b) beni mobili e immobili;
- c) ogni altra attività e passività.

2. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni immobili dell'Agenzia alla data di chiusura dell'esercizio a cui il conto stesso si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni.

ART. 110 – CONTO ECONOMICO

1. Il Conto Economico evidenzia i componenti positivi e negativi relativi alla gestione, secondo criteri di competenza economica. Esso comprende gli accertamenti e gli impegni delle partite correnti, rettificati al fine di far partecipare al risultato della gestione solo quella parte di proventi e oneri di competenza.

2. Il risultato economico è determinato dalla differenza tra gli accertamenti e gli impegni del rendiconto finanziario, rettificati secondo i criteri della competenza economica.

- SISTEMI CONTABILI -

ART. 111 – SISTEMA DI CONTABILITÀ GENERALE

1. L'Agenzia adotta un sistema di scritture contabili rivolto alla completa ed esatta rilevazione degli aspetti finanziari, patrimoniali ed economici della gestione dell'Agenzia.

2. Il sistema di contabilità generale è costituito da:

- a) un sistema di contabilità finanziaria;
- b) un sistema di contabilità patrimoniale;
- c) un sistema di rilevazione economica.

3. Il sistema contabile si avvale di procedure informatiche.

ART. 112 – SISTEMA DI CONTABILITÀ FINANZIARIA

1. La contabilità finanziaria rileva i fenomeni di gestione che comportano, per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun

capitolo, operazioni finanziarie in termini di competenza e in termini di cassa con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione. Sono, pertanto, soggetti a registrazione nella contabilità finanziaria gli accertamenti delle entrate e gli impegni delle spese di competenza, nonché le riscossioni e i pagamenti sia in conto competenza sia in conto residui.

2. La chiusura delle scritture di contabilità finanziaria al termine dell'esercizio consente di determinare il risultato finale della gestione attraverso la formazione del conto del bilancio.

ART. 113 – SISTEMA DI CONTABILITÀ PATRIMONIALE

1. La contabilità patrimoniale rileva la consistenza dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, della Regione all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel patrimonio nel corso dell'anno, sia per effetto della gestione del bilancio sia per altre cause, l'incremento o decremento netto del patrimonio iniziale.

2. Le scritture della contabilità patrimoniale consistono nella tenuta degli inventari, di registri di consistenza dei beni, di partitari e di ogni altra scrittura utile ai fini della rilevazione degli aspetti patrimoniali della gestione e della valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio.

ART. 114 – SISTEMA DI RILEVAZIONE ECONOMICA

1. Le rilevazioni sul risultato economico vengono rielaborate partendo dai dati finanziari.

2. L'Agenzia valuterà l'adozione di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti.

3. In tal caso le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate anche ai fini della formazione degli strumenti di programmazione, del progetto di bilancio, del migliore impiego delle risorse, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di

bilancio, della valutazione tecnica dei costi e del sistema dei controlli interni.

- CONTROLLO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E DI GESTIONE -

ART. 115 – PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE

L'Agenda adegua il proprio sistema di controllo interno e di gestione ai seguenti principi generali.

- a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e controllo di regolarità contabile);
- b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
- c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti della programmazione e di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

ART. 116 – OGGETTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

1. Oggetto del controllo di gestione è l'attività dell'Agenda, che si articola nelle attività delle unità – di seguito indicate come unità di controllo – corrispondenti a servizi e/o unità organizzative, a progetti o a singoli programmi o attività svolte anche da più articolazioni organizzative, cui è richiesto il raggiungimento di obiettivi programmati.

ART. 117 – CARATTERISTICHE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il sistema del controllo di gestione considera l'intera attività dell'ente e coinvolge tutte le articolazioni organizzative responsabili di obiettivi e/o di obiettivi operativi.

ART. 118 – RESPONSABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DEI RISULTATI

1. Sono principi del sistema del controllo di gestione quelli della responsabilità, della controllabilità dei risultati.

2. Tali principi si traducono:

- a) nell'assegnare gli obiettivi gestionali ed eventualmente gli obiettivi operativi ai responsabili delle struttura organizzative (incaricati di posizioni organizzative e alte specializzazioni, responsabili di unità organizzative o di progetto),
- b) nell'individuare, all'atto di assegnazione degli obiettivi, i criteri di valutazione, che rendano misurabile il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo,
- c) nel valutare la gestione intesa come capacità di raggiungere i fini fissati dai documenti programmatici e le scelte espresse dal bilancio in rapporto alle risorse disponibili.

ART. 119 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONTROLLO

1. Il servizio del controllo di gestione viene effettuato dall'Ufficio Conformità e Controllo, incardinato nell'area della direzione generale, che ha funzione di controllo – guida per l'attività dell'Agenzia.

2. L'Ufficio Conformità e Controllo reperisce le informazioni per la valutazione degli obiettivi e dei risultati, sia in termini quantitativi che qualitativi e provvede, durante l'esercizio, alla verifica dell'andamento della gestione e della realizzazione degli obiettivi programmati, presentando motivate e dettagliate relazioni al Direttore Generale.

ART. 120 – ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE DELL'AGENZIA E DATI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il sistema contabile dell'Agazia si fonda sull'integrazione tra contabilità generale, finanziaria ed economica.
2. I dati/informazioni utili al controllo di gestione possono avere fonte contabile od extra contabile ed avere origine anche esterna all'ente, quali in particolare statistiche, questionari e simili.
3. Sono inoltre strumenti informativi i *reports* periodici, relativi allo stato di attuazione degli obiettivi. Tali strumenti devono consentire l'articolazione delle informazioni e del correlato processo di controllo per le singole unità interessate.

ART. 121 – IL PROCESSO DI CONTROLLO

1. Il processo del controllo di gestione si svolge nelle seguenti fasi:
 - a) definizione degli obiettivi con contestuale individuazione delle misurazioni espressive dei risultati programmati;
 - b) confronto tra risultati effettivi e risultati programmati e relativi scostamenti;
 - c) definizione degli eventuali interventi correttivi degli obiettivi e/o delle modalità di gestione.

ART. 122 – CONTROLLO DEI RISULTATI

1. Le attività di programmazione e controllo sono tra loro complementari: l'attendibilità della programmazione viene apprezzata attraverso il controllo di quanto realizzato.
2. Il confronto tra risultati ed obiettivi e l'analisi delle cause degli eventuali scostamenti alimentano un flusso informativo che valuta la gestione attuata e stimola eventuali variazioni di correzione.
3. Il confronto tra obiettivi e risultati deve essere sempre effettuato con periodicità trimestrale, in corrispondenza dell'approvazione del conto consuntivo ed in ogni circostanza in cui fatti nuovi o imprevisti

modifichino sostanzialmente le circostanze o le informazioni su cui si era basata la programmazione tradotta nel bilancio preventivo.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 123 – FORMAZIONE DEGLI ATTI ED ACCESSO

1. Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità di accesso agli atti nel rispetto della normativa statale e regionale in vigore, assicurando l'omogenea applicazione delle stesse in tutte le articolazioni dell'A.R.I.F.

ART. 124 – NORMA TRANSITORIA

1. Nelle more dell'approvazione del presente regolamento, trova applicazione l'Atto di Regolazione delle Attività Amministrativo Contabili attualmente in vigore ed adottato dai Commissari Straordinari.

Entro due anni dall'approvazione del presente regolamento il Direttore Generale provvede alla sua revisione. In ogni caso, spetta al Direttore Generale assicurare la revisione e l'aggiornamento del presente atto con cadenza periodica in considerazione dell'eventuale intervenuto mutamento di norme statali e regionali con le quali il presente regolamento risulti contrastare.

ART. 125 – RINVIO ALLA NORMATIVA REGIONALE, STATALE COMUNITARIA

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa statale e regionale in materia pro tempore vigente.

2. In ipotesi di contrasto tra le disposizioni del presente regolamento e le norme statali e regionali vigenti, prevalgono quest'ultime sulle prime.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1339

PO FESR 2007-2013. Piano Strategico Regionale per lo sviluppo della Banda Larga in Puglia. Adozione

La Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, confermata dal Dirigente del Servizio - Responsabile della Linea 1.3 e dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione -Responsabile dell'Asse I del PO FESR 2007-2013, riferisce quanto segue.

Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 FESR, come approvato dalla Commissione Europea il 13.7.2007 prevede che le Regioni conformino le proprie azioni al raggiungimento della Priorità 2 (Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività). Tale previsione è stata recepita a livello regionale nel PO FESR 2007/2013 Asse I -Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività.

Con l'adozione della Deliberazione n. 508 del 23 febbraio 2010 la Regione Puglia si è dotata della Strategia regionale per la Società dell'informazione 2007/2013 con l'obiettivo di garantire a tutti i cittadini la partecipazione alla Società dell'Informazione globale promuovendo servizi, applicazioni e contenuti sicuri basati sulla esistenza di un'infrastruttura a banda larga ampiamente disponibile.

Con la DGR. n. 656 del 5/4/2011 è stata approvata la nuova versione del Programma Pluriennale di Attuazione (PPA) dell'Asse I del P.O. FESR 2007-2013 (che sostituisce i precedenti Programmi approvati con DDGR n. 749 del 7/5/2009 e n. 816 del 23/3/2010), nel quale tra l'altro è stata individuata la Linea d'intervento 1.3 che prevede cinque azioni finalizzate a consolidare la rete infrastrutturale di comunicazione digitale sull'intero territorio regionale e soprattutto nelle aree connotate da fallimento di mercato, laddove la copertura della rete risulta insufficiente.

Pertanto, in continuità con gli obiettivi fin qui perseguiti dalla Regione Puglia ed in linea con le politiche adottate in ambito nazionale e comunitario, l'Area competente ha provveduto alla predisposizione di una proposta di 'Piano Strategico Regionale per lo sviluppo della Banda Larga in Puglia', che definisce la politica e gli indirizzi regionali in materia di infrastrutturazione di Banda larga.

La Giunta regionale con propria Delibera n. 482 del 22 marzo 2011 ha approvato il suddetto Piano riservandosi di adottarlo definitivamente all'esito della concertazione con il partenariato.

Il partenariato economico e sociale, appositamente convocato in data 20 maggio 2011 ha condiviso il documento che, adeguato alle indicazioni emerse dall'incontro e modificato in alcune parti a seguito di ulteriori approfondimenti, viene sottoposto alla Giunta per la sua definitiva adozione.

Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Vicepresidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e d) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA

Udita la relazione del Vicepresidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore dell'Area competente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare la relazione;

- di adottare il “Piano Strategico Regionale per lo sviluppo della Banda Larga in Puglia”, allegato al presente atto e di esso parte integrante;
- di dare mandato al Direttore dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione di avviare le procedure di notifica del presente provvedimento alla Commissione Europea, per le valutazioni di competenza;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Energia,

Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo di avviare le procedure di consultazione pubblica con gli operatori di settore;

- di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Il Presidente

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Verso la NGAP - Next Generation APulia

Piano Strategico Regionale. Sviluppo di una rete a banda ultra larga in Puglia.

Introduzione

La definizione di una politica industriale non può prescindere dalla creazione di infrastrutture adeguate. Il progresso tecnologico e la crescita del commercio internazionale spingono il nostro Paese verso la produzione di beni e servizi a più alto valore aggiunto e, per competere a livello internazionale, è essenziale una rete di comunicazione elettronica ad alta capacità di trasmissione. Inoltre, la realizzazione di una rete a banda ultra larga è un'importante misura anticongiunturale in questa lunga fase recessiva ed ha un forte impatto sulla produttività e sulla competitività del territorio circostante, con ricadute positive su settori diversi.

Lo sviluppo di una rete all'avanguardia è una scelta strategica per il nostro Paese, in particolar modo per le aree ancora non sufficientemente sviluppate: le reti internet ad alta velocità come in Olanda, Corea del Sud o Giappone possono assicurare crescita economica, sviluppo e benessere per le generazioni future. La contemporanea mancanza di chiari piani nazionali, l'indisponibilità degli operatori ad effettuare investimenti in un *business* non ancora maturo e l'esistenza di un quadro di regolamentazione comunitario in evoluzione, evidenziano la necessità di un intervento attivo degli enti locali nella realizzazione di infrastrutture.

"La velocità della banda larga è ossigeno per le comunicazioni digitali, essenziale per la prosperità e il benessere dell'Europa."

Neelie Kroes (Commissario Europeo per l'Agenda Digitale), 20 settembre 2010

Il presente Piano Strategico Regionale definisce l'approccio della Regione Puglia in tema di banda larga, ponendo l'accento sulle specificità del territorio e presenta le strategie future, analizzate alla luce della normativa nazionale e comunitaria (Raccomandazione NGA e Telecom Package). La rimodulazione del sistema volta a dotare la Puglia di una rete a banda ultralarga si accompagna ad un importante piano di investimenti che utilizza risorse comunitarie e nazionali. L'uso di queste risorse pubbliche deve ovviamente essere coerente con quanto disposto dai Trattati comunitari e l'analisi sviluppata nel presente documento è intesa ad inquadrare la strategia regionale in questo contesto al fine di meglio supportare le successive fasi progettuali.

Tavola dei contenuti

Indice di grafici e tavole

Glossario

1. Banda larga, innovazione e crescita.
2. Politiche per lo sviluppo delle reti ultra larghe
 - 2.1. Il National Broadband Plan ed il Piano NBN
 - 2.2. Politiche europee
 - 2.2.1. La Raccomandazione NGA
 - 2.2.2. L'Agenda Digitale Europea (EDA) e la BB Communication
 - 2.2.3. Le Linee Guida sugli Aiuti di Stato nella Banda Larga
 - 2.2.4. L'Italia e la banda larga
3. Verso la Next Generation APulia (NGAP)
 - 3.1. Reti di nuova generazione e servizi innovativi
 - 3.2. Azione 1: Amministrazione Digitale e riduzione del Digital Divide di primo livello
 - 3.3. Azione 2: Copertura NGN delle aree industriali ed eliminazione del Digital Divide
 - 3.4. Gestione della rete.
 - 3.5. Le politiche di investimento delle Azioni 1 e 2.
 - 3.6. Azione 3: NGN alla popolazione

Appendice I: La rete in fibra ottica della Regione Puglia realizzata

Appendice II: Tecnologie per le reti NGN

Riferimenti bibliografici

Indice delle Figure

Figura 1 – Crescita del GDP EU 27 relazionato all'economia digitale

Figura 2 - Procedimento di valutazione della compatibilità con l'art. 107.1 TFEU

Figura 3 – La governance del Piano del Dipartimento delle Comunicazioni

Figura 4 - Azioni della Strategia Pugliese per la Banda Larga

Figura 5 – Rete dorsale Regione Puglia.

Figura 6 – Topografia di rete

Figura 7 – Sviluppo della rete per le Aree industriali

Figura 8 – Funzionamento della Società di Gestione

Indice delle Tabelle

Tabella 1 - Obiettivi di alcuni paesi europei sulla banda larga

Tabella 2 – Fabbisogno di banda per una famiglia media

Tabella 3 – Centrali telefoniche collegate in fibra ottica

Tabella 4 – Elenco PAR Puglia

Tabella 5 – Aree PIP suddivise per provincia

Tabella 6 – Comuni pugliesi privi di ADSL

Glossario

AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

BB – Broadband, banda larga

BURP – Bollettino Ufficiale Regione Puglia

DD – Digital Divide

FCC – Commissione Federale per le Comunicazioni

FTTH – Fibra-to-the-home (all'abitazione)

FTTC - Fibra-to-the-cabinet (all'armadio)

FTTB - Fibra-to-the-building (al palazzo)

FTTE/N - Fibra-to-the-exchange/node (allo scambio/nodo)

ICT – Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione

MAN - Metropolitan Area Network

MPoP - Metropolitan Point of Presence

NGAN – Next Generation Access Network

NRA – Autorità di Regolamentazione Nazionale

PAR – Punto Accesso Rete

PSR - Piano di Sviluppo Rurale

RAN - Regional Area Network

REO - Concorrente ragionevolmente efficiente

SdG – Società di Gestione


SMP – Significativo Potere di Mercato

TFEU – Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea

1. Banda larga, innovazione e crescita

La realizzazione di una moderna rete a banda larga o ultra-larga rappresenta un'importante misura anticongiunturale in questa lunga fase recessiva e ha un forte impatto sulla produttività e sulla competitività del territorio e della popolazione su di esso insistente, con ricadute positive su tutti i settori produttivi. Questo è tanto più vero nei settori ad elevata intensità di conoscenza in cui si raccolgono ed elaborano grandi quantità di informazioni. La digitalizzazione dell'economia favorisce la ricerca e la condivisione di sapere aumentando la produttività del sistema, favorendo la competitività, l'occupazione e livelli salariali più alti. Lo sviluppo della comunicazione elettronica è proseguito ininterrottamente negli ultimi venti anni: questo ha portato nuovi modi di comunicare e cambiato il concetto di tempo libero e lavoro creando la base per altri processi innovativi ed aumentando il benessere per i consumatori.

Figura 1 – Crescita del GDP EU 27 relazionata all'economia digitale.



Fonte: Copenhagen Economics, 2009.

Alcuni studi dimostrano che vi è una correlazione positiva (crescente) tra la velocità della connessione ed il tasso di innovazione¹ ed è per questo che, per aumentare il tasso di crescita strutturale di un territorio, è importante attuare un processo di creazione e diffusione di tecnologia.

La figura precedente mostra i diversi risultati dell'impatto dell'economia digitale sulla crescita del Prodotto Interno Lordo per l'Europa a 27 paesi.

¹ Van Leeuwen e Farooqui, 2008

Le modalità in cui il processo innovativo può innestarsi sono le seguenti:

- Innovazione di vendita;
- Innovazione di processo;
- Innovazione di prodotto;
- Innovazione organizzativa.

Un'efficiente rete di comunicazione elettronica permette di utilizzare meglio le risorse disponibili consentendo maggiore produttività, favorendo lo sviluppo di nuove funzioni come applicazioni o servizi Web originali che contribuiscono ad aumentare la creazione di valore: a sua volta, la crescita dei contenuti online diventa un *driver* per la penetrazione della banda larga e della velocità di connessione. Va inoltre considerato il quadro normativo che regola il settore ICT che influisce sulla capacità di sviluppo dello stesso con evidenti ricadute sugli investimenti e sul tasso di diffusione tecnologica.

Spesso le scelte operate per la realizzazione di una rete di nuova generazione sono diverse secondo i paesi considerati, talvolta differenti perfino in ambito infra-nazionale: le decisioni, infatti, dipendono da una pluralità di fattori fra i quali lo stato e l'età delle infrastrutture già esistenti, la lunghezza della rete d'accesso, la densità demografica, la struttura del mercato, la distribuzione degli utenti (in base alla loro propensione qualitativa e quantitativa all'utilizzo dei servizi), il livello di concorrenza nel mercato (è importante sia lo sviluppo tecnologico sia la maturità del mercato considerato) e l'esistenza di piani nazionali per lo sviluppo della banda larga.

Attorno alla rete di comunicazione elettronica, grazie allo sviluppo tecnologico e alla possibilità di supportare un flusso di dati sempre maggiore, si è creata una catena del valore che si esprime soprattutto nella raccolta e nella distribuzione di flussi di dati elettronici, anche attraverso piattaforme interattive in cui gli utenti possono anche svolgere una funzione attiva (commercio elettronico, social networks, etc.). Gli effetti dipendono in gran parte dalla dimensione della rete (più intensi quanto più grande e complessa è la struttura) e dall'utilità economica e/o sociale attesa dai partecipanti.

2. Politiche per lo sviluppo delle reti ultra larghe

2.1. Il National Broadband Plan ed il Piano NBN

Il "National Broadband Plan" è un Piano predisposto dalla Commissione Federale per le Comunicazioni (FCC) con l'obiettivo di sviluppare una rete in banda ultralarga sul territorio statunitense. L'iniziativa si prefigge di assicurare ad ogni americano l'accesso alla banda larga per favorire la crescita in termini di welfare, partecipazione civica, sicurezza, investimenti privati, attività imprenditoriali, nuovi posti di lavoro e sviluppo economico.

In questo contesto, il piano individua i campi in cui occorre una regolamentazione al fine di definire essenzialmente:

- a) una politica dell'accesso che contemperi la tutela della concorrenza e lo stimolo agli investimenti;
- b) la riallocazione di parte significativa del radiospettro;
- c) la riforma del servizio universale.

Al legislatore si richiedono, inoltre, misure che facilitino la posa delle infrastrutture e la condivisione degli investimenti da parte degli operatori.

Il metodo di lavoro ha previsto, in primo luogo, l'organizzazione di alcuni workshops ed audizioni sull'argomento, in modo da raccogliere i contributi degli stakeholders ed analizzare i possibili sviluppi delle analisi presentate. In seguito, la struttura interna ha sviluppato una bozza cui hanno contribuito il Congresso e altre agenzie federali.

Tra gli obiettivi del Piano utili alla nostra analisi, ricordiamo i principali:

1. Favorire lo sviluppo di una rete *broadband* che raggiunga, entro il 2015, almeno 100 milioni di abitazioni con una velocità reale pari a 50 Mbps in download e 20 Mbps in upload e che arrivi a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload entro il 2020;
2. Garantire l'accesso alla banda larga attraverso un piano decennale finanziato dal Fondo Servizio Universale;
3. Collegare edifici pubblici, scuole ed ospedali con una velocità pari ad 1 Gigabit/s e creare un network wireless pubblico che, per motivi di pubblica sicurezza, funzioni in caso di calamità.

Le aziende hanno annunciato diversi piani di sviluppo della rete sia fissa che mobile. Negli ultimi anni, il mercato USA delle telecomunicazioni sta registrando una crescita costante di traffico.

Le condizioni di mercato mostrano che il 5% delle famiglie non è servito dalla rete fissa, mentre l'82% delle abitazioni ha la possibilità di scegliere tra 2 o più operatori. Sulla **rete fissa**, le aziende di telefonia via cavo (non presente in Italia) sono quelle che aggiorneranno la rete più velocemente, coprendo in 3 anni il 100% delle case da loro raggiunte (103 milioni, pari all'80% del totale delle abitazioni) con la tecnologia DOCSIS 3.0 (velocità massima in download, 50 Mbps). Verizon e At&t invece raggiungeranno con il

broadband, entro il 2011, 50 milioni di famiglie (con un incremento di circa 20 milioni di connessioni rispetto ad oggi) con soluzioni FTTN.

L'importanza crescente delle **reti wireless/mobile** è evidente nel fatto che il 74% dei nuovi apparati venduti riguarda un portatile, con una crescita esponenziale di *smart phones*. Al momento tre quarti della popolazione è servita da almeno 3 *providers* di tecnologia 3G, che diventa l'89% nel caso di località in cui almeno due operatori sono presenti. I piani degli operatori statunitensi intendono sviluppare una rete 4G, la cui velocità media in downloading si prevede pari a 5Mbps.

Per lo sviluppo della rete infrastrutturale, la FCC prevede di impostare una politica sull'**accesso** che armonizzi gli interventi dei diversi operatori, favorendo la raccolta di informazioni sui costi di costruzione e sulla disponibilità fisica di condotti e strutture. Dato che la maggior parte dei costi per lo sviluppo della rete in fibra riguarda le operazioni di scavo, la FCC raccomanda che l'Amministrazione federale preveda norme che agevolino la posa di condotte nelle infrastrutture pubbliche, incoraggiando il coordinamento con gli operatori privati ("*dig once*") e gli accordi tra questi ultimi (*co-investment*).

L'accesso alle infrastrutture deve essere regolato in modo da non distorcere la concorrenza, non essere discriminatorio, essere giusto e ragionevole e basato sul principio del recupero dei costi (*cost-based*). Inoltre, per favorire un modello armonico di condivisione delle infrastrutture e di complementarietà alla rete fissa, è consigliata l'installazione di torri wireless sulle proprietà federali.

La riforma del **servizio universale** produrrà, entro il 2020, una velocità reale pari ad almeno 4 Mbps in download sia incentivando gli investimenti e lo sviluppo della rete nelle aree rurali sia attraverso programmi per l'incremento della digitalizzazione della popolazione.

Una raccomandazione del Broadband Plan è che la FCC costituisca il *Connect America Fund* (CAF) con i compiti di:

- I. Indirizzare risorse verso le aree dove nessun operatore abbia convenienza a fornire un servizio di banda larga;
- II. Sovvenzionare in tali aree l'ingresso di un solo operatore, in modo da minimizzare l'onere finanziario;
- III. Rispettare il principio di neutralità tecnologica;
- IV. Garantire la trasparenza nell'uso dei fondi.

Il "National Broadband Network" (in seguito NBN), invece, è una iniziativa annunciata nell'aprile 2009 dal governo australiano allo scopo di sviluppare una rete in banda larga e rappresenta il secondo tentativo dell'amministrazione federale in tale ambito, dopo il fallimento del progetto che nel 2007 prevedeva il finanziamento statale di una infrastruttura FTTN (fiber-to-the-node) di proprietà privata².

Il Piano ha come obiettivo principale la creazione di una infrastruttura che, entro il 2018, copra il 93% delle abitazioni e degli uffici con una velocità in downloading fino a 100 Mbps.

²http://www.dbcde.gov.au/data/assets/pdf_file/0007/110014/Summary_observations_for_website.pdf

Il restante 7% della popolazione sarà coperto in modalità wireless o satellitare con una velocità pari ad almeno 12Mbps (download).

Il piano prevede una spesa di 37 miliardi di dollari americani (USD), pari a circa 1.700 dollari per abitante, la metà concentrata nei prossimi 4 anni ed intende replicare la rete in rame già esistente con una infrastruttura FTTP (fiber-to-the-premises) GPON.

Il veicolo sarà la NBNCo, società pubblica (di cui è prevista la privatizzazione entro 5 anni, una volta raggiunti gli obiettivi governativi) che verrà dotata di un patrimonio pari a 9 miliardi di dollari, di cui circa la metà sarà raccolta dal governo federale attraverso l'emissione di buoni del tesoro "di scopo". Al raggiungimento di risultati operativi positivi, è previsto che NBNCo si finanzia sul mercato attraverso l'emissione di obbligazioni.

Per evitare duplicazioni nella realizzazione di opere impiantistiche, NBNCo utilizzerà (affittandoli) i condotti e le infrastrutture già messe in opera da TELSTRA (l'incumbent), con un accordo che vale 7,5 miliardi USD.³

NBNCo fornirà soltanto un servizio wholesale (*open access*) agli operatori, con condizioni non discriminatorie, mentre un'altra società pubblica, USOCo (con mezzi finanziari pari ad 1,5 miliardi USD), provvederà alle misure da adottare in merito agli obiettivi di servizio universale.

2.2. Politiche europee

2.2.1. La Raccomandazione NGA

Il pacchetto regolamentare della Commissione Europea consiste in una serie di azioni di policy e misure legislative: una di queste è il cosiddetto "Telecom Package", che si sostanzia nelle Direttive 2009/136/EC e 2009/140/EC, le quali rivedono l'efficacia della cornice regolamentare delle precedenti direttive, tra cui la "Quadro" (2002/21), "Accesso" (2002/19) e "Autorizzazione" (2002/20), riguardanti le comunicazioni elettroniche. Rivestono inoltre particolare importanza l'Agenda Digitale Europea (EDA), la Raccomandazione NGA e la *Broadband (BB) Communication* pubblicate nel 2010.

Anche se sia l'EDA che la Raccomandazione NGA sono nell'ordinamento delle fonti del diritto comunitario atti non vincolanti sul piano giuridico, l'articolo 19(1) della Direttiva 2002/21/EC obbliga gli Stati Membri a garantire che le autorità nazionali di regolamentazione (NRA), nell'assolvimento dei loro compiti, tengano nella massima considerazione ("*take in utmost account*") le Raccomandazioni stesse. Stabilisce inoltre che l'NRA, qualora decida di non uniformarsi a un determinato atto non vincolante (per motivi specifici attinenti le condizioni del mercato considerato), debba informarne la Commissione motivando tale decisione. A tal proposito ricordiamo che, grazie all'art. 7 della Direttiva Quadro, la Commissione Europea ha il potere di vagliare le decisioni delle autorità nazionali in modo che le misure riguardanti le analisi di mercato (fatta presente la

³http://www.minister.dbcde.gov.au/media/media_releases/2010/060

Raccomandazione specifica, la 2007/879/EC) siano coerenti con i principi del mercato interno.

Il testo della Raccomandazione NGA (corredato da un *working paper* sviluppato dalla Commissione) è il risultato di diverse consultazioni pubbliche iniziate a Settembre 2008: nelle varie bozze presentate si è passati dall'enfasi sull'accesso ai condotti come strumento per favorire la concorrenza fra più infrastrutture alla prescrizione di una serie di rimedi (sia sulla parte attiva sia su quella passiva) volti a governare la concorrenza tra gli operatori. L'obiettivo della Raccomandazione è quello di promuovere un approccio coerente alle regole di accesso alle reti di nuova generazione, riguardo ai rimedi imposti dalle NRA agli operatori qualificati come SMP (dotati di Potere Significativo di Mercato) nei mercati 4 e 5 della Raccomandazione 2007/879/EC già citata⁴ in modo da evitare distorsioni del mercato interno e favorire la certezza giuridica agli operatori che vogliono investire, attuando quanto previsto nell'Art. 8.2(c) della 2002/21 ("*encouraging efficient investment in infrastructures*").

La Commissione definisce una serie di termini concernenti le diverse parti delle reti FTTH, importanti per comprendere il progetto della Raccomandazione stessa:

- **Nodo metropolitano** (*Metropolitan Point of Presence – MPoP*) è il punto dove la rete di accesso e la parte *core* di un operatore NGA si interconnettono, equivalente al permutatore principale (MDF) nelle reti in rame. Tutte le connessioni degli abbonati alle reti NGA di una determinata zona (di solito una città o parte) sono centralizzate nel nodo metropolitano (MPoP) su un permutatore ottico (*Optical Distribution Frame – ODF*);
- **Punto di distribuzione** è il nodo intermedio in una rete NGA da dove uno o più cavi in fibra provenienti dal nodo metropolitano sono separati e distribuiti per collegare le abitazioni degli utenti finali (segmento di terminazione). Generalmente serve più edifici e può essere ubicato alla base o in strada;
- **Segmento di terminazione** è la porzione di rete che collega l'abitazione dell'utente finale al primo punto di distribuzione. Questo comprende quindi il cablaggio verticale all'interno dell'edificio ed eventualmente il cablaggio orizzontale fino a un divisore ottico ubicato nel seminterrato dell'edificio;
- **FTTH o fibra ottica fino all'abitazione** è una rete di accesso composta da linee in fibra ottica sia nel segmento alimentatore che in quelli di raccordo d'utente, intendendo sia le fibre fino al domicilio che quelle fino all'edificio;

La Raccomandazione suggerisce misure correttive da imporre agli operatori che, dopo l'analisi di mercato effettuata dalle NRA ai sensi dell'Art. 16 della 2002/21, hanno un Significativo Potere di Mercato (SMP): dallo sviluppo delle reti di nuova generazione emergono condizioni di concorrenza divergenti, stabili e sostanziali, in cui si registra la tendenza verso mercati geografici subnazionali e che dunque necessitano di rimedi differenti a seconda dell'area osservata⁵. E' dunque ancora più importante che le NRA

⁴ Accesso all'ingrosso -fisico- alle infrastrutture di rete -ivi compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato- in postazione fissa e Accesso a banda larga all'ingrosso

⁵ considerata n.9 et al.

valutino attentamente questi mercati, raccogliendo tutte le informazioni necessarie quali ad esempio i cambi previsti nella topologia di rete o la disponibilità di condotti, in modo da elaborare i rimedi appropriati.

Gli operatori SMP possono, in una specifica area geografica, non avere alcun obbligo qualora esista un livello adeguato di *infrastructure competition*, come nel caso dello sviluppo da parte di più co-investitori di una rete FTTH multi-fibre, tenendo in considerazione i seguenti fattori:

- ciascun co-investigatore ha accesso equivalente e *cost-based* all'infrastruttura;
- vi è una competizione effettiva nel mercato dei servizi all'utenza finale;
- è garantito a terzi un accesso *cost oriented* presso una capacità sufficiente dei condotti.

Tra gli obblighi elencati nella Raccomandazione, in accordo con gli Articoli da 9 a 13 della Direttiva "Accesso" (2002/19), sono di seguito elencati i più importanti:

- Obbligo di accesso all'infrastruttura civile dove vi è capacità disponibile. L'NRA deve incoraggiare o, dove possibile, obbligare l'operatore SMP ad installare capacità sufficiente nelle infrastrutture di ingegneria civile, in modo da favorirne l'uso da parte dei concorrenti;
- Obbligo di accesso al segmento di terminazione (inclusa la verticale di palazzo) e alla fibra disaggregata (al MPoP), laddove è sviluppata un'architettura FTTH, tranne se nell'area sono presenti diverse infrastrutture alternative con offerte di accesso competitive;
- Obbligo di accesso al doppino in rame laddove una rete FTTN (con fibra fino al punto di distribuzione) è presente;
- Obbligo di accesso alla banda larga all'ingrosso;
- Prezzi orientati al costo (eccetto quando è presente la separazione funzionale della rete), *risk premium* incluso nel costo del capitale in modo da riflettere il rischio maggiore di un investimento sulla rete in fibra (tranne che nel caso di reti FTTN) e obbligo per l'operatore SMP di predisporre un'offerta di riferimento entro 6 mesi dall'imposizione dei rimedi;
- Adozione di strumenti per distribuire il rischio degli investimenti, come gli sconti di lungo termine e quelli sul volume che sono ritenuti accettabili se la diminuzione del prezzo riflette solo la riduzione del rischio per l'investitore, se si applicano in maniera uniforme a tutti i richiedenti accesso con le stesse caratteristiche contrattuali e se il test (REO) sulla compressione dei margini di prezzo (*margin-squeeze test*) è positivo;
- Nel processo di migrazione alla fibra, l'operatore SMP deve informare i concorrenti con un preavviso di 5 anni prima di modificare i punti di interconnessione.

2.2.2 – L'Agenda Digitale Europea (EDA) e la BB Communication

L'Agenda Digitale Europea (EDA), pubblicata a Bruxelles il 26 agosto 2010, è una Comunicazione della Commissione [COM(2010)245] che definisce le principali politiche per l'ICT da attuare entro il 2015 per raggiungere gli obiettivi fissati al 2020. Ad essa si aggiunge la *Broadband (BB) Communication* [COM(2010)472] in cui si descrivono le proposte della Commissione per facilitare lo sviluppo di reti a banda larga in Europa.

L'EDA (che sostituisce la i2010) è una delle sette iniziative proposte nella "Europe 2020", la strategia economica per l'Europa che prosegue la Strategia di Lisbona. Come attestato anche dalla pubblicazione del Rapporto sulla Competitività Digitale (ECDA), la Commissione attraverso l'Agenda individua sette aree di priorità finalizzate a promuovere lo sviluppo dell'ICT:

1. Mercato unico digitale;
2. Definizione di standard ed interoperabilità;
3. Fiducia e sicurezza nel mondo internet;
4. Accesso alle reti ultraveloci (maggiori investimenti);
5. Investimenti in ricerca e sviluppo;
6. Alfabetizzazione digitale;
7. Uso delle tecnologie per affrontare le sfide che attendono la nostra società come l'invecchiamento della popolazione e i cambiamenti climatici.

Nell'ambito delle stesse aree le azioni previste nei succitati documenti sono le seguenti:

- Per la creazione di un vero mercato unico digitale, la Commissione valuterà l'impatto della direttiva sul commercio elettronico (110/2009/EC); proporrà inoltre una direttiva sulla gestione dei diritti collettivi per migliorare la *governance*, la trasparenza e le licenze paneuropee; entro il 2012 la Commissione preparerà una relazione sulla necessità di nuove misure per promuovere la cooperazione transfrontaliera;
- Secondo la Commissione, i dispositivi, le applicazioni, gli archivi dati, i servizi e applicazioni delle reti devono essere interoperabili e basati su standard e piattaforme aperte. Per questo motivo la Commissione adotterà entro il 2010 una strategia europea di interoperabilità ed entro il 2012 stilerà una relazione sulla fattibilità delle misure;
- Coerentemente all'Art. 13(2),(3) della Direttiva 140/2009/CE, la Commissione presenterà misure volte a raggiungere una politica rafforzata e di alto livello in materia di sicurezza delle reti (cyberattacchi) e delle informazioni;
- L'EDA stabilisce i seguenti obiettivi per la diffusione della banda larga:
 - 2013: banda larga di base (la cui velocità non è definita, ma ipotizziamo sia intorno ai 2Mbps) per tutti gli europei;
 - 2020: banda larga "veloce" con una velocità superiore ai 30 Mbit/s per tutti gli europei, ultra-veloce con velocità superiore a 100 Mbps per il 50% delle famiglie europee. (per il raggiungimento di questo obiettivo, la *BB Communication* stima investimenti fino a 268 miliardi di Euro);
- Il finanziamento della rete di banda larga ad alta velocità deve essere favorito introducendo regole che facilitino la condivisione delle infrastrutture e riducano il rischio di nuovi investimenti. La *BB Communication* prevede la possibilità di cooperazione tra la Commissione Europea e la *European Investment Bank* (EIB) per lo sviluppo di strumenti aggiuntivi di finanziamento come il supporto agli investimenti congiunti tra partner pubblici e privati;
- Per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione, la Commissione intende raccogliere più investimenti privati usando i fondi strutturali per la ricerca e l'innovazione ed

umentando il bilancio della R&S per le TIC, promuovendo il “cloud computing” e lo sviluppo di applicazioni e servizi sul web;

- Si intende inoltre proporre l’inserimento dell’alfabetizzazione e delle competenze digitali fra le priorità del regolamento riguardante il Fondo sociale europeo (2014-2020) promuovendo l’accessibilità e l’inserimento di donne e giovani nel mercato del lavoro.

Tabella 1 - Obiettivi di alcuni paesi europei sulla banda larga.

	Banda larga			Banda ultra-larga		
	Copertura (%)	Velocità (Mbps)	Data	Copertura (%)	Velocità (Mbps)	Data
Austria	100	1	2010	100	25	2013
Danimarca	100	0,5	2010	100	100	2020
Finlandia	100	1	2010	99	100	2015
Francia	100	0,5	2012	70	100	2020
Germania	100	1	2010	75	50	2014
Italia	100	2	2012	n/a	n/a	n/a
Olanda	n/a	n/a	n/a	100	75	2015
Portogallo	100	Fino a 10	2009	50	40	n/a
Regno Unito	100	2	2012	n/a	n/a	n/a
Slovenia	90	2	2010	100	20	2015
Spagna	100	1	2011	50	50	2015
Svezia	100	2	2010	90	100	2020

Fonte: CI, BB Comm e siti ANR

2.2.3. Le Linee Guida sugli Aiuti di Stato nella Banda Larga

L’obiettivo della normativa europea sugli Aiuti di Stato in materia di Banda Larga è quello di garantire che gli stessi non vadano a sostituire l’iniziativa di mercato, che portino a risultati migliori rispetto a quelli conseguibili in assenza di aiuti e che gli effetti positivi dell’intervento pubblico siano superiori agli effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza.

Al fine di fornire una certezza regolamentare agli *stakeholders*, agli enti locali e alla NRA, la Commissione ha pubblicato nel 2009 le Linee Guida sulla Banda larga “*Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga*” (2009/C 235/04).

Il documento racchiude le informazioni necessarie per la nostra analisi. Il paragrafo 10 infatti riporta che ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFEU “*sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza*”. Ne consegue che, per qualificarsi come aiuto di Stato, una misura deve rispondere cumulativamente ai seguenti requisiti: a) [...] è concessa mediante risorse statali; b) [...]

conferisce alle imprese un vantaggio economico; c) tale vantaggio è selettivo e rischia di falsare la concorrenza; d) la misura incide negativamente sugli scambi intracomunitari.”

Fatta presente la disciplina sugli Aiuti di Stato (Art. 107(1) TFEU), la giurisprudenza comunitaria indica alcuni criteri con cui l'investitore pubblico può intervenire:

- uno di questi è il “*principio dell'investitore di mercato*” (MEIP), presente nel caso della banda larga nella decisione C53/2006 Citynet Amsterdam;
- l'articolo 107(1) TFEU non è applicabile anche nel caso in cui siano soddisfatti i “*criteri Altmark*”⁶: ...*(a) il beneficiario di un regime di finanziamento pubblico che compensa un SIEG [(Servizi di Interesse Economico Generale)] deve essere formalmente incaricato dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico [...]; b) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, [...]; c) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi del SIEG, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento; d) [...], il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi [...].*⁷;
- nel caso sia stabilito che una misura invece si configura come Aiuto ai sensi dell'art. 107(1) TFEU, la Commissione ne valuta la compatibilità direttamente in base al disposto dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c). “*La Commissione dunque pondera gli effetti positivi ai fini del conseguimento di un obiettivo d'interesse comune con gli effetti potenzialmente negativi della misura quali eventuali distorsioni degli scambi e della concorrenza*”⁸. “*A tal fine, la valutazione comparata della Commissione si articola attorno ai seguenti quesiti [(balancing test)]:*
 - *la misura di aiuto è finalizzata al conseguimento di un obiettivo di interesse comune chiaramente definito, in altri termini gli aiuti proposti sono intesi a rimediare a un fallimento del mercato o a conseguire altri obiettivi?*
 - *gli aiuti sono appropriati al raggiungimento dell'obiettivo di interesse comune?*
 - In particolare:*
 - *gli aiuti sono uno strumento d'intervento adeguato oppure esistono altri strumenti più adatti?*
 - *gli aiuti producono un effetto di incentivazione, ossia provvedono a modificare il comportamento delle imprese?*


⁶ Causa C-280/00, *Altmark Trans GmbH e Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*, Racc. 2003, pag. I-7747.

⁷ (§21, 2009/C 235/04)

⁸ (§34, 2009/C 235/04)

- *gli aiuti sono proporzionati, in altri termini è possibile ottenere lo stesso cambiamento di comportamento con un intervento pubblico di minore entità?*
- *le distorsioni della concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate in modo da ottenere un bilancio complessivamente positivo?"⁹*

Figura 2 - Procedimento di valutazione della compatibilità con l'art. 107.1 TFEU.



Fonte propria

Gli Orientamenti Comunitari (2009/C 235/04) distinguono le aree d'intervento in tre cluster distinti:

- aree **bianche** - zone in cui le infrastrutture a banda larga sono inesistenti e non si prevede saranno sviluppate nel medio termine (3 anni);
- aree **grigie** - zone caratterizzate dalla presenza di un unico operatore di rete a banda larga o nel caso delle NGA zone in cui un operatore svilupperà l'infrastruttura entro 3 anni;
- aree **nere** - zone in cui operano almeno due (o più) fornitori di servizi di rete a banda larga.

“La Commissione riconosce che, nel fornire sostegno finanziario alla fornitura di servizi a banda larga in aree in cui la banda non è presente né è prevista l'introduzione di una simile infrastruttura da parte di investitori privati nel futuro prossimo [ndr, 3 anni], gli Stati membri perseguono autentici obiettivi di coesione e di sviluppo economico e l'intervento è quindi probabilmente conforme all'interesse comune.”¹⁰

⁹ (§35, 2009/C 235/04)

¹⁰ (§42, 2009/C 235/04)

Poichè è necessario valutare la proporzionalità delle misure notificate destinate ad aree "bianche" o "grigie", la Commissione ha individuato una serie di condizioni necessarie a minimizzare le distorsioni derivanti dagli Aiuti di Stato:

- a) Mappatura particolareggiata e analisi dettagliata della copertura;
- b) Gara d'appalto a procedura aperta;
- c) Offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) Neutralità tecnologica;
- e) Utilizzo delle infrastrutture esistenti;
- f) Accesso all'ingrosso aperto e non discriminatorio (almeno 7 anni);
- g) Parametrazione dei prezzi: " [...] È opportuno che i prezzi per l'accesso all'ingrosso si basino sui prezzi all'ingrosso medi pubblicati (regolamentati) in altre aree comparabili, ma più competitive, del paese o della Comunità, oppure, in assenza di dati pubblicati, sui prezzi già stabiliti o approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione per i mercati e i servizi interessati [...]"¹¹;
- h) Meccanismo di recupero per evitare un eccesso di compensazione: "onde evitare che, nei casi in cui la domanda per la banda larga nell'area interessata cresca oltre i livelli preventivati, l'aggiudicatario benefici di un eccesso di compensazione, è importante che il contratto di appalto preveda meccanismi di rimborso [...]"¹¹.

Negli ultimi anni la Commissione ha avuto l'opportunità di valutare (attraverso lo strumento della notifica) diversi progetti riguardanti fondi pubblici da destinare allo sviluppo della banda larga, seppur con diverse modalità. Secondo la Commissione queste misure¹², pur rientrando nel dettato dell'Art. 107(1) TFEU (e quindi classificabili in una prima valutazione come Aiuto di Stato), sono conformi a quanto previsto nel paragrafo 3 dello stesso articolo, ritenendo che in casi del genere l'intervento pubblico è ben giustificato sia come strumento volto a raggiungere obiettivi di coesione economica e sociale sia come rimedio ad un preciso fallimento del mercato, sono inoltre proporzionali agli obiettivi perseguiti ed hanno un effetto globale positivo sulla concorrenza.

Si ritiene dunque opportuno, ancorché in presenza di orientamenti favorevoli all'intervento pubblico per le tipologie di attività che la Regione intende attuare, procedere alla notifica alla Commissione Europea nelle modalità e forme previste.

¹¹ (§51 g, 2009/C 235/04)

¹² http://ec.europa.eu/competition/sectors/telecommunications/broadband_decisions.pdf

2.2.4. L'Italia e la Banda larga

A partire dal 2006 si è sviluppato in Italia un dibattito che ha investito gli ambienti imprenditoriali e istituzionali e da più parti si sottolinea la necessità di un intervento coordinato tra i diversi attori.

Tra le varie possibilità che a livello di rete possono essere implementate a livello nazionale, quelle più interessanti sono:

- Creazione di una “società della rete” per aggregare gli interventi infrastrutturali sia pubblici che privati. La società dovrebbe gestire anche la rete in rame già esistente che potrebbe essere scorporata dall'operatore SMP: il modello è Terna, la società per la trasmissione dell'energia. Questa ipotesi permetterebbe di attrarre capitali esterni per effettuare gli ingenti investimenti richiesti;
- Condivisione di un'unica rete tra gli operatori, come da proposta degli operatori alternativi denominata “Una rete per l'Italia”: essa comprenderebbe anche le reti pubbliche, senza l'intervento di soggetti esterni e consentirebbe la condivisione tra gli operatori dei progetti, degli investimenti e della messa in opera.

Un importante contributo al dibattito è rappresentato dal cosiddetto Rapporto Caio, consegnato nel 2009 all'allora Ministro dello Sviluppo Economico, che rileva l'inadeguatezza della rete in rame esistente a supportare il crescente aumento dei flussi di traffico ed evidenzia i danni che un ritardo dell'investimento avrebbe causato al sistema economico. Secondo il Rapporto è improbabile che l'operatore dominante possa, a causa dell'incertezza della domanda e della carenza di regole, accelerare i propri piani NGN per cui si dovrà necessariamente prevedere un investimento pubblico nella rete di nuova generazione.

Su queste basi il Rapporto individua tre possibili opzioni:

- **Opzione 1: Leadership europea (copertura di 100 città)** - Ingente investimento pubblico e azienda di rete nazionale (pubblica) integrata (rame + fibra), costruita intorno alla rete già esistente dell'*incumbent*.
L'investimento necessario sarebbe di 10 mld di euro in 5 anni.
- **Opzione 2: Per non arretrare in Europa (copertura di 40-50 città)** - Creazione di un'azienda nazionale per una nuova rete solo in fibra.
L'investimento necessario sarebbe di 5,4 mld di euro nei primi 4 anni.
- **Opzione 3: Flessibilità sul territorio (copertura 10/15 città)**. Creazione di aziende di rete locali nelle varie città, in *partnership* con gli enti locali e le *utilities*.
L'investimento non è quantificato.

Dopo il Rapporto Caio il Governo annunciò, nel 2009, l'avvio del “Piano Romani”, con l'obiettivo di connettere il Paese fino a 20 Mbps entro il 2012: secondo il Piano infatti, il 95,6% della popolazione doveva essere raggiunta da una rete a 20Mbps, mentre la copertura delle aree meno densamente popolate doveva avvenire con tecnologie *wireless* fino a 2 Mbps. L'investimento totale previsto era di 1.471 milioni di euro in 4 anni, di cui 219 erogati dagli operatori e il restante proveniente da un mix di fondi comunitari, fondi

regionali, 800 mln di fondi CIPE e da residui della dotazione Infratel (società di scopo del Ministero della Comunicazione).


Il Dipartimento delle Comunicazioni ha avviato l'implementazione del Piano e ha stipulato il 10/11/2010 un Memorandum of Understanding (MOU) con numerosi operatori nazionali per lo sviluppo di una strategia congiunta per la realizzazione di reti NGN.

La strategia si basa su infrastrutture condivise realizzate e gestite da una "Società della rete" (NEWCO) controllata da soggetti istituzionali e dagli operatori stessi.

Dalla presentazione del Piano pubblicata il 15/12/2010 sul sito del Dipartimento delle Comunicazioni si legge: "[...] prevede investimenti per circa 8 miliardi di euro in 10 anni (di competenza in misura prevalente di investitori istituzionali pubblici e privati, con un contributo dell'Industria del settore) per le infrastrutture e per circa 2 miliardi di euro per l'Elettronica ed il software dei Servizi (di competenza prevalente dell'Industria)".

La seguente figura illustra il modello di governance che si intende implementare:

Figura n. 3: Governance del Piano del Dipartimento delle Comunicazioni



In tutto questo, l'Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM) si è ritagliata uno spazio attraverso la costituzione del Comitato NGN (delibera 64/09/CONS) che ha proposto delle linee guida per la disciplina della transizione verso le reti NGN, sulla cui base la stessa ha avviato la consultazione pubblica sulla regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione approvata dal Consiglio dell'Autorità nell' 11/01/2011.

3. Verso la Next Generation APulia

3.1. Reti di nuova generazione e servizi innovativi

Molti studi individuano i principali servizi e settori di interesse ad alta tecnologia che risultano strategici per lo sviluppo del territorio e dell'economia, la possibilità di successo di tali prodotti è correlata all'aumento della sicurezza nelle transazioni e nell'uso delle reti in generale, come accennato nell'art. 13 della 2009/140/EC. La prospettiva di forte sviluppo di questi servizi può essere al contempo stimolo, in quanto sollecita lo sviluppo di nuove attività economiche, e risultato, in quanto offre nuovi servizi con una migliore qualità della vita in Europa: per uscire dalla congiuntura economica di crisi è necessario, quindi, promuovere un percorso di crescita sostenibile ed inclusiva.

La Regione Puglia, a questo proposito, già nel 2001 ha definito una prima Strategia per lo sviluppo della Società dell'informazione e nel 2010 ne ha approvato l'evoluzione adottando con Deliberazione n. 508 del 23 febbraio 2010, il documento riguardante la "Strategia regionale per la Società dell'Informazione 2007-2013" che indica gli assi di sviluppo complessivi del territorio regionale sia in termini infrastrutturali (Banda Larga) sia in termini di servizi (Cittadini digitali, Imprese digitali, Servizi pubblici digitali, E-Governance).

In merito agli obiettivi strategici specifici di sviluppo della Banda Larga si prevedeva di:

- Ridurre rapidamente il digital-divide di prima e seconda generazione, con interventi selettivi in aree a rischio di marginalizzazione, come distretti industriali e città medio-piccole;
- Accelerare il *deployment* delle reti di nuova generazione (NGN), attraverso interventi che favoriscano il riutilizzo delle infrastrutture civili ed il coordinamento degli scavi.

Coerentemente con questa strategia, la Regione Puglia negli ultimi anni ha attivato una politica di intervento, articolata in tre Azioni (Fig. 4), volta a favorire lo sviluppo socio-economico del territorio regionale attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e la realizzazione di infrastrutture telematiche che, in tal modo, diventano un importante strumento di attuazione delle future politiche sociali in quanto permettono di:

- ridurre l'isolamento di alcuni territori in modo da migliorare la qualità della vita di chi ci vive;
- facilitare la diffusione delle idee e delle informazioni, creando nuove competenze e nuovi posti di lavoro;
- incidere sulla competitività del mondo produttivo, creando cluster di imprese (è il modello dei distretti industriali) che possano sia sviluppare tecnologia sia svilupparsi attraverso la stessa tecnologia ;
- promuovere la semplificazione degli oneri amministrativi, modernizzando strumenti e metodi di lavoro.

Il ruolo del settore pubblico in questo processo di cambiamento e modernizzazione è fondamentale per l'offerta dei servizi, per il sostegno alla domanda e all'offerta e per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture. In particolare, se da una parte si deve avere la capacità di valorizzare e sviluppare il proprio capitale umano e le realtà presenti sul territorio, dall'altra bisogna creare le infrastrutture idonee atte a supportare questo processo. Questo comporta l'adozione di azioni, convinte e durature, che permettano di superare il *digital divide*, individuando nell'ICT un fattore di impulso per la crescita, per innovare l'economia locale, per migliorare l'efficacia della PA e per favorire l'inclusione di tutti i cittadini nella società dell'informazione.

Figura 4 – Azioni della Strategia Pugliese per la Banda Larga.



Fonte propria

Delle tre Azioni, illustrate nei capitoli successivi, la prima è in via di completamento, mentre nei prossimi mesi l'iniziativa amministrativa si concentrerà sul conseguimento del duplice obiettivo di raggiungere la copertura delle aree industriali e produttive della regione e sull'obiettivo di dotare la totalità della popolazione, anche quella allocata in aree svantaggiate, del servizio base ADSL 7Mbps o equivalente.

E' anche opportuno porsi il problema di come affrontare la terza Azione che concerne l'obiettivo finale del 2020 assegnato dall'Unione Europea agli Stati membri: banda larga "veloce" per tutti, e ultra-veloce per il 50% delle famiglie.

Per dimensionare efficientemente la rete che si intende sviluppare, è necessario averne chiaro l'uso e gli scopi. La domanda da porsi è quindi quanta banda serve al momento e quanta ne servirà in futuro per soddisfare la richiesta di cittadini ed imprese. Secondo alcuni studi, il fabbisogno di connettività di una famiglia media non supera, ad oggi, i 50 Mbps (Tab. 2).

Considerando però lo sviluppo tecnologico, inteso come nuove applicazioni e l'enunciato di Moore ("Le prestazioni dei processori [...] raddoppiano ogni 18 mesi") si può ritenere che la domanda di banda continuerà a crescere in modo esponenziale: dunque la stima di 50Mbps risulta valida solamente nel breve periodo. E' importante quindi che la Regione

Puglia, nello sviluppare le prime due Azioni (Fig. 4), tenga conto della necessità di dotare il territorio di una infrastruttura capillare più performante (vedi Appendice II per le opzioni) su cui si possano basare nel lungo periodo gli sviluppi per la realizzazione della terza Azione: formazione digitale e NGA per i cittadini.

A questo proposito è utile avere un'idea del fabbisogno di banda che si stima necessario per una famiglia media nel prossimo futuro.

Tabella 2 – Fabbisogno di banda per una famiglia media.

Servizio	Banda richiesta (Mbps)
HD TV	18
Video on demand	13,5
Videoconferenza	13.4
Realtà virtuale	9
Web browsing	4
Audio streaming	1.5
Telefonate	0.5

Fonte propria

Si sottolinea che le tecnologie di elaborazione per l'erogazione di tutti questi servizi sono già ampiamente disponibili. Come spiegheremo meglio in seguito, lo scarso sviluppo dei servizi in alcune aree è dovuto in parte anche alla mancanza di una offerta di connettività superiore a quella disponibile attualmente.

3.2. Azione 1: Amministrazione Digitale e riduzione del Digital Divide di primo livello

Anche se la percentuale della popolazione pugliese (94%) che può disporre delle banda larga è superiore alla media nazionale, negli ultimi anni la Regione ha inserito, tra le priorità dell'azione amministrativa, la realizzazione e diffusione di servizi tecnologici innovativi per i propri cittadini.

La Regione Puglia, attraverso il progetto SI001 "Infrastrutture di comunicazione a larga banda" - inserito nell'Accordo di Programma Quadro "in materia di e-government e società dell'informazione nella regione Puglia (APQ SdI)" sottoscritto nell'Agosto 2004 - e l'Azione complementare prevista dal Governo centrale nell'ambito del "Programma di Infrastrutturazione della Larga banda nel Mezzogiorno" gestita da Infratel Spa, soggetto attuatore anche dell'intervento in Puglia, si è proposta i seguenti obiettivi:

1. **Abbattere in modo significativo il digital divide infrastrutturale** collegando in fibra 22 centrali telefoniche ancora prive di questa infrastruttura;
2. **Collegare in fibra ottica** (approccio FTTH) i principali servizi centri di utilità pubblica (**ospedali ed edifici comunali**) **dei Comuni (15) con più di 50.000 abitanti** e di quei Comuni (7) individuati lungo il percorso della dorsale ottica per motivi tecnici, in modo da consentire lo sviluppo della Telesanità e di servizi digitali che permettano

significativi incrementi di efficienza della PA e quindi anche significativi risparmi di denaro pubblico.

L'intervento, che è stato attuato mediante una Convenzione siglata nel 2005 tra Regione Puglia, Sviluppo Italia ed Infratel, poi rimodulato nel corso degli anni, ha un valore complessivo degli investimenti pari a 53 mln Euro stanziati dalla Delibera CIPE n. 17/2003 di cui 18 mln Euro a valere sulla quota destinata alla Regione Puglia e 35 mln Euro assegnati al Ministero delle Comunicazioni nell'ambito dei programmi di sviluppo del Mezzogiorno.

Per quanto riguarda il primo obiettivo (*digital divide*), al termine dell'intervento le 22 centrali individuate, elencate in Tabella 3, saranno dotate di un collegamento in fibra ottica in modo che sia possibile offrire un servizio ADSL di buona qualità (7 Mbps). Questo intervento richiede l'impegno dell'Operatore SMP, proprietario della centrale, ad equipaggiarla con apparecchiatura DSLAM.

Tabella 3: Centrali telefoniche collegate in fibra ottica

Num.	Nome Centrale	COMUNE	Provincia
1	CARAPELLE 2	CARAPELLE	FOGGIA
2	STORNARELLA	STORNARELLA	FOGGIA
3	CASTRIGNANO DEI GRECI	CASTRIGNANO DEI GRECI	LECCE
4	CARPIGNANO SALENTINO	CARPIGNANO SALENTINO	LECCE
5	ACCADIA	ACCADIA	FOGGIA
6	SANTA AGATA DI PUGLIA	SANTA AGATA DI PUGLIA	FOGGIA
7	ORSARA DI PUGLIA	ORSARA DI PUGLIA	FOGGIA
8	CASTELLUCCIO DEI SAURI	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FOGGIA
9	MONTELEONE DI PUGLIA	MONTELEONE DI PUGLIA	FOGGIA
10	ANZANO DI PUGLIA	ANZANO DI PUGLIA	FOGGIA
11	GIURDIGNANO	GIURDIGNANO	LECCE
12	PANNI	PANNI	FOGGIA
13	ROSETO VALFORTORE	ROSETO VALFORTORE	FOGGIA
14	TORRE FORTORE	LESINA	FOGGIA
15	MARTINA FRANCA - S. PAOLO	MARTINA FRANCA	TARANTO
16	BORGAGNE	MELENDUGNO	LECCE
17	PALAGIANO-SCALO	PALAGIANO	TARANTO
18	POLIGNANO-CASELLO CAVUZZI	POLIGNANO A MARE	BARI
19	TORRE SUDA	RACALE	LECCE
20	QUASANO	TORITTO	BARI
21	GINOSA MARINA 2	GINOSA	TARANTO
22	UGGIANO MONTEFUSCO	MANDURIA	TARANTO

Fonte propria

Attraverso il secondo obiettivo (FTTH alle Amministrazioni) si è realizzata una rete in fibra ottica (dorsale) che si dirama in tutti i Comuni interessati. Quest'azione è già indirizzata, per via del suo approccio FTTH, verso le reti di nuova generazione.

L'infrastruttura così pianificata permette di collegare direttamente in fibra ottica

1. le sedi della P.A. locale, nelle città di Foggia, Bari, Brindisi, Lecce e Taranto (85 sedi), dove sono previste delle MAN (Metropolitan Area Network) che collegano le Amministrazioni ubicate nel centro urbano ivi comprese le sedi delle ASL e degli Ospedali;
2. le sedi della P.A. locale ubicate nei rimanenti 17 Comuni già specificati nel secondo obiettivo. Per ognuno di essi è stato previsto il collegamento del Palazzo di Città (Comune) e della Struttura Sanitaria locale (Ospedale). L'infrastruttura ottica che interconnette questi 17 Comuni e le cinque reti MAN è denominata RAN (Regional Area Network).

Figura 5 – Rete dorsale Regione Puglia.



Fonte propria

Per la realizzazione della rete sono stati previsti, a supporto della dorsale in fibra, 22 PAR (Punto di Accesso Rete), sei di tipo provinciale (PAR-p) e sedici di tipo comunale (PAR-c) al fine di costituire il punto di consegna dei servizi regionali e di accesso. Ad essi si aggiungono i 2 PAR del nodo centrale di Valenzano (presso la sede di Innova Puglia). Lo sviluppo complessivo di questa rete in fibra ottica si estende per circa 980Km, di cui 370Km, concentrati particolarmente nell'area tra Bari e Lecce, sono realizzati in cavidotto mentre altri 610Km (Salento e area tra Foggia e Bari) sono stati acquisiti in modalità IRU da alcuni operatori (noleggio a 15 anni).

La seguente tabella elenca i PAR e indica la loro ubicazione nell'ambito del centro urbano:


Tabella 4: Elenco PAR Puglia

N.	SEDE PAR	Indirizzo	CITTA'	TIPO PAR
1	Presidio Ospedaliero "Leogrande"	Viale Bari, 10	Alberobello	PAR-C
2	ex-ASL BA 3	Piazza De Napoli, 5	Altamura	PAR-C
3	Asl BAT	Via Fornaci,201	Andria	PAR-C
4	Azienda Ospedaliera POLICLINICO	P.za G. Cesare, 11	Bari	PAR-P
5	Ospedale "Mons. A.R. DIMICCOLI"	V.le Ippocrate, 15	Barletta	PAR-P
6	Ospedale Vittorio Emanuele II	Via G.Bovio, 279/A	Bisceglie	PAR-C
7	Ospedale Civile di Bitonto	Via Comes, 12	Bitonto	PAR-C
8	ex Ospedale Brindisi	P.za A. Di Summa, 1	Brindisi	PAR-P
9	Ospedale "F.Ferrari"	Via V. Emanuele, 18	Casarano	PAR-C
10	Ex-ospedale di Cerignola	Via XX Settembre	Cerignola	PAR-C
11	Azienda Ospedaliera "OSPEDALI RIUNITI"	Viale Pinto, 1	Foggia	PAR-P
12	Ospedale "S. Maria Novella"	Via Roma	Galatina	PAR-C
13	Ospedale Civile "Sacro Cuore di Gesù"	C.so Italia	Gallipoli	PAR-C
14	Ospedale Civile "Paradiso"	Via Papa Giovanni XXIII	Gioia del Colle	PAR-C
15	ASL/LE1	Via A. Miglietta, 5	Lecce	PAR-P
16	Ospedale "San Camillo De Lellis"	Via Isonzo	Manfredonia	PAR-C
17	Ospedale di Martina Franca	Via Paolotti,1	Martina Franca	PAR-C
18	Ospedale di Molfetta	S.P. Molfetta-Terlizzi	Molfetta	PAR-C
19	Sede comunale di S. Giovanni Rotondo	Via D'Apolito, 47	S. Giovanni Rotondo	PAR-C
20	Ospedale "T.Masselli-Mascia"	Via T.Masselli, 28	San Severo	PAR-C
21	Ospedale "SS. ANUNZIATA"	Via Bruno, 1	Taranto	PAR-P
22	Ex-Ospedale di Trani	Via Matteo Renato Imbriani,139	Trani	PAR-C
23	PAR-CED "A" c/o Innova Puglia	SP per Casamassima km.3	Valenzano	PAR centrale Rete
24	PAR-CED "H" c/o Innova Puglia	SP per Casamassima km.3	Valenzano	PAR centrale Rete - backup

Fonte propria

La Figura 6 illustra la topologia della rete, evidenziando i punti PAR di snodo e lo sviluppo degli anelli di accesso. In Appendice I sono disponibili le mappe che illustrano in modo dettagliato lo sviluppo fisico di gran parte della rete.

Figura 6 – Topologia di rete



Fonte propria

L'architettura della rete prevede due livelli gerarchici con un hub centrale presso la sede di InnovaPuglia (Valenzano) di cui il primo è costituito dagli anelli regionali, il Nord e il Sud, ad alta capacità per il trasporto del traffico regionale. Il secondo livello gerarchico, invece, è costituito da anelli che raccolgono il traffico delle sedi non disposte sui percorsi dei due anelli principali e delle cinque MAN. Su tutte queste infrastrutture, sia di primo che di secondo livello, è prevista l'attivazione di servizi di trasporto in tecnologia passiva WDM ed attiva di tipo MetroEthernet.

Considerando lo sviluppo della rete, mostrato nella precedente figura e la coppia di amministrazioni collegate (Comune e Ospedale) per ognuno dei comuni non sede di MAN, si ha dunque un totale di Amministrazioni collegate direttamente in fibra ottica che supera le 110 unità.

La disponibilità di questo tipo di collegamento sarà decisiva per lo sviluppo dei servizi delle Amministrazioni interessate: si pensi per esempio alla possibilità di accedere a banda ultralarga ai servizi del Sistema Informativo Territoriale (cartografia tecnica, procedimenti di pianificazione ed autorizzazione etc..) da parte dei Comuni interessati e, cosa ancor più importante, alla possibilità per le strutture sanitarie di accedere in rete agli esami diagnostici dei pazienti (o di far accedere gli utenti finali agli stessi servizi comodamente da casa).

3.3. Azione 2: Copertura NGN delle aree industriali ed eliminazione del Digital Divide

Attraverso il PO FESR 2007-2013, la Regione Puglia ha già previsto un rafforzamento sia in termini di estensione che di qualità del servizio di banda larga: in particolare nell'Asse I "Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività" – Linea 1.3 "Interventi per il potenziamento di infrastrutture generali", sono previste azioni volte a consolidare la rete infrastrutturale di comunicazione digitale sull'intero territorio regionale, incluse le aree, come ad esempio quelle industriali e interne, connotate da fallimento del mercato nelle quali la copertura della rete a banda larga risulta insufficiente o del tutto mancante. Gli interventi si dividono in più segmenti e comportano investimenti per circa 25 mln euro (a valere sulla quota UE - Stato).

La Regione ha, inoltre, ritenuto di utilizzare sempre in favore dei distretti produttivi anche i finanziamenti previsti dall'art. 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007). A tal fine ha provveduto a presentare, al Ministero dello Sviluppo Economico, due progetti riguardanti il "Potenziamento della larga banda nei distretti industriali della Puglia" e relativo ampliamento, entrambi approvati dal MISE, per un importo complessivo di € 5.525.096,53 che si aggiungono alle risorse della Linea 1.3 destinate ai distretti industriali.

A questi vanno aggiunti i circa 17 mln euro previsti dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia a favore della Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" – azione 2 "Reti tecnologiche di informazione e comunicazione" che prevede la realizzazione di infrastrutture a banda larga nelle aree nelle quali i servizi per imprese e

cittadini non esistono o sono insufficientemente diffusi o presentano una capacità di connessione insufficiente (aree bianche).

Tale dotazione finanziaria consente di sviluppare le due parti dell'obiettivo della seconda Azione della strategia (cfr. Fig. 4) che la Regione Puglia sta mettendo in atto.

Parte Prima: Le Aree Industriali

La prima parte dell'Azione 2 prevede la copertura delle aree industriali attraverso il cablaggio in fibra ottica nelle cosiddette "aree bianche", secondo la definizione riportata nelle Linee Guida sul Broadband.

Dall'analisi dell'export regionale, suddiviso per contenuto tecnologico (OECD), si rileva che la Puglia registra un numero rilevante di imprese caratterizzate da un livello di tecnologia medio-basso e basso (mobili, agroalimentare, abbigliamento, componenti meccanici), facilmente soggette alla concorrenza dei paesi asiatici. Questo conferma la necessità di realizzare interventi di politica industriale focalizzati in particolare sulle piccole e medie imprese, in modo che possano riposizionarsi su produzioni a più alto valore aggiunto nonché ricorrere a servizi e processi produttivi innovativi per aumentare la produttività, aumentando le possibilità di competere sui mercati esteri.

L'intervento di potenziamento delle aree industriali sarà attuato mediante una estensione sinergica del Progetto Larga Banda della Regione Puglia facente parte dell'Accordo di Programma Quadro per la Società dell'Informazione. (Azione 1 della Strategia, cfr. Fig. 4). Attraverso tale intervento si intende risolvere la carenza di servizi di comunicazione a larga banda in tali aree nelle quali non sempre è disponibile il servizio xDSL essendo, solitamente, distanti dalle centrali telefoniche. L'obiettivo, pertanto, è quello di favorire le strategie d'innovazione dei distretti imprenditoriali pugliesi attraverso l'accesso sia alle reti di larga banda che ai servizi connessi, iniziando dalle imprese localizzate all'interno degli insediamenti presenti già operativi. I maggiori beneficiari dell'intervento saranno dunque le imprese ed i Comuni che, grazie alla maggiore "appetibilità" del proprio territorio, aumenteranno sensibilmente la capacità di attrarre nuovi investimenti produttivi. In fase di prima applicazione, sulla base della dotazione finanziaria disponibile, ed al fine di completare e razionalizzare gli interventi regionali già attivati in favore della imprenditoria pugliese, si provvederà al potenziamento del servizio di Banda Larga nelle aree industriali individuate nelle graduatorie definitive - di cui alla determina n. 187 del 6 agosto 2010 e successive integrazioni del dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - pubblicate a seguito del bando avviato nell'ambito dell'Azione 6.2.1. (Iniziativa per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi).

Successivamente, sulla base dell'individuazione di ulteriori risorse economiche, si provvederà ad estendere il potenziamento di tale servizio anche alle altre aree non rientranti nella tipologia sopra indicata, e che verranno individuate sia mediante una nuova ricognizione territoriale e sia sulla base di specifiche esigenze rappresentate dai soggetti interessati.

Pertanto la Regione Puglia – sulla base dei criteri sopra indicati e previa consultazione pubblica con gli operatori interessati, finalizzata anche ad avere conoscenza della attuale presenza di reti proprie sul territorio regionale e di eventuali piani di sviluppo delle stesse – attraverso la pubblicazione di uno specifico bando si propone di collegare in fibra ottica le aree industriali alle infrastrutture di lunga distanza (backhauling) disponibili sul territorio ponendo rimedio, di conseguenza, al limite fisico di trasmissione dei cavi in rame (vedi Appendice II).


La problematica relativa alla distribuzione su cavo all'interno della stessa area industriale sarà oggetto di ulteriore intervento con altre risorse da individuarsi, ove compatibili, sui fondi del PO FESR 2007-2013 e sui fondi nazionali per le aree sottoutilizzate (FAS).

Tuttavia qualora la rete cablata all'interno dell'area industriale dovesse mancare, in considerazione del basso costo ed al fine di rendere comunque immediatamente utilizzabile l'infrastruttura realizzata, si prevede, sempre nell'ambito dell'intervento, anche una distribuzione wireless dal punto primario di arrivo del rilegamento a Banda Larga verso tutta l'area.

Dal punto di vista impiantistico, il lavoro da realizzare consisterà nell'allocazione nell'area interessata di uno shelter tecnologico prefabbricato che ospiterà le apparecchiature di telecomunicazioni destinate al supporto dei servizi. In questo shelter sarà terminato il rilegamento di backhauling e sarà concentrato il cablaggio locale dell'area se esistente e/o su di esso sarà installata l'antenna di distribuzione locale wireless.

La seguente figura illustra la modalità attuativa descritta.

Figura 7 – Sviluppo della rete per le Aree Industriali



Fonte propria

Le infrastrutture verranno poi, in coerenza con la strategia di gestione descritta nel prossimo paragrafo, messe a disposizione degli operatori richiedenti l'accesso, con

condizioni eque e non discriminatorie (in conformità alla legislazione comunitaria), in modo che essi possano fornire servizi di comunicazione avanzati agli utenti finali.

L'individuazione delle aree su cui intervenire prioritariamente sarà effettuata, in prima battuta in base all'ottimizzazione degli investimenti e della tempistica di realizzazione nell'ambito delle aree già ammesse a finanziamento dal citato bando a valere su risorse dell'Asse VI (n. 88) e, successivamente, si interverrà sulle restanti anche in dipendenza del numero di imprese insediate e delle risorse disponibili.

La seguente tabella n. 5 illustra la dimensione complessiva massima del target dell'intervento.

Tabella 5 – Aree PiP suddivise per provincia

Provincia	Comuni totali	Comuni con Area PiP	Numero Lotti	Superficie (Ettari)
Bari	41	26	2241	953
Barletta-Andria-Trani	10	3	134	85
Brindisi	20	14	778	433
Foggia	61	26	1193	845
Lecce	97	61	2109	1257
Taranto	29	19	556	351
TOTALI	258	149	7011	3924

Fonte propria

Questa infrastruttura, complementare a quella già presente sul territorio pugliese (Azione 1, cfr. Fig. 4), costituirà l'ossatura di una rete regionale che contribuendo a soddisfare le crescenti esigenze della popolazione (Azione 3, Fig. 4) permetterà il raggiungimento dell'obiettivo posto dalla UE: 50% della popolazione dotata di banda ultralarga entro il 2020.

Parte Seconda: eliminazione del Digital Divide

Questo obiettivo prevede la definitiva eliminazione del Digital Divide di primo livello e quindi la dotazione di un servizio base equivalente all'ADSL 7Mbps per la quasi totalità della popolazione pugliese. La fonte di finanziamento principale individuata è costituita, come già detto, dai fondi FEASR, inseriti nel Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia: infatti gran parte della popolazione non ancora servita (6%) risiede proprio nelle aree rurali.

Dal punto di vista operativo, si prevede di attuare un'azione collaterale alla precedente ma caratterizzata da un diverso approccio dato che il target potenziale in questo caso è contraddistinto da un'elevata dispersione.

Infatti la popolazione che ancora non dispone di servizio a larga banda si può trovare in una delle due seguenti situazioni:

1. risiede in comuni remoti (aree rurali) di piccola dimensione e/o lontani da altri centri abitati;
2. risiede in comuni serviti dall'ADSL, ma abita in zone del Comune remote rispetto al centro abitato dove il servizio non arriva.

La dimensione della popolazione che si trova nella seconda situazione è definita normalmente quale differenza tra la copertura "lorda" (la totalità della popolazione di un Comune in cui l'ADSL è presente) e la copertura "netta" (la popolazione effettivamente servita).

La popolazione pugliese che si trova nella prima situazione ammonta a 62.645 abitanti (dati Istat 2001) che risiedono nei 24 Comuni della seguente Tabella n. 6, in cui non sono riportati i Comuni che, pur essendo attualmente privi di servizio ADSL, sono già inclusi in un'altra Azione regionale (cfr. Tabella n. 4).

Tabella n. 6 – Comuni pugliesi privi di ADSL

Provincia	Comune	Abitanti
BARI	BINETTO	1.954
FOGGIA	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	1.485
FOGGIA	CELLE DI SAN VITO	236
FOGGIA	FAETO	878
FOGGIA	ORDONA	2.589
FOGGIA	RIGNANO GARGANICO	2.322
LECCE	ACQUARICA DEL CAPO	5.038
LECCE	ALLISTE	6.702
LECCE	ARNESANO	3.596
LECCE	BOTRUGNO	3.069
LECCE	CANNOLE	1.779
LECCE	CASTRI DI LECCE	3.117
LECCE	GIUGGIANELLO	1.299
LECCE	MARTIGNANO	1.787
LECCE	MELPIGNANO	2.214
LECCE	PATU'	1.729

LECCE	SAN PIETRO IN LAMA	3.792
LECCE	SANARICA	1.450
LECCE	SANTA CESAREA TERME	3.103
LECCE	SECLI'	1.956
LECCE	SURANO	1.812
LECCE	TIGGIANO	2.870
TARANTO	CAROSINO	6.119
TARANTO	ROCCAFORZATA	1.749
	TOTALE	62.645

Fonte propria

La restante parte, a complemento della popolazione non servita, si trova nella seconda situazione (differenza tra copertura lorda e netta), che è contraddistinta da un grado di dispersione anche superiore a quello dei Comuni della precedente tabella.

Occorre in questa sede rappresentare che sono state riscontrate particolari situazioni in cui, pur in presenza di fibra ottica nelle centrali telefoniche, negli armadi di concentrazione e nelle sedi secondarie, l'offerta di servizi ad alta velocità risulta assente.

In merito a tale circostanza gli operatori contattati hanno indicato che, in alcuni casi, anche se la fibra ottica è presente, non è ancora economicamente conveniente dotare la centrale di apparati trasmissivi in quanto il loro costo – attualmente stimato tra i 40-60 mila euro – non è ammortizzabile, data la scarsa richiesta di servizi da parte degli utenti.

Per tali particolari casi, la Regione Puglia, volendo intervenire con risorse pubbliche per ovviare a tale fallimento di mercato, ritiene che la procedura ottimale sia sempre quella di una notifica alla Commissione Europea come Aiuto di Stato, al fine di verificarne la compatibilità con il comma 3(c) dell'art. 107 TFEU.

3.4. Gestione della rete.


La necessità di disporre di una rete di comunicazione adeguata diviene ogni giorno più pressante, sia per le necessità dei cittadini sia per le richieste provenienti dalle imprese presenti. La Regione, infatti, ritiene la crescita economica e sociale del territorio un obiettivo primario e dunque gli interventi proposti sono necessari e non più rinviabili. A seguito di consultazioni informali con gli operatori, non sono emersi piani di sviluppo che intendono modificare, entro i prossimi 3 anni, la situazione attuale per quanto riguarda le reti NGN. Pertanto sulla base della normativa sugli Aiuti di Stato nel *Broadband (Linee Guida)* (2009/C 235/04), le aree catalogate nei due interventi descritti finora possono essere definite bianche, dunque a fallimento di mercato sulle quali è possibile avviare legittimamente un intervento pubblico secondo le procedure definite nelle Linee Guida sugli Aiuti di Stato, citate nel paragrafo 2.2.3.

Attraverso la realizzazione delle Azioni 1 e 2, la Regione intende dunque dotarsi di un'infrastruttura in fibra ottica che colleghi i centri vitali: il progetto riguardante le aree industriali, infatti, è un complemento importante alla copertura del territorio pugliese e si

integra perfettamente con il *backbone* già sviluppato, nel progetto generale di Larga Banda, con il quale si è provveduto a collegare le amministrazioni pubbliche e gli ospedali. La Regione, inoltre, intende rendere disponibili le infrastrutture realizzate agli operatori di TLC mediante la costituzione di una Società di Gestione (SdG) che avrà il compito di amministrare l'infrastruttura passiva e gli apparati attivi previsti nelle strategie descritte finora (ruolo con cui si intende garantire l'assoluta separazione tra gestore e fornitore). La suddetta SdG, che nelle intenzioni della Regione dovrebbe rimanere di proprietà dell'ente promotore, assumerà quindi la veste di fornitore *wholesale* di servizi di connettività agli operatori che ne faranno richiesta, offrendo a catalogo i seguenti servizi:

- affitto lunghezza d'onda (λ), utile in tutti i casi in cui il volume di richiesta di servizi sia fin dall'inizio tale da rendere conveniente per gli operatori affrontare i costi di "illuminazione" delle fibre;
- Bitstream/MetroEthernet, utile anche nel caso in cui non vi sia convenienza a sopportare i costi di "illuminazione" pur in presenza di fibra installata. Questa seconda soluzione diminuisce le barriere all'entrata e favorisce lo sviluppo dei servizi da parte del maggior numero possibile di operatori in concorrenza fra loro.

Figura 8 – Funzionamento della Società di Gestione



Fonte propria

In considerazione del fatto che l'obiettivo della Regione Puglia è quello di aprire i mercati, favorendo gli investimenti e lo sviluppo di servizi innovativi, il servizio verrà offerto garantendo:

- un accesso aperto, equo e trasparente;
- la co-localizzazione degli apparati attivi degli operatori;
- tariffe orientate al costo.

La Regione intende, con questa strategia, coprire un servizio economico di interesse pubblico (prevedendo un livello di ricavi tale da assicurare la sostenibilità economica del progetto, come nel principio dell'investitore di mercato - MEIP) che altrimenti non sarebbe possibile avere sul territorio, dato il contesto di fallimento di mercato.

Sulla base di quanto indicato è possibile ritenere che la costruzione di una rete progettata in più fasi che:

- attraversa i centri più importanti del territorio;
- viene gestita da una società pubblica con il compito di garantire l'accesso agli operatori richiedenti in modo equo e trasparente;
- ha come obiettivo quello di fornire un servizio essenziale allo sviluppo socio-economico;

costituirà un forte incentivo per gli operatori privati ad investire nella creazione di proprie reti e, di conseguenza, favorirà l'ingresso di nuovi operatori nel mercato al dettaglio, conseguendo l'obiettivo finale di aumentare la concorrenza.

Inoltre, l'azione – che promuove l'uso di infrastrutture già esistenti rispetta il principio della neutralità tecnologica e garantisce un accesso equo e non discriminatorio - essendo concepita in modo da favorire una maggiore estensione territoriale e un minor livello di possesso (poche fibre, in IRU, per un periodo temporale limitato) limita le distorsioni sul mercato.

3.5. Le politiche di investimento delle Azioni 1 e 2

Il quadro degli investimenti attuali, complessivamente pari a circa 95 milioni di euro, sul tema della Banda Larga è contenuto nei seguenti Atti della Giunta Regionale:

- Deliberazione della Giunta Regionale n.788 del 25/05/2004. Accordo di Programma Quadro "in materia di E-Government e Società dell'Informazione nella regione Puglia";
- Deliberazione della Giunta Regionale n.383 del 18/03/2005. Progetto 1.1: Infrastrutture di comunicazione a larga Banda. Approvazione Convenzione;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1840 del 30/09/2008. Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 22 marzo 2008: progetti a favore dei distretti industriali. Proposta della Regione Puglia;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 816 del 23 marzo 2010. PO FESR 2007-2013. Asse I - DGR 749/09 – Programma Pluriennale di Asse. Approvazione modifiche;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 26 aprile 2010. Approvazione del Programma di Sviluppo rurale per la Puglia 2007/2013 modificato in seguito alla implementazione dell'Health Check e del Recovery Plane;
- Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1422 del 14 giugno 2010 di integrazione del cofinanziamento a favore dei distretti industriali concesso dal Mise.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2519 del 23 novembre 2010 che approva il progetto "Potenziamento della larga banda nei distretti industriali della Puglia – Ampliamento".

I macro-obiettivi che si ritiene potranno essere integralmente raggiunti entro il 2013 sono:

- abbattere totalmente il Digital Divide di 1° livello, dotando tutti i cittadini pugliesi di accesso alla rete di tipo ADSL 7Mbps o equivalente;
- dotare le principali strutture amministrative (circa 110) e produttive (circa 150) della regione, motore dello sviluppo sociale ed economico, di accesso alla rete direttamente in fibra ottica secondo il paradigma delle NGN.

La pianificazione economica esecutiva è incentrata sulle prime due Azioni della strategia complessiva e permetterà di centrare il primo obiettivo fissato nell'EDA. Essa comunque potrà essere soggetta a rimodulazione a seguito sia dell'individuazione di ulteriori risorse sia di verifica di nuovi investimenti territoriali da parte di operatori privati o di mutate esigenze che eventualmente dovessero emergere di sede di attuazione.

Questo importante passo ha il merito di incidere in modo preponderante sulle strutture chiave del progresso del territorio regionale, permettendo di ottenere risultati elevati in rapporto rispetto ai costi sostenuti.

3.6. Azione 3: NGN alla popolazione.

Il terzo ed ultimo tassello della strategia regionale è l'attuazione, nel lungo periodo, dell'obiettivo finale indicato dalle ultime iniziative comunitarie in materia, tra cui l'Agenda Digitale, già enunciate nel Cap. 2.2.2:

- 2020: banda larga "veloce" con una velocità superiore ai 30 Mbit/s per tutti gli europei, ultra-veloce con velocità superiore a 100 Mbps per il 50% delle famiglie europee. (per il raggiungimento di questo obiettivo, la *BB Communication* stima investimenti fino a 268 miliardi di Euro);

E' evidente che pur non pianificando in questa fase azioni esecutive mirate a questo ultimo obiettivo, è comunque importante delineare sin da ora quanto verrà poi sviluppato, in modo da definire la massima coerenza tra tutte le misure proposte.

Un primo obiettivo sarà il sostegno diretto alla formazione di eccellenza rappresentata dalle Università e dai Centri di ricerca pugliesi. Si valuteranno le possibili iniziative che consentano di potenziare le infrastrutture di comunicazione degli atenei pugliesi anche in sinergia con il Consorzio GARR (Rete italiana dell'Università e della Ricerca).

Per quanto riguarda la popolazione, si è già detto che soltanto poche delle centrali sparse sul territorio regionale non hanno ancora il rilegamento in fibra, così come una rilevante parte dei concentratori remoti è anche esso collegato in fibra ottica alla Centrale. Possiamo quindi affermare che – a prescindere dal già previsto intervento per le aree rurali che dovrebbe favorire l'installazione di apparati attivi e l'erogazione del servizio base a larga banda - ci sono le condizioni per un'estensione, da parte dell'operatore SMP, della soluzione xDSL verso velocità più elevate, mediante dei raccordi in fibra dalla Centrale verso gli Armadi di distribuzione (approccio FTTC, vedi Appendice II).

Questa politica è idonea a soddisfare il primo dei due sub-obiettivi previsti dalla UE: banda larga "veloce" con una velocità superiore ai 30 Mbit/s per tutti gli europei.

Inoltre, la realizzazione nei Comuni della infrastruttura ottica (in particolare anelli MAN in cinque capoluoghi di provincia) che potrà costituire la base per nuovi interventi che si prefiggano l'avvicinamento della fibra alle abitazioni (FTTB o FTTH) e la infrastrutturazione delle aree industriali che potrà incentivare il collegamento di abitazioni limitrofe, consentiranno alla Regione di perseguire il raggiungimento del secondo sub-obiettivo europeo (banda larga ultra-veloce con velocità superiore a 100 Mbps per il 50% delle famiglie).

Riteniamo che i due approcci debbano coesistere, tenendo conto che il limite principale è dovuto alla valutazione di eventuali investimenti da parte degli operatori, ritenuti al momento non remunerativi a causa di una prevista domanda esigua. Come già accennato, questo fattore è causa ed effetto della mancanza di connettività sul territorio (se questo non è servito, infatti, non si può sviluppare la domanda e viceversa) e l'intervento pubblico, pertanto, deve concentrarsi sulla risoluzione del fallimento di mercato ancora esistente in talune zone del territorio.

Il problema è lo stesso già affrontato per i casi specifici delle PAL (Pubbliche Amministrazioni Locali) e delle Aree Industriali, ma in quei casi la soluzione, essendo focalizzata su un'utenza ristretta, è risultata praticabile a costi relativamente contenuti. Ora invece il problema è superiore più complesso ed economicamente più impegnativo e lo stesso può essere risolto solo agendo su due direttrici fondamentali:

- Adozione delle più avanzate tecnologie e modalità operative (regolamentari e organizzative) per l'installazione dei cavi ottici, che riducano i costi e gli impatti sulla popolazione: con l'approccio "dig once" infatti, deve essere possibile posare fibra per raggiungere un armadio di distribuzione in rame, in modo da collegare anche le abitazioni lungo il percorso (sinergia tra gli approcci FTTC e FTTH/FTTB). Gli operatori possono essere concorrenti, ma gli approcci ed i relativi investimenti connessi alle opere civili **devono** essere sinergici;
- Modulazione degli investimenti in modo da sostenere l'investimento della posa delle fibre: questo può avvenire mettendolo a fattor comune di tutti gli utenti finali, affinché il ritorno sull'investimento (ROI) sia ascrivibile a **tutta** l'utenza di una specifica zona e non solo a quella di un operatore. Di conseguenza la concorrenza tra gli operatori si deve sviluppare sui servizi e non sulla infrastruttura, che deve essere aperta a tutti i competitori.

Quindi sia il fattore tecnico/impiantistico che quello economico/finanziario spingono verso economie di scala ottenibili solo tramite una separazione tra installazione e gestione dell'infrastruttura da una parte e servizio all'utente finale dall'altra.

Pertanto è necessario che la Regione Puglia preveda, nel prossimo futuro, di attivare tutti i meccanismi necessari che permettano di coprire l'ambito locale con una infrastruttura in fibra ottica sinergica, al servizio di tutti gli operatori, seguendo l'evoluzione della legislazione in casi simili. Una topologia di rete organizzata in tal modo, oltre a permettere il raggiungimento degli obiettivi stilati nell'EDA, ha due pregi: da un lato infatti, i costi marginali per la parte aggiuntiva sono inferiori (senza influire significativamente sulla performance finale – vedi Appendice II); dall'altro questo permette la segmentazione delle modalità di intervento che è possibile effettuare sul territorio (con la costruzione di forme

più strutturate – per esempio, FTTH P2P - solo dove necessarie), massimizzando l'intervento in atto e riducendo il rischio connesso all'obsolescenza tecnologica dell'infrastruttura posata.

Fondamentale per l'attivazione del percorso presentato è l'avvio di una coerente strategia nazionale e la risposta degli Operatori, nell'ottica dell'elaborazione di un modello di intervento pubblico/privato che sia conforme alla normativa europea e segua un approccio concreto basato sulle considerazioni del presente capitolo.

La Regione è pronta a partecipare a soluzioni di ampio respiro che si inquadrino nelle prime due opzioni del Rapporto Caio citato precedentemente, ma, in mancanza di risposte a quel livello, intende procedere comunque con lo sviluppo della terza opzione sul piano locale, secondo le direttive appena citate e tenendo conto della legislazione comunitaria sugli Aiuti di Stato. In ogni caso, l'obiettivo è quello di supportare il territorio nel superamento dell'attuale stato di *impasse*, dove la mancanza di infrastrutture deprime sia l'offerta che la domanda di servizi e questa scarsità, a sua volta, non incentiva la realizzazione delle infrastrutture. Per questo motivo, la Regione è consapevole che non si può attendere ancora e che è necessario realizzare una rete che accetti le sfide del futuro: sono dunque maturi i tempi per una "Next Generation Apulia".

Appendice I:

La rete in fibra ottica della Regione Puglia realizzata (Azione 1)

LEGENDA:


- Le tratte in rosso rappresentano una o due coppie di FO prese in IRU da Telecom Italia;
- Le tratte in giallo rappresentano coppie di FO prese in IRU da Fastweb;
- Le tratte rappresentate con colori diversi dal rosso e giallo, rappresentano tratte di fibra ottica realizzate con scavi e posa diretta delle fibre ottiche.

La rete dorsale

La figura seguente mostra la rete dorsale nella sua interezza.

Il percorso delle fibre ottiche prese in IRU dagli Operatori TLC potrebbe non corrispondere a quello reale.


Dorsale della Rete Larga Banda regionale



Copyright © e (P) 1988-2006 Microsoft Corporation e/o i suoi fornitori. Tutti i diritti riservati. Tutti i dati di carte e indicazioni stradali © 2005 NAVTEQ. Tutti i diritti riservati. NAVTEQ e NAVTEQ LOGO, NAVTEQ e NAVTEQ LOGO sono marchi di NAVTEQ. © Crown Copyright 2005. Tutti i diritti riservati. Numero di licenza 100025500.

Di seguito sono riportate anche le figure di dettaglio della dorsale della Rete Larga Banda regionale.

Dorsale NORD della Rete Larga Banda regionale



Dorsale SUD della Rete Larga Banda regionale

Copyright © e (P) 1988-2006 Microsoft Corporation e (I) 2005-2006 Navteq Corporation. Tutti i diritti riservati. Alcuni dati di carte e indicazioni stradali © 2005 NAVTEQ e NAVTEQ ON BOARD sono marchi NAVTEQ © Crown Copyright 2005. Tutti i diritti riservati. Numero di licenza: 1000925400.




Anello salentino della Rete Larga Banda regionale

Copyright © e (P) 1988-2006 Microsoft Corporation e/o i suoi fornitori. Tutti i diritti riservati. Parti © 1990-2005 InstallShield Software Corporation. Tutti i diritti riservati. Alcuni dati, cartine e indicazioni stradali © 2005 NAVTEQ. Tutti i diritti riservati. NAVTEQ e NAVTEQION BOARD sono marchi di NAVTEQ. Crown Copyright 2005. Tutti i diritti riservati. Numero di licenza 100025500.



Copyright © e (P) 1989-2006 Microsoft Corporation e/o i suoi fornitori. Tutti i diritti riservati. Tutti i diritti riservati. NAVTEQ e NAVTEQ ONBOARD sono marchi di NAVTEQ. © Crown Copyright 2005. Tutti i diritti riservati. Numero di licenza 100025500.

Anello garganico della Rete Larga Banda regionale




Copyright © 1989-2006 Microsoft Corporation e/o i suoi fornitori. Tutti i diritti riservati. Part © 1990-2005 Intel/Shell Software Corporation. Tutti i diritti riservati. Alcuni dati di carte e indicazioni stradali © 2005 NAVTEQ. Tutti i diritti riservati. NAVTEQ e NAVTEQ ON BOARD sono marchi di NAVTEQ. © Crown Copyright 2005. Tutti i diritti riservati. Numero di licenza: 100025500.

Le MAN


Di seguito sono riportate le mappe delle 22 reti in fibra ottica a livello urbano della Rete Larga Banda regionale.

Le reti di Bari, Brindisi, Lecce, Foggia e Taranto sono classificabili come vere e proprie MAN, mentre le restanti consistono sostanzialmente nel collegamento in fibra ottica del Comune e della struttura sanitaria principale.

MAN DI BARI




MAN DI BRINDISI



Copyright © e (P) 1988-2006 Microsoft Corporation e/o i suoi fornitori. Tutti i diritti riservati. Part © 1990-2005 installShield Software Corporation. Tutti i diritti riservati. NAVTEQ e NAVTEQ ON BOARD sono marchi di NAVTEQ. © Crown Copyright 2005. Tutti i diritti riservati. Numero di licenza 100025500.

MAN DI LECCE




Copyright © e (P) 1988-2006 Microsoft Corporation e/o i suoi fornitori. Tutti i diritti riservati. Tutti i diritti riservati. NAVTEG e NAVTEG ON BOARD sono marchi di NAVTEQ. © Crown Copyright 2005. Tutti i diritti riservati. Numero di licenza 100025500.

MAN DI TARANTO



Copyright © e (P) 1988-2006 Microsoft Corporation e/o i suoi fornitori. Tutti i diritti riservati. Tutti i diritti riservati. NAVTEG e NAVTEG ON BOARD sono marchi di NAVTEG © Crown Copyright 2005. Tutti i diritti riservati. Numero di licenza 1.0002.5500.

MAN DI MARTINA FRANCA




Copyright © e (P) 1989-2006 Microsoft Corporation e/o i suoi fornitori. Tutti i diritti riservati. Tutti i diritti riservati. Alcuni dati di carte e indicazioni stradali © 2005 NAVTEQ. Tutti i diritti riservati. NAVTEQ e NAVTEQ ON BOARD sono marchi di NAVTEQ. © Crown Copyright 2005. Tutti i diritti riservati. Numero di licenza 10022590.

MAN DI GALATINA


MAPPA DELLA MAN ATTUALMENTE NON DISPONIBILE

MAN DI CASARANO




Copyright © e (P) 1988-2006 Microsoft Corporation e/o i suoi fornitori. Tutti i diritti riservati. E art © 1990-2005 InStatShield Software Corporation. Tutti i diritti riservati. Alcuni nomi di carte e indicazioni stradali © 2005 NAVTEQ. Tutti i diritti riservati. NAVTEQ e NAVTEQ ON BOARD sono marchi di NAVTEQ. © Crown Copyright 2005. Tutti i diritti riservati. Numero di licenza: 100025500

MAN DI BITONTO




Copyright © e (P) 1988-2006 Microsoft Corporation e/o i suoi fornitori. Tutti i diritti riservati. Tutti i diritti riservati. NAVTEQ e NAVTEQ ON BOARD sono marchi di NAVTEQ. © Crown Copyright 2005. Tutti i diritti riservati. Numero di licenza: 100025000.

MAN DI ALTAMURA



Copyright © e (P) 1998-2006 Microsoft Corporation e/o i suoi fornitori. Tutti i diritti riservati. Tutti i diritti riservati. NAVTEQ e NAVTEGO ON BOARD sono marchi di NAVTEQ © Crown Copyright 2005. Tutti i diritti riservati. Numero di licenza 100025500.

MAN DI BISCEGLIE




Copyright © e (P) 1998-2006 Microsoft Corporation, e/o i suoi fornitori. Tutti i diritti riservati. Tutti i diritti riservati. NAVTEQ e NAVTEQ ONBOARD sono marchi di NAVTEQ. © Crown Copyright 2005. Tutti i diritti riservati. Numero di licenza 110025500.

MAN DI TRANI




Copyright © e (P) 1999-2006 Microsoft Corporation e/o i suoi fornitori. Tutti i diritti riservati. Tutti i diritti riservati. Tutti i diritti riservati. Alcuni dati di cartelle indicazioni stradali © 2005 NAVTEQ. Tutti i diritti riservati. NAVTEQ e NAVTEQ ON BOARD sono marchi di NAVTEQ © Crown Copyright 2005. Tutti i diritti riservati. Numero di licenza: 1.00025500

MAN DI ANDRIA




Copyright © e (P) 1988-2006 Microsoft Corporation e/o i suoi fornitori. Tutti i diritti riservati. Tutti i diritti riservati. NAVTEQ e NAVTEQ ON BOARD sono marchi di NAVTEQ. © Crown Copyright 2005. Tutti i diritti riservati. Numero di licenza 100025500

MAN DI FOGGIA



I nodi della rete

La figura seguente mostra l'interconnessione della fibra ottica proveniente da diverse direttrici nella sede di InnoVaPuglia presso Valenzano, che si configura, in sinergia con le iniziative RUPAR e BIX, come il centro tecnologico dell'intera infrastruttura di servizi telematici avanzati del territorio regionale.



Appendice II – Tecnologie per le reti NGN

L'infrastruttura della rete per la comunicazione elettronica è composta da nodi complementari e collegamenti, per cui il valore della rete aumenta con il crescere della complessità strutturale; inoltre la stessa mostra ritorni di scala crescenti e costi incrementali decrescenti.

La parte passiva della rete (non includendo dunque gli apparati attivi di trasmissione) è formata da fili di rame - o come vedremo, in parte da fibra ottica - con una struttura simile a quella di un albero. La porzione principale del network (rete di trasporto, *core*) è la spina dorsale che copre, in pratica, le distanze tra le città fino ad arrivare alle Centrali: da questo punto si ramifica la rete di *backhaul*, che interconnette (attraverso gli stadi di linea, *Main Distribution Frame* - MDF) la rete core con quella d'accesso. Ciò che dunque chiamiamo rete di accesso inizia alle porte di ingresso che collegano le aree urbane con la porzione restante dell'infrastruttura (quella di trasporto): a causa della sua capillarità, e al costo per stendere i cavi nelle zone ad alta densità di popolazione, questa parte dell'architettura di rete è considerata un collo di bottiglia, sia economico sia tecnico. La rete di accesso si divide, a sua volta, in "primaria", nella parte che collega l'utente all'armadio, ed in "secondaria" nel segmento tra quest'ultimo e la centrale locale. Com'è facile immaginare, la lunghezza delle linee della rete secondaria nelle aree urbane è sotto la media nazionale, e questo ha un'importanza strategica sulle possibili evoluzioni della rete, poiché la distanza tra la terminazione e lo scambio locale (in caso di ADSL) o l'armadio (in caso di VDSL), ha un impatto sulla velocità del servizio fornito.

Secondo un report della Mc Kinsey sulla banda larga, la parte maggiore della spesa per sviluppare una infrastruttura di comunicazione elettronica è quella riguardante l'ingegneria civile, comprendente gli scavi e la creazione di condotti, che pesa tra il 50 e l'80% dei costi complessivi per cliente, in funzione della densità di popolazione. La maggior parte di questi costi dipenderà dallo stato delle infrastrutture esistenti: dove invece una rete di condotti è stata già sviluppata, oppure è possibile utilizzare altre infrastrutture, tali costi vengono ad essere drasticamente ridotti.

Il rapporto integrato tra l'apertura del mercato delle Telecomunicazioni alla concorrenza, il progresso tecnologico e la necessità sempre crescente di banda larga ha avuto come risultato, negli ultimi anni, sia una parziale moltiplicazione della rete da parte dei concorrenti (con la sostituzione del rame con la fibra ottica, specialmente nella parte *core*), sia l'uso di una nuova piattaforma (IP Multimedia Subsystem) che, usando lo stesso standard della rete internet, fornisce servizi integrati attraverso qualsiasi tipo di infrastruttura, aumentando la flessibilità del sistema.

Il passaggio verso il Next Generation Network (NGN) tende a trasformare quelli che erano mercati distinti verticalmente con un singolo servizio orizzontale e convergente (multi-servizio): la nuova struttura di rete permette di sganciare il rapporto classico tra infrastrutture e servizi e facilita la convergenza tecnologica, che in sua volta, consente l'integrazione di reti, dispositivi e servizi in una "rete di reti", utilizzando *bundles* nel linguaggio IP (Internet Protocol). Questo effetto aumenta la sostituibilità (sia dal lato della domanda sia da quello dell'offerta) dell'infrastruttura, mentre la dimensione

orizzontale della rete, derivante dall'uso dell'IP, riduce le economie di scopo tra l'impianto e la fornitura di servizi.


Spesso le scelte specifiche per la stesura di una rete di nuova generazione sono diverse a seconda dei paesi considerati, talvolta pure differenti in ambito infra-nazionale.

Tali difformità dipendono da una pluralità di fattori quali:

- lo stato e l'età delle infrastrutture già esistenti
- la lunghezza della rete d'accesso,
- la densità demografica e la struttura del mercato,
- la distribuzione degli utenti (in base alla loro propensione qualitativa e quantitativa, come per esempio la disponibilità a pagare per un servizio),
- il numero degli armadi per ogni scambio locale,
- il livello di concorrenza intermodale nel mercato (è importante sia lo sviluppo tecnologico sia la maturità del mercato considerato)
- l'esistenza di piani nazionali per lo sviluppo della banda larga.

Le possibili opzioni di sviluppo di una rete NGA sono le seguenti:

Figura A-II 1: opzioni di collegamento a banda larga



Fonte: AGCOM

- **Fiber to the Exchange (FTTE):** questa soluzione implica l'uso dell'attuale rete in rame sia la rete di distribuzione primaria che la rete di distribuzione secondaria, con una DSLAM nella centrale, uso della tecnologia VDSL2 e fibra ottica dalla centrale per tutta la rete di trasporto.
- **Fiber to the Cabinet (FTTCab):** in questa opzione la fibra ottica è utilizzata fino all'armadio di strada mentre si continua ad utilizzare il rame da lì al cliente. Inoltre vi è un armadio che contiene un *Optical Network Unit* (ONU), è usata

tecnologia VDSL2 e un ADF (*Automatic Distribution Frame*) per il controllo da remoto delle infrastrutture.


- **Fiber to the Building (FTTB):** qui la fibra è stesa dall'ufficio centrale all'edificio, con l'uso di ONU più piccoli (ciascuno per una decina di linee) e con un modem VDSL2 per collegare la fibra alla rete in rame dell'edificio (verticale).
- **Fiber to the Home (FTTH):** in questo caso la fibra ottica arriva fino al cliente, bypassando completamente la rete in rame. Non richiede la costruzione di nuovi armadi di strada, e attraverso questa struttura è possibile raggiungere una capacità simmetrica pari a 1Gbit/s, senza che vi sia il vincolo di un numero massimo di clienti connessi nello stesso momento. Questa architettura ha due varianti principali: una è chiamata punto-punto (P2P), con una singola fibra per ogni cliente, oppure vi è la modalità Passive Optical Network (GPON), che utilizza uno splitter ottico.

Le reti FTTCab e FTTB/H (PON) sono le architetture di rete più rilevanti in Europa. In un rapporto JP Morgan si rileva come gli operatori SMP (con Significativo Potere di Mercato, secondo la definizione comunitaria) e gli operatori alternativi scelgono un diverso percorso nell'implementazione delle reti in fibra ottica: la maggior parte delle aree densamente popolate infatti, sono cablate in FTTCab (o FTTB) dagli operatori SMP, modalità che può sembrare un primo passo per stendere successivamente una rete FTTH, mentre la scelta degli operatori alternativi è quella di sviluppare l'FTTH nelle zone popolate, bypassando completamente la rete in rame già consolidata mentre, mentre preferiscono la modalità FTTCab nelle aree rurali.

C'è un solo modo ottimale per sviluppare una rete NGN?

Se, dal lato infrastrutturale si tratta di una semplice evoluzione incrementale (poiché coinvolge principalmente la struttura di accesso), è necessario valutare la condizione della rete già presente, al fine di trovare un'opzione praticabile.

Figura A-II 2: Lunghezza della rete di accesso e relazione tra tecnologia e velocità di connessione.



Fonti: Telecom Italia, Ruhle.

La lunghezza della parte riguardante l'accesso (il cosiddetto doppino) ha un impatto sulla capacità di trasmissione: più questa è bassa, maggiore sarà la velocità dei dati sul filo di rame. Come conseguenza, più ramificata è la rete di accesso e minore sarà la differenza delle prestazioni se la parliamo con un'infrastruttura in fibra ottica, modificando così l'analisi costi-benefici. In alcuni paesi, come l'Italia, vi è, sotto questo punto di vista, una rete in rame qualitativamente avanzata, che permette prestazioni relativamente alte sulla struttura del rame, così da diminuire, come accennato in precedenza, l'incentivo a sviluppare reti con un uso più intensivo di fibra, specialmente da parte degli Operatori SMP che sono detentori dell'infrastruttura in rame

Tuttavia, come illustrato nella figura precedente, esiste un limite, anche fisico, allo sviluppo di sistemi tipo DSL, per cui le velocità massime indicate, fino 100-200Mbps, rappresentano al momento un limite superiore invalicabile e le velocità più elevate (superiori ad 1Gbps) richiedono la fibra ottica presso l'utente.

Bibliografia

- AGCOM-ISBUL, Servizi e applicazioni di pubblica utilità. WP 3.2, Università degli Studi di Napoli "Federico II", 2010
- AGCOM-ISBUL, Finanziamento delle reti di nuova generazione. WP 2.2, Università Bocconi, 2010
- AGCOM-ISBUL, Impatto degli investimenti NGN sullo sviluppo economico del Paese. WP 2.4, Università Bocconi, 2010
- ASTRID, Le telecomunicazioni: problemi di concorrenza e di sviluppo. 2008
- Atkinson R., Market structure for ultrabroadband. Communication and strategies. Special issue. November 2008.
- Caio F., The next phase of broadband UK: action now for long term competitiveness. Review of barriers to investment in next generation access. BERR, 2008.
- CNEL, Osservazioni e proposte. La rete a banda ultralarga di nuova generazione (NGN)., Assemblea 27 Aprile 2010.
- Datta A., Agarwal S., Telecommunications and economic growth: A panel data approach. Applied Economics, 36(15), 1649–1654. 2004.
- De Bijl, P.W., Peitz, M., Local loop unbundling in Europe: experience, prospects and policy challenges. Communications & Strategies, 57 (1st quarter), 33–57. 2005.
- De Streel A., Remedies in the Electronic Communications Sector. Too much regulation? Too little ambition? 2nd EUI Competition Day, April 2008.
- Economides N., Competition policy in network industries: an introduction. June 2004.
- Economides, N. The economics of networks. International Journal of Industrial Organization, 14(6), 673–699. 1996.
- FCC, National Broadband Plan: Connecting America. 2010.
- Fornefeld, M., Delaunay, G., & Elixmann, D. The impact of broadband on growth and productivity. Report by Micus, Management Consulting GmbH, Berlin, Germany. 2008
- Gandal N., Compatibility, standardization and network effects: some policy implications. Oxford review of economic policy 18-1, 2002.
- Gentzoglanis A., Aravantinos. Forecast models of broadband diffusion and other information technologies. Communication and strategies. Special issue. November 2008.
- Hoffler F., Costs and benefits from infrastructure competition. Estimating welfare effects from broadband access competition. Telecommunication Policy, Volume 31, 2007.
- Janssen M.C.W., Mendys E., Kamphorst. Triple play: how do we secure future benefits? Telecommunications Policy, Volume 32, 2008.
- Katz R., Ultrabroadband investment models. Communications and strategies, November 2008.
- Marcus J.S., Elixmann D., Regulatory approaches to NGN: an international comparison. MPRA, March 2008.
- McKinsey, National Broadband Network Implementation Study. Studio commissionato dal Governo Australiano. 2010.
- Methlie L.B., Pedersen P.E., Business model performance. Reflections from three studies of mobile data services. Nbc!ct, Volume 2, issue 1, 2008.

- Ofcom. Future broadband policy approach to next generation access. 2007
- Pecur D., Regulating the ladder of investment in NGN access. Saudi Telecom, 2009.
- Ruhle E., Reichl W., Incentives for investments in next generation access and customer choice: a dichotomy? Intereconomics. February 2009.
- Sato C., Platform for open innovation and integrated solutions: the case BT and its NGN. Presented at DRUID-DIME Ph.D Economics Conference. Denmark, 2008.
- Vagliasindi M., Guney I., Taubman C., Fixed and mobile competition in transition economies. Telecommunication Policy, Volume 30, 2006.
- van Leeuwen, G. and S. Farooqui: "ICT, innovation and Productivity," in Information Society: ICT impact assessment by linking data from different sources, Eurostat Final Report, chap. 12, 2008.
- WIK-Consult Report. The economics of next generation access – final report. 2008.

Legislazione Comunitaria

Telecom Package:

<http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:337:SOM:EN:HTML>

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/index_en.htm

Raccomandazione NGA

http://ec.europa.eu/information_society/activities/broadband/docs/nga_recommendation.pdf

http://ec.europa.eu/information_society/activities/broadband/docs/nga_swd.pdf

Linee guida per gli Aiuti di Stato nella Banda Larga

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:235:0007:0025:IT:PDF>

Agenda Digitale Europea

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:IT:PDF>



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**